CAMERA DEI DEPUTATI

511. **GIOVEDÌ 12 GIUGNO 2025**

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Comitato per la legislazione	*Pag.*	3
Giunta delle elezioni	»	5
Commissioni Riunite (IX e X)	»	6
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)	»	24
Giustizia (II)	»	37
Affari esteri e comunitari (III)	»	42
Difesa (IV)	»	43
Finanze (VI)	»	48
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	49
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	53
Affari sociali (XII)	»	56
Commissione parlamentare per la semplificazione	»	58
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	»	70

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; MoVimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+Europa: Misto-+E.

Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale . . . . . *Pag.* 71

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere . . . . . » 163

Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità . . . . . » 165

Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori . . . . . » 167

Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 . . . . . » 169

Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019 . » 170

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 172

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025. C. 2448 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VI) *(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni)* 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 12 giugno 2025. – Presidenza della presidente Valentina BARZOTTI.

La seduta comincia alle 9.30.

Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025.
C. 2448 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione VI).

(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Riccardo DE CORATO *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 2448 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 2 articoli per un totale di 5 commi, non ha subito modificazioni al Senato; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di dettare disposizioni in tema di determinazione degli acconti sul reddito delle persone fisiche dovuti per l'anno 2025; al riguardo, la relazione illustrativa del provvedimento precisa che "con l'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, limitatamente al periodo d'imposta 2024, sono state rimodulate le aliquote IRPEF riducendo a tre i relativi scaglioni di reddito nonché è stato innalzato il limite di reddito della *no tax area* previsto per i lavoratori dipendenti portandolo allo stesso livello di quello in vigore per i pensionati. Nello stesso articolo, al comma 4, è stato stabilito che, nella determinazione degli acconti IRPEF per i periodi d'imposta 2024 e 2025, non si dovesse tenere conto delle norme appena illustrate. Quest'ultima disposizione, in materia di acconti IRPEF, si rivela, tuttavia, incoerente relativamente agli acconti dovuti per l'anno 2025 considerando l'avvenuta stabilizzazione a regime delle misure in materia di aliquote IRPEF e di *no tax area* sopra menzionate, stabilizzazione operata con l'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025). Pertanto, con l'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento si riduce al periodo d'imposta 2024 l'ambito temporale di applicazione dell'ar-

ticolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 216/2023";

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 8 maggio 2025;

ritiene, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, di non avere nulla da osservare ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.35.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 5

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO 5

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 12 giugno 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9 alle 9.20.

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

Il Comitato si è riunito dalle 9.20 alle 10.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. C. 2316 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 6

ALLEGATO 1 (Proposte di riformulazione dei relatori) 22

ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate) 23

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 giugno 2025. — Presidenza del presidente della X Commissione Alberto Luigi GUSMEROLI, indi del presidente della IX Commissione Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alessio Butti.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.
C. 2316 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 maggio 2025.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, in assenza di obiezioni, dispone l'attivazione del sistema di ripresa a circuito chiuso. Dopo aver dato conto delle sostituzioni, ricorda che nella seduta del 28 maggio sono stati esaminati gli emendamenti fino all'emendamento Peluffo 3.1 e sono stati accantonati gli identici emendamenti Ascani 3.2 e Del Barba 3.3 e l'emendamento Ascani 3.9. Avverte che si riprende dunque la votazione, a partire dall'emendamento Alifano 3.4, con l'invito al ritiro dei relatori e del Governo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Alifano 3.4 e Ghirra 3.5, gli identici emendamenti Ascani 3.6, Iaria 3.7 e Del Barba 3.8, nonché gli emendamenti Alifano 3.10 e Pastorino 3.11.

Emma PAVANELLI (M5S) riprendendo una questione già affrontata nella scorsa settimana, fa presente che l'emendamento Alifano 3.12, intende promuovere la parità di genere nei sistemi di intelligenza artificiale e consentire di conseguenza al Governo di vigilare sulla sua reale applicazione. Si tratta di una questione cruciale in diversi ambiti, a partire da quello della salute in cui, considerate le ovvie ed evidenti differenze tra uomo e donna, appare assolutamente indispensabile che i sistemi operativi. Le applicazioni e le piattaforme utilizzati dagli ospedali e dai centri medici siano ispirati alla parità di genere. Nel richiamare le considerazioni già svolte in relazione all'ambito linguistico, manifesta il proprio dispiacere per il fatto che l'at-

tuale maggioranza preferisce adottare il maschile anche in relazione alla Presidente del Consiglio, nonostante che la nostra lingua preveda anche il femminile. Sempre a proposito dell'importanza di promuovere la parità genere nei sistemi di intelligenza artificiale, cita il caso del mondo del lavoro, manifestando il proprio timore nell'eventualità che piattaforme dedicate alla ricerca di lavoratori siano declinate soltanto al maschile o soltanto al femminile, condizionando in tal modo la scelta, nonostante si tratti di lavori che possono essere svolti da entrambi i generi. Ravvisando in conclusione la sussistenza di pericoli di tal genere, ritiene che l'accoglimento dell'emendamento rappresenterebbe un bellissimo segnale da parte del Governo e consentirebbe al provvedimento di partire con il piede giusto.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Alifano 3.12, Alfonso Colucci 3.13 e Casu 3.14.

Beatriz COLOMBO (FDI), *relatrice per la X Commissione,* anche a nome del collega Caroppo, relatore per la IX Commissione, modificando il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sull'emendamento Ghirra 3.15, purché riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Il Sottosegretario Alessio BUTTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Francesca GHIRRA (AVS), nel ringraziare il Governo per l'apertura manifestata, dichiara tuttavia di aver compreso dalle interlocuzioni informali intercorse che sull'emendamento a sua prima firma 3.15 sarebbe stato espresso un parere favorevole. Ritiene infatti che la riformulazione proposta alteri il proposito dell'emendamento nella sua versione originale e ne diminuisca la forza, sottolineando come l'intento della sua proposta fosse quello di tutelare l'indipendenza nazionale ed il dibattito sociale e politico dei cittadini, evitando interferenze da parte di altri Stati o di soggetti economici privati. Nel dichiarare pertanto di non poter accogliere la riformulazione avanzata dai relatori, chiede che l'emendamento resti accantonato, ai fini di un supplemento di riflessione.

Beatriz COLOMBO (FDI), *relatrice per la X Commissione,* anche a nome del collega Caroppo, relatore per la IX Commissione, si dichiara favorevole ad accogliere la richiesta della collega Ghirra.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, in assenza di obiezioni, avverte che l'emendamento Ghirra 3.15 resta accantonato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ascani 3.16 e Sportiello 3.17.

Francesca GHIRRA (AVS) evidenzia che l'emendamento a sua prima firma 3.18 è stato indicato tra le proposte emendative particolarmente rilevanti per il gruppo AVS, al fine di evitare forme di mercato oligopolistiche, monopolistiche o comunque di concorrenza sleale nel mercato dei servizi digitali. Nel sottolineare che a suo parere il provvedimento in esame potrebbe rappresentare l'occasione per colmare il divario decennale del nostro Paese nel settore, evitando pratiche sleali di controllo e raccolte fraudolente di dati, ritiene importante introdurre nel testo specifici indirizzi in tal senso. Domandandosi per quale ragione alcune questioni non possano essere condivise, si dichiara convinta che l'approvazione dell'emendamento 3.18 aiuterebbe ad evitare che il disegno di legge si riduca ad una pleonastica acquisizione dei contenuti del regolamento dell'Unione europea.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ghirra 3.18 e Del Barba 3.19 e l'articolo aggiuntivo Ascari 3.01.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore per la IX Commissione,* anche a nome della collega Colombo, relatrice per la X Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 4, con l'ec-

cezione degli identici emendamenti Giuliano 4.12, Del Barba 4.13 e Pastorella 4.14, sui quali esprime parere favorevole purché riformulati nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Il Sottosegretario Alessio BUTTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, come da accordi informali intercorsi tra i gruppi, l'emendamento Boscaini 4.11, già ritirato dal gruppo di Forza Italia nella precedente seduta, debba considerarsi non ritirato e pertanto da porre in votazione insieme agli identici emendamenti Giuliano 4.12, Del Barba 4.13 e Pastorella 4.14.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Casu 4.1, Pavanelli 4.2, Iaria 4.3, Fede 4.5, Cappelletti 4.6, Sportiello 4.7, Del Barba 4.8, Iaria 4.9 e Appendino 4.10.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, chiede ai presentatori degli identici emendamenti Boscaini 4.11, Giuliano 4.12, Del Barba 4.13 e Pastorella 4.14 se accettino la riformulazione avanzata dai relatori.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) chiede di sottoscrivere a nome di tutti i deputati del suo gruppo appartenenti ad entrambe le Commissioni l'emendamento Giuliano 4.12 e preannuncia il voto favorevole.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) nel rilevare che anche nella versione riformulata gli emendamenti in questione sono comunque in linea con i contenuti del GDPR, si domanda per quale ragione si sia ritenuto di sopprimere dal testo l'esplicito riferimento al Regolamento (UE) 2016/679. Ricorda a tale proposito che il consenso diretto al trattamento dei dati personali da parte dei ragazzi di età superiore ai quattordici anni è in linea con il citato regolamento.

Emma PAVANELLI (M5S), associandosi alle considerazioni della collega Pastorella, sollecita un ripensamento da parte del Governo, sottolineando l'importanza di inserire nel testo un esplicito riferimento al regolamento dell'Unione europea, evitando di dare per scontato il rispetto delle norme in esso contenute. Considera tale precisazione tanto più importante nel caso in cui si tratta di dati personali di soggetti minori e rivolge un ulteriore appello al Governo affinché si possa pervenire ad un testo quanto più possibile condiviso ed efficace, evitando di dover correre ai ripari in un prossimo futuro a fronte di eventuali abusi nell'utilizzo di dati di minori, trattandosi dei cittadini più vulnerabili ai quali andrebbe garantita una maggiore tutela.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) interviene per anticipare il contenuto dell'emendamento Sportiello 4.15, strettamente connesso a quello degli identici emendamenti in esame, e che pure risulterebbe precluso dalla loro eventuale approvazione. Ribadisce quindi la centralità, anche dal punto di vista economico, della protezione dei dati personali, a maggior ragione a fronte del costante aumento dell'impatto sulle nostre vite dell'intelligenza artificiale. Fa quindi presente che l'emendamento 4.15 della collega Sportiello intende elevare a sedici anni il limite per l'espressione del consenso diretto alla cessione dei dati personali e manifesta quindi l'impossibilità per il suo gruppo di convergere sulla riformulazione proposta. Ritiene che si tratti di una proposta di buon senso per garantire una maggiore tutela a soggetti particolarmente fragili, in un contesto in cui la facoltà di cedere i propri dati è oggetto di una valutazione superficiale.

Il Sottosegretario Alessio BUTTI, premesso che il tema del limite di età per il libero accesso alle tecnologie è trasversale a tutte le forze politiche, precisa che il trattamento dei dati è in linea con i contenuti del regolamento e che quest'ultimo è stato pienamente applicato anche in passato, pur senza essere esplicitamente citato nell'impianto normativo. Aggiunge, senza che que-

sto costituisca un elemento pregiudiziale, di avere la sensazione che l'emendamento possa essere limitativo rispetto all'intenzione del Governo e dei colleghi. Si dichiara comunque disponibile ad un accantonamento, per una eventuale rivalutazione dei contenuti, fermo restando quanto appena dichiarato.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, concordi i relatori, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Boscaini 4.11, Giuliano 4.12, Del Barba 4.13 e Pastorella 4.14, nonché dell'emendamento Sportiello 4.15.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Sportiello 4.16, Iaria 4.17, Sportiello 4.18 e 4.19, Pastorino 4.20, Fede 4.21, Alfonso Colucci 4.22, Ferrara 4.23, Iaria 4.24 e 4.25 nonché l'articolo aggiuntivo Casu 4.01.

Beatriz COLOMBO (FDI), *relatrice per la X Commissione,* anche a nome del relatore per la IX Commissione, on. Caroppo, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 5, invita i rispettivi presentatori al ritiro dell'emendamento Ascani 5.1, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sull'emendamento Peluffo 5.2; esprime parere favorevole sull'emendamento Squeri 5.4. e sugli identici emendamenti Casu 5.5 e Del Barba 5.6; esprime parere contrario sull'emendamento Tucci 5.7, sugli identici emendamenti Peluffo 5.8 e Pavanelli 5.9, sull'emendamento Iaria 5.11, sull'emendamento Pastorella 5.13, sugli identici emendamenti Del Barba 5.14, Ascani 5.15 e Ferrara 5.16, sull'emendamento Morfino 5.17, sugli identici emendamenti Pastorino 5.18, L'Abbate 5.19 e Del Barba 5.20; invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Ghirra 5.24, Pavanelli 5.25, Santillo 5.26 e dell'articolo aggiuntivo Pastorella 5.01, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il Sottosegretario Alessio BUTTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ascani 5.1. e Peluffo 5.2.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, come da accordi informali intercorsi tra i gruppi, l'emendamento Squeri 5.4, precedentemente ritirato nella seduta del 28 maggio 2025, sarà posto in votazione.

Le Commissioni approvano l'emendamento Squeri 5.4 *(vedi allegato 2)*.

Andrea CASU (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 5.5. a sua prima firma, identico all'emendamento Del Barba 5.6, ringrazia i relatori ed il Governo per aver espresso parere favorevole, ritenendo che l'intelligenza artificiale sia un elemento fondamentale di sviluppo economico per l'intero paese ed assuma una grande importanza anche per le micro, piccole e medie imprese.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Casu 5.5 e Del Barba 5.6. *(vedi allegato 2)* mentre respingono l'emendamento Tucci 5.7.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 5.8 a sua prima firma, identico agli emendamenti Pavanelli 5.9 e Squeri 5.10, ne illustra le finalità. In particolare, dichiara che il gruppo del Partito Democratico ritiene molto importante l'implementazione di sistemi di intelligenza artificiale all'avanguardia sviluppati a livello nazionale per il settore economico. Ritiene, infatti, necessaria una politica industriale che indirizzi, sostenga l'attività privata in tale settore ed incentivi l'afflusso di capitali privati. Infine, afferma di ritenere indispensabile che tali sistemi di intelligenza artificiale, qualora non siano sviluppati a livello nazionale, lo siano mediante cooperazioni internazionali od europee che prevedano il rilevante coinvolgimento di industrie italiane.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Pe-

luffo 5.8 e Pavanelli 5.9, nonché l'emendamento Iaria 5.11.

Beatriz COLOMBO (FDI), *relatrice per la X Commissione*, nel rinnovare l'invito all'onorevole Pastorella a ritirare l'emendamento 5.13 a sua prima firma, fa presente che il contenuto dello stesso potrebbe essere oggetto di un ordine del giorno in Assemblea.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), accoglie l'invito formulato dalla relatrice Colombo e ritira l'emendamento 5.13 a propria firma.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Del Barba 5.14, Ascani 5.15 e Ferrara 5.16, l'emendamento Morfino 5.17, nonché gli identici emendamenti Pastorino 5.18, L'Abbate 5.19 e Del Barba 5.20.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sull'emendamento 5.24 a sua prima firma, dichiara di reputare di fondamentale importanza che l'Italia promuova la creazione e lo sviluppo di *data center* sul territorio nazionale, invece che affidarsi a quelli realizzati da Stati esteri. Inoltre, sottolinea l'importanza di fare in modo che tali *data center*, oltre a ottimizzare e ridurre i consumi energetici, utilizzino energia prodotta tramite fonti rinnovabili per un terzo del loro consumo.

Il Sottosegretario Alessio BUTTI ricorda che è già stato presentato al Parlamento un provvedimento legislativo in materia di *data center* e che, di conseguenza, il parere contrario del Governo dipende dalla volontà di garantire che il tema sia discusso nelle aule parlamentari nella sua interezza, senza limitarsi al pur importante profilo dell'intelligenza artificiale. Ritiene, inoltre, che il tema dei *data center* sarà oggetto di ampie discussioni in futuro.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'emendamento Ghirra 5.24, dichiara che comprenderebbe il parere contrario del Governo nel caso in cui esso fosse motivato dalla mancata condivisione del contenuto dell'emendamento Ghirra 5.24. Invece, qualora esso fosse compatibile con la visione, il programma del Governo in materia di *data center*, non riuscirebbe a comprendere le ragioni del parere contrario, chiedendo per quale motivo l'emendamento in esame non possa essere approvato, visto che esso non contiene impegni gravosi. Peraltro, mentre il presente provvedimento è volto a delegare il Governo ad adottare una disciplina in materia di intelligenza artificiale per lo sviluppo economico dell'Italia, che richiede di essere attuata dall'esecutivo, l'emendamento in esame potrebbe essere approvato immediatamente.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento Ghirra 5.24, afferma che l'emendamento in discussione muove da una logica analoga a quella di un ordine del giorno da lei presentato in Assemblea nella giornata di ieri e respinto. Sostiene che, visto che i *data center* costituiranno una parte rilevante dell'industria italiana del futuro, è necessario che il Governo ed il Parlamento agiscano per tempo al fine di incentivarne la creazione e lo sviluppo.

Dichiara, quindi, di sottoscrivere l'emendamento in esame, sottolineando che occorre iniziare a discutere altresì del collegamento tra l'energia ed i *data center*, sia quella che è loro necessaria per funzionare, sia quella da essi prodotta.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ghirra 5.24.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'emendamento Pavanelli 5.25 di cui è cofirmatario, dichiara che esso non è genericamente volto a garantire il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese private che sviluppano od usano sistemi di intelligenza artificiale, facendo specificamente riferimento alle classificazioni di rischio ed alle linee guida stabilite dal regolamento UE 2024/1689 al fine di garantire che le norme in materia di intelligenza artificiale siano interpretate in maniera univoca in favore del rispetto dei diritti umani, senza che residuino incertezze.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Pavanelli 5.25. nonché l'emendamento Santillo 5.26 e l'articolo aggiuntivo Pastorella 5.01.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore per la IX Commissione,* anche a nome della relatrice per la X Commissione, on. Colombo, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere contrario sull'emendamento Ghirra 6.1, sugli identici emendamenti Ascani 6.2 e Del Barba 6.3; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Ascani 6.4, Pastorella 6.5, 6.15 del Governo; invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Pastorella 6.6, Ascani 6.7, Pavanelli 6.8, Ascani 6.9, 6.10, 6.11, 6.12 e 6.13; esprime parere contrario sull'emendamento Pellegrini 6.14 per la parte ritenuta ammissibile.

Il Sottosegretario Alessio BUTTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Ghirra 6.1. nonché gli identici emendamenti Ascani 6.2 e Del Barba 6.3. Approvano gli identici emendamenti Ascani 6.4, Pastorella 6.5 e 6.15 del Governo *(vedi allegato 2)*.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Ascani 6.4, Pastorella 6.5 e 6.15 del Governo, gli emendamenti Pastorella 6.6, l'emendamento Ascani 6.7, Pavanelli 6.8, Ascani 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13 sono preclusi.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'emendamento Pellegrini 6.14, ne illustra le finalità consistenti nel prevedere il divieto di impiego di sistemi di intelligenza artificiale che possano offrire un servizio di autoaddestramento alle macchine impiegate per uso bellico. L'emendamento è quindi volto e prevenire che l'intelligenza artificiale possa rendere una realtà i cosiddetti *Terminator*, essendo indispensabile garantire un certo grado di controllo umano sull'addestramento e l'utilizzo di tali macchine.

Chiede, pertanto, se i relatori od il Governo sono disponibili ad una riformulazione dell'emendamento in esame oppure ad appoggiare un ordine del giorno in Assemblea in tal senso in cambio del suo ritiro.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pellegrini 6.14.

Beatriz COLOMBO (FDI), *relatrice per la X Commissione,* anche a nome del relatore per la IX Commissione, on. Caroppo, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 7, invita i rispettivi presentatori al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il Sottosegretario Alessio BUTTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Quartini 7.1, Pastorella 7.2, Del Barba 7.3, Peluffo 7.4, Aiello 7.5, Quartini 7.6, Del Barba 7.8, gli identici emendamenti Ascani 7.9 e Del Barba 7.10, nonché gli emendamenti Quartini 7.11 e Quartini 7.13.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), intervenendo sull'emendamento 7.14 di cui è cofirmatario, dichiara che la *ratio* della proposta emendativa è chiara, in quanto essa è volta ad imporre un comportamento già osservato da chi utilizza sistemi di intelligenza artificiale. Infatti, l'emendamento affronta una questione etica di particolare importanza laddove, ritenendo indispensabile un approccio attento del legislatore in materia, introduce un preciso obbligo di legge circa il rinvio a contatti e riferimenti di strutture sanitarie pubbliche competenti nel caso in cui i sistemi di intelligenza artificiale utilizzati in ambito sanitario ed i relativi algoritmi rilevino contenuti correlati a condizioni di fragilità fisica o psicologica degli utenti.

Sostiene che sia indispensabile la supervisione umana, la quale deve essere facili-

tata dalla legge. Infatti, se i sistemi di intelligenza artificiale non saranno normati bene c'è il rischio che essi possano offrire consigli errati in materia sanitaria. Sottolinea che da questo rischio discende il rinvio ai contatti ed ai riferimenti di strutture sanitarie pubbliche competenti operato dall'emendamento.

Il Sottosegretario Alessio BUTTI rileva che quello in esame è un tema estremamente delicato, in quanto l'emendamento Cappelletti 7.14 apre un dibattito etico probabilmente insormontabile, dal momento che occorre chiedersi chi addestri tali algoritmi, quali dati vengano utilizzati, chi si assume la responsabilità di intervenire sulle condizioni di fragilità fisica e psicologica degli utenti. Nel porre tali dilemmi, fa presente la contrarietà del Ministero della Salute, oltre che la propria, ad un intervento normativo nella direzione indicata dall'emendamento in discussione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Sportiello 7.14 e 7.15.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore per la IX Commissione,* anche a nome della relatrice per la X Commissione, on. Colombo, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 8, esprime parere contrario sull'emendamento Ghirra 8.1, sugli identici emendamenti Del Barba 8.2 e 8.3, sugli emendamenti Quartini 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 e Ghirra 8.8; esprime parere favorevole sull'emendamento Pastorella 8.10; esprime parere contrario sugli emendamenti Pastorella 8.11 e Ascani 8.12.

Il Sottosegretario Alessio BUTTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Ghirra 8.1, gli identici emendamenti Del Barba 8.2 e 8.3, gli emendamenti Quartini 8.4, 8.5, 8.6 e Quartini 8.7, nonché Ghirra 8.8. Approvano l'emendamento Pastorella 8.10 *(vedi allegato 2)* e respingono gli emendamenti Pastorella 8.1. e Ascani 8.12.

Beatriz COLOMBO (FDI), *relatrice per la X Commissione,* anche a nome del relatore per la IX Commissione, on. Caroppo, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 9, esprime parere contrario sull'emendamento Fede 9.1 e sull'articolo aggiuntivo Iaria 9.01.

Il Sottosegretario Alessio BUTTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Fede 9.1 e l'articolo aggiuntivo Iaria 9.01.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore per la IX Commissione,* anche a nome della relatrice per la X Commissione, on. Colombo, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 10, esprime parere contrario sugli emendamenti Del Barba 10.1, Quartini 10.2 e 10.3, Ascani 10.4, Sportiello 10.5 e Sportiello 10.6 nonché sull'articolo aggiuntivo Quartini 10.01.

Il Sottosegretario Alessio BUTTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Del Barba 10.1, Quartini 10.2 e 10.3, Ascani 10.4, Sportiello 10.5 e 10.6 nonché l'articolo aggiuntivo Quartini 10.01.

Beatriz COLOMBO (FDI), *relatrice per la X Commissione,* anche a nome del relatore per la IX Commissione, on. Caroppo, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, di tutte proposte emendative riferite all'articolo 11.

Il Sottosegretario Alessio BUTTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Tucci 11.2 e Ghirra 11.3, gli identici emendamenti Pe-

luffo 11.4 e Del Barba 11.5, gli emendamenti Peluffo 11.6, Ghirra 11.7, Casu 11.8, Pastorella 11.9, Ghirra 11.10, Peluffo 11.11, nonché gli identici emendamenti Ascani 11.12 e Del Barba 11.13, gli emendamenti Del Barba 11.14, Ghirra 11.15, Barzotti 11.16, Aiello 11.17 e 11.18., Barzotti 11.19, Aiello 11.20, Barzotti 11.21, Ghirra 11.22, Peluffo 11.23, Ghirra 11.24, Ascani 11.25 e Del Barba 11.26.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 11.27, fa presente come lo stesso insista su una tematica delicata che il proprio gruppo ha evidenziato durante l'esame del presente provvedimento presso il Senato. In particolare, sottolinea come la questione dell'impatto dell'IA sulla gestione del lavoro non sia da sottovalutare in quanto afferente alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo. Fa presente che l'emendamento in esame mira a mantenere in capo al datore di lavoro, pubblico o privato, la responsabilità della gestione dei rapporti di lavoro, anche nei casi in cui l'IA sia coinvolta nei processi lavorativi.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Peluffo 11.27, Carotenuto 11.28, Barzotti 11.29, 11.30 e 11.31, Carotenuto 11.32 e 11.33, Barzotti 11.34, Tucci 11.35, Cappelletti 11.36 nonché l'articolo aggiuntivo Barzotti 11.01.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, invita i relatori ad esprimere il parere sulle proposte emendative relative all'articolo 12.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore per la IX Commissione*, anche a nome della collega Colombo, relatrice per la X Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 12.

Il sottosegretario Alessio BUTTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Casu 12.1, gli identici emendamenti Peluffo 12.2 e Del Barba 12.3, nonché gli emendamenti Aiello 12.4, Ghirra 12.5, Barzotti 12.6 e 12.7.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 12.8, fa presente che anche quest'ultimo insiste su una tematica delicata evidenziata dal proprio gruppo durante l'esame del presente provvedimento presso il Senato. Rammenta come l'articolo 12 rechi disposizioni in materia di Osservatorio sull'adozione di sistemi di IA nel mondo del lavoro e fa presente che l'emendamento in esame ha come obiettivo includere le organizzazioni sindacali e datoriali tra i membri del menzionato Osservatorio. Ricorda come nel documento finale, approvato all'unanimità dalla X Commissione, relativo all'indagine conoscitiva – svolta in seno alla stessa – in materia di IA, si menzionasse tra gli interventi necessari proprio il coinvolgimento delle parti sociali nella gestione dei processi lavorativi influenzati dall'IA. Conclude, auspicando una riflessione da parte di maggioranza e Governo sul punto.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento Peluffo 12.8, si associa alle parole del collega precedentemente intervenuto sottolineando la delicatezza della tematica sollevata. Evidenzia che il rapporto tra il mondo del lavoro e l'avvento dell'IA è un argomento critico che si pone con prepotenza all'attenzione di cittadini e decisori pubblici. Fa presente come, alla luce dell'esperienza cinese e statunitense, si dovrebbe riflettere con molta attenzione su come l'IA sta rivoluzionando la nostra società e bisognerebbe intervenire con misure effettive, tra le quali, ad esempio, l'introduzione nelle scuole primarie dello studio dell'IA. Sottolinea che escludere le parti sociali, ovvero chi rappresenta il mondo del lavoro, dal menzionato Osservatorio sia una scelta sbagliata per il bene del Paese e di migliaia di lavoratori la cui professione è minacciata dall'avvento dell'IA. Si rammarica del fatto che maggioranza e Governo non abbiano fatto alcuno sforzo in questa direzione.

Francesca GHIRRA (AVS), dichiarando di voler sottoscrivere l'emendamento Pe-

luffo 12.8, rileva come sia fondamentale prevedere la partecipazione delle parti sociali nel menzionato Osservatorio, alla luce delle preoccupazioni che l'avvento dell'IA nel mondo del lavoro trascina con sé. Invita il Governo ad un accantonamento dell'emendamento in esame al fine di una maggiore riflessione che possa garantire a tanti lavoratori forme di tutela adeguate.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Peluffo 12.8 e Del Barba 12.9, gli identici emendamenti Ascani 12.10 e Del Barba 12.11 nonché gli emendamenti Carotenuto 12.12 e Ascani 12.13.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, invita i relatori ad esprimere il parere sulle proposte emendative relative all'articolo 13.

Beatriz COLOMBO (FDI), *relatrice per la X Commissione*, anche a nome del collega Caroppo, relatore per la IX Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 13, e propone l'accantonamento dell'emendamento D'Orso 13.8.

Il sottosegretario Alessio BUTTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento D'Orso 13.8.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Ascani 13.1 e Del Barba 13.2, nonché gli emendamenti Appendino 13.3, D'Orso 13.4, Pastorella 13.6 e Peluffo 13.7.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 13.9, esprime rammarico sulla palese indisponibilità da parte del Governo e della maggioranza di andare incontro alle richieste delle opposizioni, al fine di addivenire ad una composizione delle diverse esigenze e vedute. Fa presente come l'emendamento in oggetto insista su un tema delicato come quello del diritto d'autore minacciato dall'avvento dell'IA. In particolare, rileva che l'obiettivo dell'emendamento consiste nel fornire una forma di tutela effettiva ai lavoratori che operano nel settore audiovisivo maggiormente colpito dall'utilizzo distorsivo degli strumenti di IA. Confida in un ripensamento da parte di maggioranza e Governo e, dunque, in un accantonamento.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento Ghirra 13.9, si associa alle parole della collega precedentemente intervenuta, evidenziando come il settore cinematografico e, più in generale, quello audiovisivo sia fortemente minacciato dall'avvento dell'IA. Rileva come vada tutelata la *privacy* degli attori, degli individui e di tutti gli addetti ai lavori in quanto gli effetti distorsivi dell'IA potrebbero creare gravi conseguenze in termini di garanzia dei diritti fondamentali della persona. Conclude ribadendo come sussista, in questa tematica, un'esigenza di trasparenza intercettata dall'emendamento in esame, di cui sottolinea l'importanza.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ghirra 13.9 e D'Orso 13.10 nonché gli articoli aggiuntivi Cavo 13.01, D'Orso 13.02 e Ferrara 13.03.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, invita i relatori ad esprimere il parere sulle proposte emendative relative all'articolo 14.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore per la IX Commissione*, anche a nome della collega Colombo, relatrice per la X Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 14.

Il sottosegretario Alessio BUTTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Peluffo 14.1, di cui è cofirmatario, sottolinea come l'emendamento in esame miri a superare la genericità dell'articolo 14 che

insiste sul delicato tema dell'utilizzo dell'IA nel settore della pubblica amministrazione. Preliminarmente, rileva come l'IA costituisca per tutte le p.a. e, in particolare, per gli enti locali, un'enorme opportunità in termini di implementazione dei principi di efficienza e buon andamento – previsti tra le altre cose dalla Costituzione. Evidenzia che l'emendamento in oggetto ha come obiettivo quello di uniformare la legislazione contenuta nel provvedimento in esame alla giurisprudenza amministrativa, ormai granitica sul tema fin dalle pioniere sentenze del Consiglio di Stato del 2019. Rammenta come queste ultime, intervenute nell'avversata questione dell'assegnazione mediante algoritmo dei docenti da parte del MIUR, fissino nel prisma della c.d. « legalità algoritmica » due principi fondamentali: quello della non esclusività della decisione algoritmica e quello dell'imputabilità della decisione automatizzata all'organo titolare del potere. Fa presente che l'emendamento in esame si inserisca principalmente all'interno dell'ambito di applicazione del secondo principio. Per tali motivi, auspica un ripensamento da parte di Governo e maggioranza per evitare derive tecnocratiche.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Peluffo 14.1, Cavo 14.2, gli identici emendamenti Ascani 14.3 e Del Barba 14.4, l'emendamento Alifano 14.7, nonché gli articoli aggiuntivi Pavanelli 14.01 e Ghirra 14.02.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, invita i relatori ad esprimere il parere sulle proposte emendative relative all'articolo 15.

Beatriz COLOMBO (FDI), *relatrice per la X Commissione*, anche a nome del collega Caroppo, relatore per la IX Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 15, ad eccezione dell'emendamento Pastorella 15.2 sul quale invita la presentatrice al ritiro ai fini della successiva presentazione in Assemblea di un apposito ordine del giorno in tale direzione.

Il sottosegretario Alessio BUTTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), ritira l'emendamento a sua prima firma 15.2.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Cavo 15.1, Peluffo 15.3 e 15.4, Ascari 15.5, gli identici emendamenti Del Barba 15.6 e Ascani 15.7, gli emendamenti Ascari 15.8, 15.9 e 15.10, Cafiero De Raho 15.11, gli identici articoli aggiuntivi Ascani 15.01 e Del Barba 15.02, nonché gli articoli aggiuntivi Caso 15.04, Santillo 15.05, Ilaria Fontana 15.06 e 15.07, nonché Morfino 15.09.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore per la IX Commissione,* anche a nome della relatrice per la X Commissione, on. Colombo, invita i rispettivi presentatori al ritiro degli identici emendamenti Ascani 16.1 e Iaria 16.2, esprimendo altrimenti parere contrario.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Peluffo 16.3 ed invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Ascani 16.4 e Iaria 16.6, nonché dell'emendamento Pavanelli 16.7 e dell'articolo aggiuntivo Ascani 16.01.

Il sottosegretario Alessio BUTTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Ascani 16.1 e Iaria 16.2. Approvano l'emendamento Peluffo 16.3 *(vedi allegato 2)*, e, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Ascani 16.4 e Iaria 16.6, nonché l'emendamento Pavanelli 16.7 e l'articolo aggiuntivo Ascani 16.01.

Beatriz COLOMBO (FDI), *relatrice per la X Commissione*, anche a nome del relatore per la IX Commissione, on. Caroppo, invita i rispettivi presentatori al ritiro degli emendamenti, esprimendo altrimenti parere contrario su tutte le proposte emendative relative all'articolo 17.

Il sottosegretario Alessio BUTTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Ascani 17.1 e Del Barba 17.2.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore per la IX Commissione,* anche a nome della relatrice per la X Commissione, on. Colombo, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative relative all'articolo 18.

Il sottosegretario Alessio BUTTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Ghirra 18.1 e gli identici emendamenti Ascani 18.2 e Del Barba 18.3.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Colucci Alfonso 18.01, di cui è cofirmatario, ne illustra le finalità, sottolineando l'importanza di prevedere dei controlli più attenti sul corretto funzionamento dei sistemi di identificazione biometrica utilizzati sul territorio italiano, in quanto gli errori dai medesimi generati rischiano di arrecare gravi disagi nella vita dei cittadini. Nel ribadire l'esigenza di dedicare maggiore attenzione al tema in questione, come peraltro richiesto anche dalle numerose associazioni impegnate nella tutela dei diritti digitali dei cittadini operanti nel Paese, chiede l'accantonamento della proposta emendativa in esame, rivolgendo un appello al rappresentante del Governo affinché svolga un'ulteriore valutazione al riguardo.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Colucci Alfonso 18.01, di cui è cofirmataria, fa presente come, ad oggi, siano numerose le piattaforme che impiegano sistemi di identificazione biometrica per consentire l'accesso da parte degli utenti. Richiama, tuttavia, l'attenzione dei colleghi sugli errori che spesso tali sistemi generano e sulla gravità dei danni che tali errori possono generare a carico degli utenti. Nel ribadire l'importanza di dedicare una maggiore attenzione al tema, reitera la richiesta di definire una normativa che regoli l'utilizzo delle tecnologie in questione e che limiti gli abusi e le discriminazioni che la medesima rischia di generare.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, prende atto della contrarietà dei relatori all'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Colucci Alfonso 18.01.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Colucci Alfonso 18.01.

La seduta, sospesa alle 16, riprende alle 16.05.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Ascani 18.02.

Beatriz COLOMBO (FDI), *relatrice per la X Commissione*, anche a nome del relatore per la IX Commissione, on. Caroppo, invita i rispettivi presentatori al ritiro degli emendamenti, esprimendo altrimenti parere contrario su tutte le proposte emendative relative all'articolo 19.

Il sottosegretario Alessio BUTTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Ascani 19.1, Pavanelli 19.2, Iaria 19.3, Cappelletti 19.4, Appendino 19.6, Sergio Costa 19.7, Auriemma 19.8, Ascani 19.9, Aiello 19.11, Francesco Silvestri 19.12, Ilaria Fontana 19.13, Orrico 19.14 e Ferrara 19.15.

Andrea CASU (PD-IDP) chiede di aggiungere la propria firma a tutti gli emendamenti della collega Ghirra.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Ghirra 19.16 e l'articolo aggiuntivo Ascani 19.01.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore per la IX Commissione,* anche a nome della relatrice per la X Commissione, on. Colombo, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative relative all'articolo 20.

Il sottosegretario Alessio BUTTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ascani 20.1, Pastorella 20.2, Ghirra 20.5, gli identici emendamenti Ascani 20.6, Auriemma 20.7 e Del Barba 20.8, nonché l'emendamento Ghirra 20.9.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 20.10, ne illustra le finalità, facendo presente come lo stesso intenda rispondere alle esigenze emerse nel corso delle audizioni svolte dalle Commissioni sul tema. Sottolinea, in particolare, la necessità di non sottovalutare i benefici che il coinvolgimento delle autorità richiamate nella proposta emendativa in esame può generare a favore dei cittadini e, in particolare, dei minori. Nell'insistere affinché si svolga un'ulteriore valutazione al riguardo, chiede ai relatori e al Governo di mutare parere sulla proposta emendativa in esame.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pavanelli 20.10, Tucci 20.11 e Caso 20.12, nonché l'articolo aggiuntivo Colucci Alfonso 20.01.

Beatriz COLOMBO (FDI), *relatrice per la X Commissione*, anche a nome del relatore per la IX Commissione, on. Caroppo, invita i rispettivi presentatori al ritiro degli emendamenti, esprimendo altrimenti parere contrario su tutte le proposte emendative relative all'articolo 21.

Il sottosegretario Alessio BUTTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Pastorella 21.1 e gli identici emendamenti Ascani 21.2 e Del Barba 21.3.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore per la IX Commissione,* anche a nome della relatrice per la X Commissione, on. Colombo, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative relative all'articolo 22.

Il sottosegretario Alessio BUTTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Ascani 22.1 e Del Barba 22.2, nonché l'articolo aggiuntivo Pavanelli 22.01.

Beatriz COLOMBO (FDI), *relatrice per la X Commissione*, anche a nome del relatore per la IX Commissione, on. Caroppo, invita i rispettivi presentatori al ritiro degli emendamenti, esprimendo altrimenti parere contrario su tutte le proposte emendative relative all'articolo 23.

Il sottosegretario Alessio BUTTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Del Barba 23.1, Ascani 23.2, Peluffo 23.4, Pavanelli 23.6 e Ghirra 23.5.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 23.9, ne illustra le finalità, rilevando come la proposta emendativa in esame risulti condivisa da tutti i gruppi dell'opposizione. Censurando, inoltre, il comportamento dei colleghi della maggioranza e del Governo, ritiene necessario svolgere un maggiore confronto sul tema, anche al fine di comprendere quali siano le ragioni sottese alla contrarietà dei pareri espressi.

Fa presente, in particolare, come l'emendamento in esame non soltanto determinerebbe una maggiore apertura nei confronti delle imprese straniere, essendo le certificazioni in esso contemplate condivise a livello internazionale, ma garantirebbe anche un più elevato livello di sicurezza alle attività che le pubbliche amministrazioni svolgono impiegando i sistemi di intelligenza artificiale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Ascani 23.7, Del Barba 23.8 e Pavanelli 23.9 nonché l'emendamento Peluffo 23.11, gli articoli aggiuntivi Ascani 23.01 e 23.02 e Appendino 23.03.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore per la IX Commissione*, anche a nome della collega Colombo, relatrice per la X Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 24.

Il Sottosegretario Alessio BUTTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Ascani 24.1, gli identici emendamenti Ascani 24.2 e Del Barba 24.3, gli identici emendamenti Peluffo 24.4 e Del Barba 24.5, gli emendamenti Del Barba 24.6, Peluffo 24.7, Caso 24.8, Pavanelli 24.9 e Pastorino 24.11.

Andrea CASU (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Ascani 24.12, di cui è cofirmatario, sottolinea la rilevanza della tematica inerente alla formazione di tutti quei soggetti che si trovano a confrontarsi con le potenzialità dei sistemi di intelligenza artificiale. Sul punto, ricorda come la proposta in esame sia volta ad estendere la previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione in ambito AI, cui allo stato fa riferimento l'articolo 24, comma 2, lettera *f)* del disegno di legge, anche alle associazioni di categoria datoriali, limitandosi, di fatto, ad ampliare l'ambito applicativo di una disposizione normativa già contenuta nell'articolato, al fine di rafforzarne la portata.

Evidenzia, sul punto, come il tema della formazione già rientri a pieno titolo tra i compiti che oggigiorno svolgono le associazioni datoriali nell'ambito rispettivi settori del mondo socio-economico e ritiene, pertanto, che la modificazione che si intende apportare sia pienamente coerente con la *ratio* della disposizione contenuta nel disegno di legge.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) chiede di sottoscrivere l'emendamento Ascani 24.12.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ascani 24.12, nonché gli identici emendamenti Ascani 24.13 e Del Barba 24.14 e gli emendamenti Del Barba 24.15, Pastorella 24.16 e Ghirra 24.18.

Anna ASCANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Manzi 24.19, di cui è cofirmataria, sottolinea l'importanza del tema della formazione sulle questioni legate all'uso dei sistemi dell'intelligenza artificiale anche in ambito scolastico, in considerazione del fatto che uno dei passaggi fondamentali per valorizzare le potenzialità e mitigare i rischi connessi all'utilizzo di tale tecnologia è legato ad una corretta formazione della cittadinanza ad un suo uso consapevole. Proprio al fine di dare rilievo a tale aspetto, la proposta emendativa è volta a inserire, tra i principi di delega di cui all'articolo 24, un espresso riferimento alla necessità di prevedere percorsi di alfabetizzazione e formazione per il personale della scuola, destinati a fornire loro le conoscenze teoriche e tecniche necessarie per l'insegnamento e l'utilizzo consapevole delle nozioni di base dei processi che governano l'intelligenza artificiale. Fa presente, altresì, che, a tale scopo, sarebbe sufficiente ampliare il novero delle tematiche che caratterizzano i percorsi di formazione dei docenti, ai sensi di quanto già previsto dalla legge n. 107 del 2015.

Conclude, rappresentando di non comprendere le ragioni contrarie al parere contrario espresso in merito alla suddetta proposta emendativa, ove si consideri, in particolare, la sensibilità che ha caratterizzato la maggioranza e il Governo in merito a tale tematica.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Manzi 24.19, Ferrara 24.20, Caso 24.21, Ascani 24.22 nonché gli identici emendamenti Ascani 24.23, Alfonso Colucci 24.24 e Pavanelli 24.25.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), interviene sull'emendamento Iaria 24.26, di cui è cofirmatario, sottolineando la rilevanza del tema che tale proposta intende affrontare. Ricorda, in particolare, come il divieto di utilizzare sistemi di identificazione biome-

trica remota sia già disciplinato a livello generale dall'*AI Act*, con limitate deroghe, tassativamente individuate. Tale previsione contenuta a livello di normativa europea costituirebbe, a suo dire, titolo per introdurre una disposizione analoga nell'ambito dell'ordinamento interno.

Nondimeno, ritiene sarebbe necessario che su tale questione si svolga un dibattito serio e approfondito, che possa affrontare le diverse, delicate implicazioni legate a tale potenzialità applicativa dell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale, nella consapevolezza che, le esigenze di tutela della sicurezza devono sempre tener conto della necessità di garantire il diritto alla libertà e alla riservatezza dell'individuo.

Conclude raccomandando, pertanto, l'approvazione della suddetta proposta emendativa.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Iaria 24.26 e 24.27 nonché Caso 24.28.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento Iaria 24.29, di cui è cofirmataria, ricorda che tale proposta è volta a inserire tra i principi e criteri direttivi cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega conferita dall'articolo 24, la promozione e il potenziamento della partecipazione attiva dell'Italia allo sviluppo di standard internazionali per l'intelligenza artificiale. Al riguardo, pur ricordando come tale tematica sia già annoverata nell'ambito delle linee guida del Regolamento (UE) 2024/1689, reputa di fondamentale importanza che l'Italia continui ad avere un ruolo di primo piano anche nei consessi internazionali.

Ritiene, pertanto, che l'adozione, per la prima volta, di una disciplina di carattere generale in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale rappresenti la sede adatta a dare attuazione anche al principio affermato dall'emendamento in parola.

Invita, pertanto, il rappresentante del Governo a tenere nella dovuta considerazione le istanze espresse in questa sede dai membri della Commissione, assicurando così che l'adozione di un provvedimento su una tematica di tale rilevanza sia il frutto di un percorso decisionale che coinvolga in modo serio ed effettivo il Parlamento, in particolare a fronte di proposte che dovrebbero trovare un ampio consenso.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Iaria 24.29, Traversi 24.30, Peluffo 24.31 e 24.32, Ghirra 24.33, Giuliano 24.34, Alfonso Colucci 24.36, nonché gli articoli aggiuntivi Ascani 24.02 e Alifano 24.04.

Beatriz COLOMBO (FDI), *relatrice per la X Commissione*, anche a nome del collega Caroppo, relatore per la IX Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 25.

Il Sottosegretario Alessio BUTTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Caso 25.1.

Andrea CASU (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Benzoni 25.3 e Peluffo 25.4, di cui è cofirmatario, sottolinea l'importanza delle questioni che tali proposte intendono affrontare e richiama l'attenzione dei relatori e del Governo affinché valutino quantomeno un accantonamento, ove non sia possibile in questa sede esprimere un parere favorevole, di tutte le proposte emendative che intervengono sul tema del rapporto tra utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale e tutela del diritto d'autore e della proprietà intellettuale a garanzia, quindi, del lavoro prodotto da tutti i soggetti che operano nei diversi settori legati ad attività culturali e creative.

Fa presente, al riguardo, come le prospettive connesse ad un utilizzo sempre più massiccio dei sistemi di intelligenza artificiale fanno leva sulla possibilità di ricorrere ad un vasto patrimonio di contenuti che si tramutano in dati che vengono poi forniti sotto forma di materiale derivativo e generativo, perdendo così qualsiasi contatto con chi ha creato tali contenuti.

A tal fine, sottolinea come la proposta emendativa in parola intervenga su alcuni punti dirimenti, quali le eccezioni per scopo di ricerca, perimetrandone i confini, in quanto tale eccezione ha rappresentato l'*escamotage* per lo sfruttamento a fini commerciali di una mole notevole di dati; il consenso preventivo, necessario per l'utilizzo delle opere tutelate ai fini dell'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale; gli obblighi di trasparenza, con l'introduzione di registri esaustivi e pubblici relativi a tutte le opere tutelate utilizzate per lo sfruttamento dei suddetti sistemi e le clausole vessatorie, con la previsione della nullità della cessione *in toto* di dati sensibili e protetti.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) si associa alle considerazioni già svolte dal collega Casu, evidenziando come tali tematiche siano già affrontate a livello di normativa europea, e, pertanto, sussistono le basi giuridiche adeguate per intervenire su una questione di estrema rilevanza, quale quella della tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale.

Rappresenta, pertanto, come tale esigenza di tutela sottesa alla proposta emendativa in discussione dovrebbe rappresentare un aspetto di primaria importanza laddove si intenda promuovere un utilizzo corretto, trasparente e responsabile dell'intelligenza artificiale.

Fa presente, altresì, che la pur legittima aspirazione ad utilizzare, quale fonte di ispirazione, l'opera creativa altrui non può trasformarsi in una mera attività di plagio.

Invita, pertanto, i relatori ed il Governo a considerare un ripensamento in ordine al parere precedentemente espresso.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Benzoni 25.3 e Peluffo 25.4.

Andrea CASU (PD-IDP), nel manifestare il suo disappunto per la scelta della maggioranza di respingere gli identici emendamenti Benzoni 25.3 e Peluffo 25.4, chiede che si valuti l'accantonamento degli identici emendamenti Orfini 25.6 e Grippo 25.8. Fa presente, al riguardo, come tali emendamenti intendano sopprimere la disposizione del disegno di legge che consente l'accesso alle riproduzioni e alle estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati a cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell'estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, fermo restando quanto previsto dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.

Ricorda, come tali proposte perseguano comunque l'obiettivo di ricondurre ad un quadro di coerenza la disciplina che si intende adottare rispetto alla normativa relativa alla tutela del diritto d'autore, contemperando le esigenze connesse allo sfruttamento delle opportunità applicative dei sistemi di intelligenza artificiale con le doverose garanzie in materia di *copyright*, evitando, pertanto, di incidere con un'ulteriore forzatura su una tematica che già presenta profili di criticità.

Ciò posto, invita i relatori ed il Governo a valutare l'accantonamento delle suddette proposte emendative.

La Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Orfini 25.6 e Grippo 25.8, nonché gli emendamenti Pastorino 25.10, Caso 25.12, Ghirra 25.13, Orfini 25.22, Grippo 25.15, Caso 25.17, Amato 25.19, Caso 25.20 e 25.21, nonché gli articoli aggiuntivi Ascani 25.01, Grippo 25.02, 25.03, 25.05, 25.06 e 25.010 e Ascani 25.08 e 25.09.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore per la IX Commissione,* anche a nome della collega Colombo, relatrice per la X Commissione, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative relative all'articolo 26.

Il sottosegretario Alessio BUTTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Peluffo 26.1, Pastorella 26.2 e Del Barba 26.3, l'emendamento Ghirra 26.4 nonché gli iden-

tici emendamenti Ghirra 26.5 e Del Barba 26.6.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) illustra l'emendamento D'Orso 26.7, di cui è cofirmatario, specificando che esso è volto a configurare la nuova fattispecie di reato che il disegno di legge all'esame intende introdurre, concernente l'illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale, come reato di pericolo invece che come reato di danno. Fa infatti presente che come configurato dal testo il reato si consumerebbe solo qualora la condotta provochi un danno mentre si deve ritenere che il soggetto dovrebbe essere tutelato dal semplice pericolo, anche senza la sussistenza di danni. Specifica che in tal modo si responsabilizza maggiormente chi compie tali fatti considerando la condotta censurabile in modo più grave.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti D'Orso 26.7, Orfini 26.8, Del Barba 26.12, gli identici emendamenti Iaria 26.13 e Del Barba 26.14, nonché gli articoli aggiuntivi Ascani 26.01 e 26.02.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore per la IX Commissione*, anche a nome della collega Colombo, relatrice per la X Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Ghirra 28.1 mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Ascani 28.2 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*. Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento Ascani 28.3.

Il sottosegretario Alessio BUTTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ghirra 28.1.

Anna ASCANI (PD-IDP) dichiara di accettare la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 28.2. Osserva che, pur continuando a preferire la formulazione originale della sua proposta emendativa, non è fuori luogo esprimere comunque soddisfazione per il progressivo affermarsi di un principio – che auspica costituisca un solido precedente – che ritiene fondamentale: darsi una priorità in ambito nazionale ed europeo nello sviluppo tecnologico. Si dice conscia che al momento sia l'Italia che l'Europa non dispongono ancora di alcune sofisticate tecnologie e che quindi si trovano nella necessità di ricorrere a quelle di produzione esterna a loro. Invita però ad avere una visione più strategica e quindi a iniziare a pensare anche idonei strumenti normativi che rendano possibile raggiungere, in un futuro quanto più prossimo, tali obiettivi anche al fine di poter avere il pieno controllo, italiano ed europeo, degli strumenti tecnologici in questione.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che l'emendamento Ascani 28.2, come riformulato nei termini riportati in allegato, è stato sottoscritto da tutti i deputati del Gruppo PD-IDP delle Commissioni IX Trasporti e X Attività produttive.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ascani 28.2, come riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*, e respingono l'emendamento Ascani 28.3.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che, come da accordi intercorsi tra i gruppi, le Commissioni esamineranno le proposte emendative accantonate in una seduta da convocare martedì prossimo. I presidenti pertanto scriveranno al Presidente della Camera per chiedere un rinvio dell'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento, attualmente prevista per il prossimo lunedì 16 giugno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.

ALLEGATO 1

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.
C. 2316 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEI RELATORI

ART. 3.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e deve contribuire alla tutela del dibattito sociale e democratico nazionale.

3.15. *(Nuova formulazione)* Ghirra, Piccolotti.

ART. 4.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: L'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale da parte dei minori di anni quattordici nonché il conseguente trattamento dei dati personali richiedono il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.

*** 4.11.** *(Nuova formulazione)* Boscaini, Squeri, Pittalis.

*** 4.12.** *(Nuova formulazione)* Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Ascani, Bakkali, Barbagallo, Casu, De Micheli, Di Sanzo, Ghio, Gnassi, Morassut, Pandolfo, Peluffo.

*** 4.13.** *(Nuova formulazione)* Del Barba.

*** 4.14.** *(Nuova formulazione)* Pastorella, Grippo.

ALLEGATO 2

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.
C. 2316 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 5.

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole*: interazione uomo-macchina *aggiungere le seguenti*: , anche mediante l'applicazione della robotica,.

5.4. Squeri, Pittalis.

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* attività economiche *aggiungere le seguenti:* e di supporto al tessuto nazionale produttivo, costituito principalmente di microimprese e di piccole e medie imprese.

*** 5.5.** Casu, Ascani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

*** 5.6.** Del Barba.

ART. 6.

Sopprimere il comma 2.

**** 6.4.** Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

**** 6.5.** Pastorella, Grippo.

**** 6.15.** Il Governo.

ART. 8.

Al comma 5, sopprimere le parole: devono essere oggetto di approvazione da parte dei comitati etici interessati e.

8.10. Pastorella, Grippo.

ART. 16.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: senza obblighi ulteriori rispetto a quanto già stabilito a livello europeo ovvero dall'articolo 25 del presente provvedimento, e garantendo la protezione del segreto industriale delle imprese.

16.3. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Casu.

ART. 28.

Al comma 1, capoverso lettera z), *sostituire le parole:* e stranieri *con le seguenti:* o di Paesi appartenenti all'Unione europea. Sulla base dell'interesse nazionale e previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, può altresì partecipare a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati di Paesi della NATO ovvero di Paesi extraeuropei con i quali siano stati sottoscritti accordi di cooperazione o di partenariato per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale.

28.2. *(Nuova formulazione)* Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 55/2025: Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025. C. 2448 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 24

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 35

Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale. C. 2384 Governo (Parere alla VI Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 25

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 36

SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi. C. 308 Francesco Silvestri, C. 983 De Monte, C. 1700 Zanella, C. 1894 Gruppioni e C. 2336 Nazario Pagano *(Esame e rinvio)* 26

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge costituzionale C. 278 cost. Morassut, C. 514 cost. Barelli, C. 1241 cost. Morassut e C. 2001 cost. Giachetti, recanti « Modifiche agli articoli 114, 131 e 132 della Costituzione, concernenti l'istituzione della regione di Roma capitale della Repubblica » 34

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 12 giugno 2025. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 9.45.

DL 55/2025: Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025.

C. 2448 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, si congratula con il deputato Bof, che è stato chiamato a far parte del Comitato, rivolgendogli un augurio di buon lavoro.

Gianangelo BOF, *relatore*, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti, fa presente che il decreto-legge in esame si compone di due articoli.

L'articolo 1, comma 1, circoscrive al solo periodo d'imposta 2024 l'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 216 del 2023, prevedendo che la determinazione degli acconti dovuti ai fini IRPEF e relative addizionali per il periodo d'imposta 2025 sia effettuata assumendo quale imposta del periodo pre-

cedente quella ottenuta applicando le nuove aliquote e detrazioni per lavoro dipendente, introdotte dai primi due commi del medesimo decreto. Inoltre, per effetto delle medesime modifiche, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, del TUIR, è riconosciuta, per i redditi di lavoro dipendente, esclusi quelli di pensione, e per taluni redditi assimilati, fino a 15 mila euro, una detrazione pari a 1.955 euro rispetto a quella previgente di 1880 euro.

Il comma 2 incrementa di 245,5 milioni di euro, per l'anno 2026, il fondo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 886, della legge n. 207 del 2024. Con il citato comma 886 sono stati istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze due fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, destinati alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

Il comma 3 prevede la copertura finanziaria della modifica apportata alla disciplina degli acconti IRPEF per l'anno 2025. In particolare, viene stabilito che a tali oneri, valutati in 245,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo relativo alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso di cui all'articolo 1, comma 519, della legge n. 213 del 2023. Si prevede, altresì, che alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sempre pari a 245,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006.

Il comma 4 dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'aumento del sopra menzionato fondo di parte corrente, pari a 245,5 milioni di euro per l'anno 2026, prevedendo che si provveda mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

L'articolo 2 prevede che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è, dunque, vigente dal 24 aprile 2025.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento risulta riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia tributaria ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *e)* della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 2384 Governo.
(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, dopo essersi associato all'augurio rivolto dal presidente al deputato Bof, passa a illustrare il contenuto del provvedimento e, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti, fa presente che il provvedimento si compone di un solo articolo.

In particolare, rileva che al comma 1, la lettera *a)*, modificata in sede referente, ai numeri 1) e 2), novella l'articolo 1, commi 1 e 6, della legge 9 agosto 2023, n. 111 – recante la delega al Governo per la revisione del sistema tributario e i relativi termini di attuazione –, prorogando sia il termine di scadenza della delega per l'attuazione della riforma fiscale da 24 a 36 mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della citata legge, quindi al 29 agosto 2026, che il termine di scadenza per la predisposizione di decreti legislativi integrativi correttivi al 31 dicembre 2027. Segnalo che in entrambi i casi è fatto salvo il meccanismo di proroga automatica dei termini di delega in conseguenza della scadenza dei termini previsti per i pareri par-

lamentari sui relativi schemi di decreto legislativo.

Evidenzia poi che la lettera *b)* modifica il principio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, numero 5), della suddetta legge n. 111 del 2023, al fine di estendere la disciplina del trattamento dei debiti tributari, con riferimento al pagamento parziale o dilazionato dei tributi, anche a quelli regionali (oltre che locali) e alle diverse ipotesi disciplinate dal Codice della crisi d'impresa – non solo alla composizione negoziata, come nel testo vigente –, prevedendo l'introduzione di un'analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Per altro verso, sottolinea che la lettera *b-bis)*, inserita in sede referente, modifica tanto il principio di delega di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *a)*, numero 1), della suddetta legge, sostituendo il principio della « diminuzione dei limiti di giocata e vincita » con il criterio di « revisione » dei predetti limiti, al fine di consentire al Governo di rendere più elastico il sistema dei limiti di giocata e vincita, quanto il principio di delega di cui alla lettera *m)* del medesimo articolo 15, comma 2, al fine di consentire al Governo di dettare una disciplina organica e più efficace delle sanzioni penali e amministrative per le violazioni concernenti il gioco in generale e non solo quello a distanza, come invece previsto dal testo vigente.

Osserva poi che la lettera *c)* dispone che l'ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari vengano uniformati, in quanto compatibili, a quelli della magistratura ordinaria.

La lettera *c-bis)*, inserita in sede referente, proroga di ulteriori 12 mesi, portandolo al 31 dicembre 2026, il termine di cui all'articolo 21, comma 1, della suddetta legge n. 111 del 2023, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante la redazione di testi unici, al fine di coordinarlo con la proroga di cui alla lettera *a)*.

Passando ad analizzare i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di « sistema tributario e contabile dello Stato », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 giugno 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 15.45.

Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.
C. 308 Francesco Silvestri, C. 983 De Monte, C. 1700 Zanella, C. 1894 Gruppioni e C. 2336 Nazario Pagano.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una ampia ricognizione della materia, ivi incluse le iniziative assunte dalle regioni, dall'Unione europea e da diversi Paesi, si limita a ricordare che il tema della rappresentanza di interessi è stato già oggetto nelle passate legislature di altre proposte di legge, in qualche caso giunte ad uno stadio avanzato di esame, ma mai pervenute all'approvazione definitiva. Fa anche presente che la Camera dei deputati si è dotata, a partire dal 2017, di una sua specifica disciplina interna in materia.

Ricorda altresì che nel corso dell'attuale legislatura il tema è stato oggetto da parte della Commissione Affari costituzionali di un'indagine conoscitiva, deliberata l'8 marzo 2023 e conclusasi con l'approvazione all'unanimità di un documento conclusivo il 19

settembre scorso, dopo un ampio ciclo di audizioni che ha coinvolto principalmente professori universitari di diritto costituzionale e di diritto pubblico ed esperti della materia.

Nel rinviare al citato documento conclusivo per una dettagliata illustrazione degli esiti dell'indagine conoscitiva, richiama brevemente le principali questioni emerse, a cominciare dall'esigenza di una regolazione legislativa in materia che individui l'ambito soggettivo di applicazione e chiarisca le definizioni di « decisore pubblico », da un lato, e di « portatore di interessi » dall'altro lato. Con riferimento alle modalità di regolazione del fenomeno, è apparso « essenziale l'istituzione di un registro di portatori di interessi privati ». Per quanto riguarda l'individuazione dell'autorità di vigilanza, il documento conclusivo propone di affidare questa funzione al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituendo presso tale organo il richiamato registro dei portatori di interessi. Alla luce degli esiti dell'indagine conoscitiva inoltre l'apparato sanzionatorio dovrebbe essere « snello » e « potrebbe essere utilmente affiancato, ancorché non interamente sostituito, da adeguati incentivi ».

Passando al contenuto delle proposte al nostro esame, per la cui dettagliata illustrazione rinvio alla documentazione degli uffici, fa presente che esse all'articolo 1 individuano l'oggetto dell'intervento legislativo, pur con formulazioni diverse, nella disciplina dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi – qualificati come « particolari » dalle proposte di legge C. 308 e C. 983 –, intesa come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche (l'unica eccezione è rappresentata dall'A.C. 308, la quale definisce l'attività di rappresentanza come « concorrente » alla formazione delle decisioni pubbliche), nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e, per alcune di esse, con obbligo di lealtà e integrità verso queste ultime. Ricorda in proposito che la Relazione sullo stato di diritto 2024 della Commissione europea ha affrontato anche il tema della rappresentanza d'interessi nel contesto della lotta alla corruzione, evidenziando l'importanza della trasparenza nel settore. A tale proposito, la Relazione raccomanda di introdurre una normativa in materia di *lobbying* e per l'istituzione di un registro operativo delle attività dei rappresentanti di interessi.

I princìpi che ispirano la disciplina introdotta dalle proposte di legge sono quelli di trasparenza, pubblicità e partecipazione democratica ai processi decisionali. Le proposte C. 308, C. 1700 e C. 1894 prevedono anche il principio di conoscibilità dei processi decisionali, mentre l'A.C. 2336 cita anche i principi del pluralismo e della valorizzazione delle competenze tecniche.

Tra le finalità esplicitate dalle proposte di legge segnala quelle di:

garantire la trasparenza dei processi decisionali (presente in tutte le proposte di legge; la proposta di legge C. 983 specifica che « la trasparenza dei processi decisionali » deve essere garantita « con particolare riferimento all'identità dei soggetti che influenzano o tentano di influenzare tali processi in qualità di interessi particolari propri della società civile »);

assicurare la conoscibilità dei soggetti che influenzano i processi decisionali e agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni (presente in tutte le proposte di legge ad eccezione della proposta di legge C. 983);

assicurare ai decisori pubblici una ampia base informativa sulla quale fondare le proprie scelte (presente in tutte le proposte di legge; la proposta di legge C. 983 specifica che l'« ampia base informativa » deve essere il risultato di un « procedimento inclusivo »; la proposta di legge C. 2336 finalizza l'acquisizione di un'ampia base informativa a « una migliore valutazione dell'impatto sociale, economico e amministrativo della decisione pubblica »);

favorire la partecipazione ai processi decisionali sia dei cittadini sia dei rappresentanti di interessi (presente in tutte le proposte di legge; in particolare la proposta di legge C. 983 fa riferimento alla rimozione di « ogni forma di ostacolo alla par-

tecipazione paritaria, nel processo decisionale, della società civile e della rappresentanza degli interessi socialmente legittimati » mentre la proposta di legge C. 2336 fa riferimento alla « ordinata partecipazione ai processi decisionali »).

Tutte le proposte di legge recano all'articolo 2 una serie di definizioni tra cui anche quella di « decisori pubblici », presso i quali i rappresentanti di interessi svolgono l'attività di relazione oggetto di disciplina da parte dell'intervento normativo. Segnala a tale proposito che la proposta di legge C. 983 utilizza una definizione generale di « decisore pubblico » alla quale accompagna poi l'indicazione di alcune specifiche figure. In questo si differenzia dalle altre proposte di legge, le quali invece contengono tutte un elenco tassativo di soggetti identificati come « decisori pubblici ».

In particolare, in base all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della proposta di legge C. 983 per « decisori pubblici » si intendono « coloro che, in ragione del proprio ufficio pubblico, concorrono alle decisioni pubbliche, e altresì il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri, i viceministri, i sottosegretari di Stato, i vertici degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, dei viceministri e dei sottosegretari di Stato, i titolari degli incarichi di funzione dirigenziale generale nonché i membri del Parlamento ».

Le altre proposte di legge condividono l'inclusione nella definizione di « decisori pubblici » dei seguenti soggetti:

i membri del Parlamento e del Governo;

i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali;

i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti;

gli organi di vertice degli enti pubblici statali;

i rappresentanti di province, città metropolitane e comuni.

Quanto alle altre figure, la proposta C. 1700 equipara ai decisori pubblici anche i responsabili degli uffici di diretta collaborazione degli organi indicati (Parlamento, Governo, Presidenti e sindaci di enti territoriali, Presidenti delle autorità indipendenti, organi di vertice degli enti pubblici statali). Essa include inoltre gli organi di vertice delle società e imprese pubbliche o a partecipazione pubblica e i titolari degli incarichi di vertice degli enti territoriali e degli altri enti pubblici. La proposta C. 2336 invece include gli organi di vertice degli enti pubblici statali, regionali e locali. Infine, la proposta C. 308 include gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei membri del Governo, dei presidenti delle regioni e delle province, dei sindaci delle città metropolitane e dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti, nonché dei membri delle rispettive giunte: essa include anche i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i titolari degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente.

Segnala che soltanto le proposte C. 1700 (articolo 8, comma 3) e C. 2336 (articolo 2, comma 2) specificano che nell'ambito della propria autonomia, gli organi costituzionali tra cui Camera e Senato adottano le disposizioni necessarie a dare attuazione ai principi della legge con riferimento alla propria attività istituzionale.

Quanto alla definizione di rappresentanti di interessi (la sola proposta di legge C. 983 aggiunge alla definizione l'attributo « particolari »), per tutte le proposte di legge si tratta di coloro che rappresentano interessi, anche di natura non economica presso i decisori pubblici. La proposta di legge C. 983 qualifica gli interessi anche come « socialmente legittimati » mentre le proposte di legge C. 308 e C. 1894 precisano che tali interessi devono essere leciti. Tutte le proposte condividono il fatto che i rappresentanti di interessi agiscono per promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o per incidere su processi decisionali pubblici in corso. Fa presente che nella definizione di rappresentanti di interessi sono inclusi anche i soggetti che svolgono per

conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi.

Segnala inoltre che tutte le proposte di legge, ad eccezione dell'A.C. 308, recano una definizione di « portatori di interessi », identificandoli – pur con alcune differenze – con i soggetti che affidano ad altri l'incarico di svolgere l'attività di rappresentanza.

Dall'ambito di applicazione della normativa in materia di rappresentanza di interessi sono escluse alcune categorie di soggetti e attività (articolo 3 delle proposte di legge C. 308, C. 1700, C. 1894 e C. 2336, articolo 4, comma 6 dell'A.C. 983). In particolare, sono esclusi i seguenti soggetti:

giornalisti e funzionari pubblici: tutte le proposte (tranne l'A.C. 983) escludono i giornalisti e i funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici inerenti alla loro professione o funzione;

rapporti per raccolta di dichiarazioni destinate alla pubblicazione: tutte le proposte (tranne l'A.C. 983) escludono chi intrattiene rapporti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione. La proposta di legge C. 2336 amplia l'esclusione anche a chi collabora con i decisori pubblici per attività di segreteria, legislativa o comunicazione, includendo il personale dei gruppi parlamentari;

rappresentanti di governi e partiti stranieri: tutte le proposte (tranne l'A.C. 983) escludono i rappresentanti di governi e partiti politici di Stati stranieri. La proposta di legge C. 2336 amplia l'esclusione a organizzazioni intergovernative, agenzie e pubbliche autorità di Stati stranieri, salvo il caso in cui siano rappresentate da soggetti giuridici;

confessioni religiose: l'A.C. 1700, l'A.C. 1894 e l'A.C. 2336 escludono i rappresentanti delle confessioni religiose riconosciute;

partiti, movimenti e gruppi politici: tutte le proposte (tranne l'A.C. 983) escludono l'attività svolta da partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;

ANAC: l'A.C. 308 prevede una esclusione specifica per l'Autorità nazionale anticorruzione, nei cui riguardi è vietato lo svolgimento di attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

Come già anticipato, fa notare che sono escluse dall'ambito di applicazione della normativa anche alcune attività:

segreto di Stato e altre forme di segreto: le proposte C. 308, C. 1700 e C. 1894 escludono rapporti, oggetti e notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle norme sul segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale. La proposta C. 983, all'articolo 11, esclude dall'applicazione delle disposizioni i processi decisionali aventi carattere di urgenza o volti all'adozione di atti coperti da segreto di Stato;

comunicazione istituzionale: le proposte C. 308, C. 1700 e C. 1894 escludono l'attività di comunicazione istituzionale come definita dalla normativa vigente. Tutte le proposte (tranne l'A.C. 983) escludono le comunicazioni rese in sedute e audizioni di Commissioni parlamentari o consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali;

processi decisionali con protocolli d'intesa: tutte le proposte (tranne l'A.C. 983) escludono l'attività di rappresentanza svolta in processi decisionali che si concludono con protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione;

attività di rappresentanza svolta da enti pubblici, sindacati e associazioni imprenditoriali: l'A.C. 308 e l'A.C. 1894 escludono l'attività di rappresentanza svolta da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali nell'ambito dei processi decisionali connessi alla contrattazione; l'A.C. 1700 ricalca la medesima imposta-

zione, ma senza specificare la connessione con la contrattazione, mentre l'A.C. 2336 esclude genericamente le organizzazioni sindacali dall'ambito di applicazione della normativa.

Quanto agli strumenti per la regolamentazione, fa presente che tutte le proposte di legge al nostro esame prevedono all'articolo 4 l'istituzione di un registro dei soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi, identificando l'organismo competente alla sua tenuta nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) (A.C. 2336) o nell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) (tutte le altre proposte).

Nelle proposte si possono individuare alcuni tratti comuni nella disciplina del registro quali:

l'obbligatorietà dell'iscrizione da parte dei rappresentanti di interessi (nell'A.C. 2336, all'articolo 4, comma 4, è precisato che tale obbligo è valido qualora l'attività sia svolta professionalmente e in maniera continuativa, diversamente, ai sensi del comma 5, è comunque possibile l'iscrizione volontaria);

l'articolazione del registro in sezioni distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori (assente nelle proposte di legge C. 2336 e C. 983 nella quale, però, è comunque previsto l'obbligo di comunicare gli interessi che si intendono rappresentare e i potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza);

l'indicazione dei dati riportati sul registro, ossia: i dati identificativi del soggetto (persona fisica o giuridica) che svolge l'attività di rappresentanza di interessi; i dati identificativi del soggetto per conto del quale si svolge l'attività di rappresentanza di interessi; le risorse umane ed economiche destinate dal rappresentante di interessi allo svolgimento della propria attività (non previsto dalle proposte di legge C. 1894 e C. 2336).

Le proposte in esame all'articolo 4 contengono disposizioni analoghe anche per quel che concerne l'individuazione di una serie di categorie di persone che non possono iscriversi al registro, vale a dire:

minorenni;

decisori pubblici, definendo durata e tempistiche diverse dell'incompatibilità all'iscrizione;

titolari di incarichi individuali: tutte le proposte prevedono l'incompatibilità per i titolari di incarichi individuali come esperti (ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) o personale estraneo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303), con tempistiche variabili;

iscritti all'ordine dei giornalisti salvo l'A.C. 983;

dirigenti di partiti o movimenti politici, definendo durata e tempistiche diverse dell'incompatibilità all'iscrizione;

coloro che non godono dei diritti civili e politici o sono interdetti dai pubblici uffici;

condannati in via definitiva, per determinati reati, con variazioni nei tipi di reati e nella gravità della pena;

coloro che esercitano funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici economici e società partecipate;

titolari di incarichi di funzione dirigenziale: l'A.C. 1700 e l'A.C. 2336 prevedono l'incompatibilità per i titolari di incarichi di funzione dirigenziale conferiti da amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per tutta la durata del loro incarico.

Segnala che l'A.C. 1894 prevede infine tre ulteriori cause di incompatibilità: non possono iscriversi al Registro gli iscritti ad

altri albi professionali che non risultino sospesi; i legali rappresentanti, i lavoratori subordinati o chi svolge funzioni di direzione per uno dei soggetti portatori di interesse; chi è legato a una pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro o di servizio.

Le proposte di legge C. 308, C. 1700 e C. 2336, nei rispettivi articoli 5, pongono in capo a ciascun rappresentante di interessi l'obbligo di tenere ed aggiornare con cadenza periodica una propria agenda degli incontri con i decisori pubblici. I dati dell'agenda sono inseriti, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione. Nell'agenda, per ciascun incontro, è riportata la sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell'incontro. L'agenda è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro.

Tutte le proposte di legge individuano alcuni obblighi e diritti in capo agli iscritti al registro. Per quel che concerne gli obblighi, la proposta C. 983 specifica all'articolo 4, comma 7, che il rappresentante di interessi si impegni al loro rispetto « per iscritto ». Le altre proposte di legge vietano, invece, per i rappresentanti di interessi di corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre rilevanti utilità a rappresentanti del Governo né ai partiti, movimenti e gruppi politici o a loro ovvero ai decisori pubblici. È altresì stabilito da tutte le proposte di legge in esame l'obbligo per ciascun rappresentante di interessi di predisporre una relazione sull'attività dell'anno precedente, indicando, in particolare, le attività svolte, le risorse umane ed economiche impegnate, i decisori contattati ed eventuali criticità rilevate. Anche l'autorità di controllo è tenuta a redigere, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sull'attività di rappresentanza, nel quale possono essere segnalate eventuali criticità e formulate proposte.

Per quanto riguarda i diritti, tutte proposte di legge in esame, ad esclusione dell'A.C. 308, dettagliano in una norma le facoltà riconosciute ai rappresentanti di interessi iscritti nel Registro:

presentare ai decisori pubblici proposte, richieste, studi, ricerche e documenti, suggerimenti e altro per concorrere alla formazione della decisione pubblica;

accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici e acquisire documenti relativi a processi decisionali su atti normativi e regolamentari;

contribuire alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) riguardante gli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti interministeriali, i disegni di legge di iniziativa governativa (non previsto dall'A.C. 1700);

presentare informative o chiedere di essere sentito dal decisore pubblico, il quale, in caso non intenda intraprendere il confronto, ha l'obbligo di comunicare la motivazione del proprio rifiuto (disposto nel solo A.C. 1894, articolo 7, comma 1, lettera *c)*);

partecipazioni alle consultazioni pubbliche disposte dalle autorità indipendenti e accesso alla documentazione indispensabile per la partecipazione alla consultazione (nel solo A.C. 983, articolo 6, comma 1, lettera *d)*).

Le forme e le modalità di esercizio di tali facoltà sono rimesse a provvedimenti delle singole amministrazioni dello Stato, delle regioni e delle province autonome, nonché delle autorità indipendenti, limitatamente alle attività di regolazione.

La sola proposta di legge C. 983, all'articolo 7, contiene una disciplina espressa relativa agli obblighi in capo ai decisori pubblici. In particolare, è stabilito che l'AGCM con proprio regolamento individui i decisori pubblici che entro il 30 gennaio di ogni anno devono presentare una relazione concernente gli incontri avuti con gli iscritti nel registro descrivendone il tema e

gli argomenti, fatti salvi quelli coperti dal segreto commerciale ai sensi del codice della proprietà industriale. Il decisore pubblico ha altresì il dovere di garantire l'accesso a chiunque ne faccia richiesta della documentazione trasmessa in occasione dell'incontro. Infine, il decisore ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità qualora ritenga violate le disposizioni previste nella proposta di legge.

Le proposte di legge C. 308 (articolo 9), C. 1700 (articolo 10) e C. 1894 (articolo 9) inseriscono, invece, nella disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi una disposizione che regolamenta in modo unitario la procedura di consultazione che ciascun decisore pubblico può indire qualora intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale. In base a tale disciplina la notizia della procedura di consultazione deve essere pubblicata nel registro, in particolare nella parte aperta alla pubblica consultazione e inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto di esso nella parte ad accesso riservato del medesimo registro. I rappresentanti di interessi possono partecipare alla consultazione esclusivamente tramite accesso alla parte riservata del Registro e la partecipazione si realizza mediante l'invio di valutazioni o proposte sullo schema dell'atto. Il decisore pubblico dà conto dei risultati della consultazione, mediante la pubblicazione, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione, di un avviso indicante le modalità seguite per il suo svolgimento, i soggetti partecipanti e la sintesi degli esiti della medesima.

Diversamente dalle altre, la proposta di legge C. 983 all'articolo 8 prevede l'obbligatorietà delle consultazioni per i decisori pubblici, precisa che le modalità di consultazione sono definite da ciascuna amministrazione con proprio regolamento e dispone che deve essere dato conto dei risultati e delle modalità della consultazione effettuata all'interno dell'AIR allegata allo schema di atto normativo.

Tutte le proposte di legge in esame disciplinano specificatamente il controllo sull'attività di rappresentanza di interessi, attribuito all'Autorità garante della concorrenza del mercato, o direttamente (A.C. 983, articolo 3) o attraverso un organismo *ad hoc*, il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici, istituito presso la medesima autorità (A.C. 308, articolo 7; A.C. 1700, articolo 7; A.C. 1894, articolo 6). La sola proposta di legge C. 2336 (articolo 8) affida l'attività di controllo ad un comitato di sorveglianza incardinato presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

Due delle proposte di legge (A.C. 1700 e A.C. 1894) prevedono che, con riferimento all'attività parlamentare, le funzioni del comitato di sorveglianza siano svolte da una Commissione bicamerale, composta da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro trenta giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

Tutte le proposte di legge affidano al soggetto cui è attribuito il compito di controllo dell'attività di rappresentanza di interessi (AGCM o CNEL) l'adozione di un codice deontologico dei rappresentanti di interessi. Il codice stabilisce le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di rappresentanza di interessi. Segnala a tale proposito che in tutte le proposte l'impegno a rispettare il codice è condizione indispensabile per l'iscrizione al registro.

Le proposte di legge in esame individuano inoltre diversi specifici compiti di competenza dell'organismo di controllo, quali:

la tenuta del registro per la rappresentanza di interessi, l'adozione delle disposizioni necessarie per il suo funzionamento e la vigilanza sull'esattezza e sull'aggiornamento dei dati (la proposta C. 983 fa riferimento al solo controllo periodico del registro);

la pubblicazione delle relazioni annuali ricevute dai rappresentanti di inte-

ressi nel registro sul sito istituzionale del Comitato, oppure (per l'A.C. 983) in una sezione del sito *internet* dell'*Antitrust*;

la redazione di una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la sua trasmissione al Presidente del Consiglio e alle Camere; la sola proposta C. 983 specifica che l'*Antitrust* redige e trasmette al Parlamento, entro il 30 maggio di ogni anno, un rapporto sulla verifica dell'attività degli iscritti nel registro svolta nell'anno precedente. Il rapporto è trasmesso inoltre alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, « per la valutazione dei profili di correttezza della pubblica amministrazione »;

la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della legge e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e l'irrogazione delle sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio; per l'A.C. 983 si fa riferimento, anziché alla vigilanza, alla « gestione del contraddittorio ».

Tutte le proposte in esame recano una disciplina sanzionatoria, modulando diversamente le singole fattispecie sanzionabili. In particolare sono previste le seguenti tipologie di sanzioni:

sanzioni per la violazione degli obblighi di consultazione (ammonizione, censura sospensione dall'iscrizione nel registro e cancellazione dal registro – proposte di legge C. 308, C. 983 e C. 1700);

sanzioni per la violazione del codice deontologico (censura, sospensione dall'iscrizione nel registro e cancellazione dal registro – tutte le proposte di legge);

sanzioni per false informazioni (censura, sospensione dall'iscrizione nel registro e cancellazione dal registro per la sola proposta C. 983; sanzioni pecuniarie di entità variabile per le alter proposte);

sanzioni generali per la violazione della legge (ammonizione, censura, sospensione dall'iscrizione nel registro per una durata non superiore a un anno e cancellazione dal registro – proposte di legge C. 1894 e C. 2336);

sanzioni per lo svolgimento delle attività di rappresentanza di interessi senza iscrizione nel Registro (ammonizione e, in caso di reiterazione, segnalazione della condotta all'autorità giudiziaria – proposte di legge C. 308 e C. 1894; sanzione pecuniaria per l'A.C. 983).

Dal punto di vista del procedimento sanzionatorio, si prevede che debbano essere garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti; la sola proposta C. 983 richiama il contraddittorio con gli interessati esclusivamente nelle ipotesi di mancato rispetto delle modalità di partecipazione alle consultazioni oppure per il caso di mancato o incompleto invio della relazione di cui all'articolo 5 della medesima proposta. All'esito del procedimento sanzionatorio, il provvedimento che applica le sanzioni è pubblicato sul sito *internet* istituzionale dell'organo che lo ha emanato e nella scheda personale del rappresentante di interessi destinatario della sanzione. La proposta C. 983 limita la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito *internet* dell'AGCM solo all'ipotesi in cui esso preveda la sospensione o la cancellazione dal registro.

Tutte le proposte, ad eccezione dell'A.C. 983 (che nulla prevede al riguardo), attribuiscono le controversie relative alle sanzioni di cui si è dato conto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Quanto alle disposizioni finali, tutte le proposte di legge, con la sola eccezione della proposta C. 983, prevedono la cosiddetta clausola di neutralità finanziaria, per cui le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnala a tale proposito che le proposte C. 1700 e C. 1894 escludono dalla clausola di neutralità finanziaria l'adeguamento della pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e mercato, prevista – ai ri-

spettivi articoli 12 e 11 – in ragione delle nuove competenze attribuitele.

Secondo quanto stabilito dalle pdl A.C. 308 (articolo 11, comma 2), A.C. 1700 (articolo 13, comma 3), A.C. 1894 (articolo 12, comma 4) e A.C. 2336 (articolo 12, comma 3) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti in commento, adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute negli stessi.

Segnala infine che tutte le proposte di legge, salvo l'A.C. 983, recano la clausola di salvaguardia per le autonomie territoriali, secondo cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti in esame, adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute negli stessi.

Vittoria BALDINO (M5S) esprime soddisfazione per l'avvio dell'esame delle proposte di legge in materia di regolamentazione dell'attività di *lobbying* e ricorda come nella precedente legislatura sia stata approvata dalla Camera in prima lettura, con il concorso di tutte le forze politiche, una proposta di legge in materia, che, tuttavia, non ha concluso il suo *iter*.

Rileva come sia urgente dotare il nostro Paese di una legislazione in materia e sottolinea come l'attività di *lobbying*, qualora adeguatamente regolamentata, possa costituire un prezioso contributo fornito al decisore pubblico nell'ambito del procedimento legislativo.

Richiama, in particolare, la proposta di legge C. 308 Francesco Silvestri, di iniziativa del Movimento 5 Stelle, e auspica che possa svilupparsi nel prosieguo dell'esame un confronto costruttivo.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, esprime apprezzamento per lo spirito costruttivo dell'intervento della deputata Baldini.

Luana ZANELLA (AVS) si associa alle considerazioni della deputata Baldino e sottolinea la crescente rilevanza dell'attività di *lobbying*, anche a seguito del venir meno delle formazioni sociali che tradizionalmente assicuravano la mediazione e la rappresentanza degli interessi e della conseguente frammentazione di tale rappresentanza.

Sottolinea l'urgenza di una regolamentazione di tale attività, che è divenuta una vera e propria professione e che necessita pertanto di essere disciplinata.

Afferma di essere consapevole della complessità della materia e, richiamando anche la sua esperienza di vicepresidente della XII Commissione, rileva come anche fra chi svolge attività di *lobbying* vi siano differenziazioni, con la moltiplicazione di forme di mediazione non disciplinate. Sottolinea come ciò renda quanto mai necessaria l'adozione di una disciplina legislative della materia.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, ricorda come, proprio al fine di garantire il massimo approfondimento della materia, la Commissione abbia svolto un'ampia indagine conoscitiva e come il documento conclusivo, approvato all'unanimità, possa costituire la base per delineare la disciplina legislativa di un settore che è fondamentale per lo sviluppo economico del Paese, anche a garanzia dei professionisti che operano nel settore medesimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 12 giugno 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

Audizione informale, in videoconferenza, di Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge costituzionale C. 278 cost. Morassut, C. 514 cost. Barelli, C. 1241 cost. Morassut e C. 2001 cost. Giachetti, recanti « Modifiche agli articoli 114, 131 e 132 della Costituzione, concernenti l'istituzione della regione di Roma capitale della Repubblica ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.10.

ALLEGATO 1

DL 55/2025: Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025. C. 2448 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2448, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025;

rilevato che:

il decreto-legge, composto da due articoli, circoscrive al solo periodo d'imposta 2024 l'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 216 del 2023, prevedendo che la determinazione degli acconti dovuti ai fini IRPEF e relative addizionali per il periodo d'imposta 2025 sia effettuata assumendo quale imposta del periodo precedente quella ottenuta applicando le nuove aliquote e detrazioni per lavoro dipendente, introdotte dai primi due commi del medesimo decreto;

il provvedimento incrementa di 245,5 milioni di euro, per l'anno 2026, il fondo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 886, della legge n. 207 del 2024;

il decreto-legge dispone infine in ordine alla copertura finanziaria della modifica apportata alla disciplina degli acconti IRPEF per l'anno 2025, stabilendo che a tali oneri, valutati in 245,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo relativo alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso di cui all'articolo 1, comma 519, della legge n. 213 del 2023, nonché in ordine alla copertura finanziaria degli oneri per l'anno 2026, pari a 245,5 milioni di euro, prevedendo che a questi si provveda mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge;

ritenuto che, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia tributaria ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *e)* della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale. C. 2384 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2384 recante « Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale », come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente;

rilevato che:

il provvedimento, composto di un solo articolo, proroga sia il termine di scadenza tanto per l'esercizio della delega per l'attuazione della riforma fiscale quanto per la predisposizione di decreti legislativi integrativi correttivi (comma 1, lettera *a)*); modifica alcuni princìpi di delega contenuti nella suddetta legge n. 111 del 2023, in tema di trattamento dei debiti tributari (lettera *b)*), di limiti di giocata e vincita e di sanzioni per le violazioni concernenti il gioco (lettera *b-bis)*); in quanto compatibili, uniforma l'ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati contabili a quelli della magistratura ordinaria (lettera *c)*); e proroga il termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante la redazione di testi unici (lettera *c-bis)*);

ritenuto che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento risulta riconducibile alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato », attribuita alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 37

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. C. 2316 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IX e X) *(Esame e rinvio)* 37

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 12 giugno 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 giugno 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.
C. 2316 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni IX e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea figura a partire da lunedì 16 giugno.

Evidenzia che le Commissioni di merito non hanno ancora concluso l'esame delle proposte emendative. Avverte che la presidenza ha comunque ritenuto opportuno convocare la Commissione per avviare l'esame che, necessariamente, avrà ad oggetto il testo del provvedimento trasmesso dal Senato. Resta inteso che, ove ve ne saranno le condizioni – dipendenti da un eventuale slittamento del termine entro cui riferire in Assemblea – nella prossima settimana tale esame potrà essere integrato con i nuovi contenuti eventualmente introdotti, al fine di esprimere un parere sul testo licenziato dalle Commissioni in sede referente.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice*, riservandosi di integrare la sua relazione qualora le Commissioni di merito dovessero modificare il testo del provvedimento per le parti di competenza della Commissione nel corso dell'esame in sede referente, sottolinea come i profili che interessano la Commissione e sui quali la presente relazione si sofferma sono molteplici e meritevoli di particolare attenzione. Rinvia invece alla documentazione predisposta dagli Uffici per l'illustrazione dei restanti contenuti del provvedimento, che, come modificato dal Senato, si compone di 28 articoli suddivisi in sei capi, dedicati rispettivamente alla normativa di principio (Capo I), alle disposizioni di settore (Capo II), alla *governance*, alle autorità nazionali e alle azioni di promozione (Capo III), alla tutela del diritto

d'autore (Capo IV), alle sanzioni penali (Capo V) e alle disposizioni finanziarie e finali (Capo VI).

Sottolinea come la relazione illustrativa indichi come obiettivo del provvedimento quello di operare un bilanciamento tra opportunità e rischi, in quanto « *come ogni strumento umano, l'intelligenza artificiale presenta un lato oscuro che contiene semi di ogni specie, ma anche germi di ogni vita* ».

Viene in primo luogo in rilievo l'articolo 4 che detta principi in materia di informazione e trattamento dei dati personali richiamando i principi vigenti.

Si prevede, infatti, che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale deve garantire il trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali e la compatibilità con le finalità per le quali sono stati raccolti, in conformità con il diritto dell'Unione europea in materia di dati personali e di tutela della riservatezza. Analogamente le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati devono essere rese con linguaggio « chiaro e semplice », in modo da garantire all'utente la conoscibilità dei relativi rischi nonché il diritto di opporsi.

Il comma 4 detta una specifica disciplina per l'accesso dei minori alle tecnologie di intelligenza artificiale. In particolare, per i minori infra-quattordicenni, si prescrive il consenso di chi eserciti la responsabilità genitoriale. Per i minori che abbiano compiuto quattordici anni, è prevista, invece, la facoltà di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, purché le relative informazioni e comunicazioni siano loro facilmente accessibili e comprensibili.

Evidenzia che una specifica disciplina in materia di trattamento dei dati è prevista, dall'articolo 7, in caso di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità e l'articolo 8, con riguardo alla ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario. In particolare, si definiscono norme volte ad assicurarne l'anonimizzazione, pseudonimizzazione o sintetizzazione dei dati personali – anche attraverso l'adozione di linee guida da parte dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), previo parere del Garante per la protezione dei dati personali – nonché forme di controllo da parte dei comitati etici interessati e dal Garante medesimo.

Infine, l'articolo 9 rimette ad un decreto del Ministro della salute la disciplina del trattamento dei dati personali, per finalità di ricerca e sperimentazione.

Per analoghe finalità, l'articolo 11 reca disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro.

L'articolo 13 concerne l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali, anche al fine, esplicitato nella relazione illustrativa « *di preservare le professioni intellettuali da un utilizzo dell'intelligenza artificiale che ne snaturi la funzione (...) e mini il rapporto di fiducia tra cliente e professionista* ».

A tal fine, il comma 1 limita alle attività strumentali e di supporto la possibile finalità di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale e specifica che l'attività professionale deve restare contraddistinta dalla prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera.

Il comma 2 dispone che le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista siano comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, nel rispetto del rapporto fiduciario tra professionista e cliente.

L'articolo 15 detta norme generali per l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito giudiziario, al fine di delimitare gli ambiti nei quali l'impiego degli stessi è consentito nello svolgimento dell'attività giudiziaria propriamente detta e delle attività ad essa collaterali.

Il comma 1 esclude la possibilità di fare ricorso all'intelligenza artificiale per le decisioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e l'adozione dei provvedimenti. Tali decisioni sono sempre riservate al magistrato.

Il comma 2, invece, consente il ricorso a sistemi di intelligenza artificiale per ciò che

riguarda l'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, la semplificazione del lavoro giudiziario e le attività amministrative accessorie. In tali ambiti, la disciplina puntuale per l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale è demandata al Ministero della giustizia.

Il comma 3 prevede che, fino alla compiuta attuazione del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale – il n. 1689 del 2024 – l'autorizzazione alla sperimentazione e l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale negli uffici giudiziari ordinari è concessa dal Ministero della giustizia, che provvede sentite le autorità nazionali cui sono demandate le attività di controllo e sorveglianza ai sensi dell'articolo 20, ovvero l'Agenzia per l'Italia digitale (AgId) e l'Agenzia per la cybersicurezza (ACN).

Infine, il comma 4 è volto alla promozione di attività didattiche sul tema dell'intelligenza artificiale e sugli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria, attraverso la loro inclusione nelle linee programmatiche sulla formazione dei magistrati formulate dal Ministro della giustizia. Tali attività formative sono finalizzate alla formazione digitale di base e avanzata, all'acquisizione e condivisione di competenze digitali e alla sensibilizzazione sui benefici e sui rischi connessi all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. È, altresì, previsto che il Ministro curi lo svolgimento di analoghe attività formative a favore del personale amministrativo della giustizia.

L'articolo 16 reca una delega – da esercitare entro 12 mesi su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia previo parere delle Commissioni parlamentari competenti – in materia di utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale.

I principi e criteri direttivi sono i seguenti: *a)* individuare le ipotesi per le quali appare necessario dettare il regime giuridico dell'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale, nonché i diritti e gli obblighi gravanti sulla parte che intenda procedere al suddetto utilizzo; *b)* individuare i relativi strumenti di tutela, a carattere risarcitorio o inibitorio, nonché delineare un apposito apparato sanzionatorio: *c)* attribuire la cognizione delle relative controversie alle sezioni specializzate in materia di impresa istituiti presso i tribunali ordinari e le corti d'appello.

L'articolo 17 modifica l'articolo 9, secondo comma, del codice di procedura civile al fine di introdurre, tra le materie di esclusiva competenza del tribunale, quelle hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale, escludendo pertanto la competenza del giudice di pace in tali materie.

L'articolo 24 reca ulteriori deleghe in materia di intelligenza artificiale.

Il comma 1 contiene la delega – da esercitare entro 12 mesi con le procedure di cui alla legge n. 234 del 2012 previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, del Garante per la protezione dei dati personali nonché della Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali – per l'adeguamento al regolamento dell'Unione europea n. 1689 del 2024 (cosiddetto « *AI Act* ») della normativa nazionale.

Per i profili di interesse si segnala che tra gli specifici principi e criteri direttivi dettati dal comma 2 vi è quello di attribuire alle autorità nazionali designate dall'articolo 20 – ovvero l'AgID e l'ACN – i poteri sanzionatori previsti dall'*AI Act* e dalla relativa normativa attuativa. Tali poteri devono essere esercitati nel rispetto dei limiti edittali e delle procedure previsti dall'articolo 99 dello stesso *AI Act* nonché nel rispetto delle disposizioni nazionali che disciplinano l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione delle altre misure amministrative da parte delle autorità anzidette.

Inoltre, la lettera *n*) del medesimo comma 2 include quello di operare un adeguamento del quadro sanzionatorio, anche in deroga ai criteri e ai limiti di carattere generale di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 e di cui alla legge n. 689 del 1981 (cosiddetta legge di depenalizzazione), ivi compresa la definizione delle misure di esecuzione applicabili ai sensi dell'*AI Act*, nonché del procedimento appli-

cabile per l'irrogazione delle sanzioni o l'applicazione delle misure di esecuzione, anche in coerenza con quanto previsto dalla disciplina del procedimento sanzionatorio amministrativo dell'ACN.

Il comma 3 reca una delega – anche in questo caso da esercitare entro 12 mesi su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti – volta ad adeguare e specificare la disciplina dei casi di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale.

Il comma 5 reca i principi e criteri direttivi ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega. In particolare, il legislatore delegato è chiamato: a prevedere strumenti, anche cautelari, finalizzati a inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, assistiti da un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive (lettera *a)*); a introdurre autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, incentrate sulla omessa adozione o l'omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e l'utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale, quando da tali omissioni deriva pericolo concreto per la vita o l'incolumità pubblica o individuale o per la sicurezza dello Stato (lettera *b)*); a precisare i criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a sistemi di intelligenza artificiale, tenendo conto del c.d. « controllo umano significativo », ossia del livello effettivo di controllo dei sistemi predetti da parte dell'agente (lettera *c)*); nei casi di responsabilità civile, a prevedere strumenti di tutela del danneggiato, anche attraverso una regolamentazione specifica dei criteri di ripartizione dell'onere della prova, tenendo in considerazione la classificazione dei sistemi di intelligenza artificiale e dei relativi obblighi come individuati dall'*AI Act* (lettera *d)*); a regolare l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle indagini preliminari, nel rispetto delle garanzie inerenti al diritto di difesa e ai dati personali dei terzi, nonché dei principi di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza (lettera *e)*); a modificare, a fini di coordinamento e di razionalizzazione del sistema, la normativa sostanziale e processuale vigente, in conformità ai criteri enunciati alle precedenti lettere (lettera *f)*).

L'articolo 25, modificando la legge 22 aprile 1941, n. 633, disciplina la tutela del diritto d'autore con riguardo alle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale. Si prevede che anche tali opere sono protette dal diritto d'autore a condizione che siano il risultato del lavoro intellettuale dell'autore. Vengono inoltre consentite, in conformità a talune disposizioni della medesima legge n. 633 del 1941, la riproduzione e l'estrazione da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso, effettuate tramite l'utilizzo di modelli e sistemi di intelligenza artificiale, compresi quelli generativi.

L'articolo 26, comma 1, reca modifiche al codice penale.

In particolare, la lettera *a)*, modifica l'articolo 61, primo comma, in materia di circostanze aggravanti comuni, integrando l'elenco delle aggravanti con l'inserimento del numero 11-*decies*, volto a prevedere tra le predette aggravanti l'aver commesso il fatto mediante sistemi di intelligenza artificiale quando gli stessi, per la loro natura o le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o privata difesa o aggravato le conseguenze del reato.

La lettera *b*) prevede l'introduzione di una circostanza aggravante a effetto speciale del delitto di attentati contro i diritti politici del cittadino di cui all'articolo 294. In particolare, si prevede la reclusione da due a sei anni se l'inganno rilevante ai fini della fattispecie delittuosa è posto in essere mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

La lettera *c)* introduce il nuovo articolo 612-*quater*, volto a prevedere il nuovo reato di « *Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artifi-*

ciale ». Si punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chiunque cagioni un danno ingiusto ad una persona cedendo, pubblicando o diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a trarre in inganno sulla loro genuinità. Il delitto è punibile a querela, ma si procede d'ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o infermità, o nei confronti di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate.

Secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa, attraverso la disposizione in commento si vuole offrire una tutela rafforzata della persona, incentrando l'offensività della condotta sul pregiudizio all'autodeterminazione e al pieno svolgimento della personalità, circostanza confermata anche dalla collocazione sistematica della disposizione fra i delitti contro la persona e, segnatamente contro la libertà morale.

Il comma 2 del medesimo articolo 26 modifica l'articolo 2637, primo comma, del codice civile, che disciplina il reato di aggiotaggio (punito con la reclusione da uno a cinque anni) prevedendo un aggravamento di pena (la reclusione da due a sette anni) quando il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Il comma 3 interviene sulla disciplina del plagio artistico dettata dall'articolo 171, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, che lo definisce come l'appropriazione di un'opera creativa altrui senza averne diritto. La disposizione in questione estende la punibilità anche alla riproduzione o estrazione di testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale.

Il comma 4, infine, intervenendo sull'articolo 185 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUIR), introduce un'aggravante ad effetto speciale, per la quale le condotte di manipolazione del mercato perpetrate mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale sono sanzionate con la pena della reclusione da due a sette anni e la multa da euro venticinquemila a euro sei milioni.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 42

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 12 giugno 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.35 alle 10.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. C. 2316 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IX e X) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 43

ALLEGATO (Parere approvato) 46

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 45

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 giugno 2025. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 9.

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.
C. 2316 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni IX e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE), *relatore*, evidenzia come il disegno di legge C. 2316, approvato dal Senato, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, sia finalizzato a introdurre una normativa nazionale che predisponga un sistema di principi di *governance* e misure specifiche adatte al contesto italiano per mitigare i rischi e cogliere le opportunità dell'intelligenza artificiale, inserendosi nel solco delle attività (governative e parlamentari) precedenti e contemporanee all'esame dell'*AI Act*. Sottolineando come esso si componga di 28 articoli suddivisi in sei Capi, segnala, per quanto concerne la competenza della Commissione Difesa, in particolare, gli articoli 6 e 18, mentre, fa presente come negli articoli 19 e 20 possono rinvenirsi aspetti di *lato* interesse per la Commissione.

Sottolinea come l'articolo 6, escluda, al comma 1, dall'ambito applicativo della disciplina prevista dal presente disegno di legge, le attività connesse ai sistemi e modelli di intelligenza artificiale, condotte dagli organismi preposti alla sicurezza nazionale, alla cybersicurezza, alla difesa nazionale. In particolare, pur rimanendo fermi peraltro alcuni loro obblighi, anche in materia di trattamento dei dati personali, sono esclusi dall'ambito applicativo: il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI); l'A-

genzia per la cybersicurezza nazionale; le Forze armate, per scopi di difesa nazionale, nonché le Forze di polizia (ed è, questa, previsione introdotta in sede referente al Senato) « dirette a prevenire e contrastare, ai fini della sicurezza nazionale, i reati di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *b)* e lettera *b-ter)* della legge n. 146 del 2006 ». Il comma 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone che i sistemi di intelligenza artificiale destinati all'uso in ambito pubblico debbano essere installati su *server* ubicati nel territorio nazionale. Sono esclusi i sistemi di intelligenza artificiale che siano impiegati all'estero nell'ambito di operazioni militari. Ciò al fine di tutelare la « sovranità e la sicurezza dei dati sensibili dei cittadini ». Il comma 3 dispone che lo sviluppo di sistemi e modelli di intelligenza artificiale è tenuto alla correttezza, attendibilità, sicurezza, qualità, appropriatezza e trasparenza dei dati e processi, secondo il principio di proporzionalità (come prescritto dall'articolo 3, comma 2, del disegno di legge). Infine il comma 4 demanda a regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (anche in deroga a quanto previsto dalla legge n. 400 del 1988), previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), la definizione delle modalità di svolgimento delle attività connesse all'intelligenza artificiale, svolte dagli organismi (sopra ricordati) componenti il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, o delle attività loro funzionali, svolte da altri soggetti pubblici e privati esclusivamente per scopi di sicurezza nazionale. Per le attività svolte dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è previsto analogo regolamento, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale dell'Agenzia (anche in deroga alla legge n. 400 del 1988 e alle norme in materia di contratti pubblici), previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC).

Osserva come l'articolo 18 si componga di un unico comma e rechi modifiche all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021 (convertito con la legge n. 109 del 2021) finalizzate a favorire l'utilizzo dell'intelligenza artificiale a supporto della cybersicurezza nazionale. In particolare, l'articolo 18, comma 1, introduce una nuova lettera *m-quater)* al suddetto articolo del decreto-legge n. 82 del 2021, attribuendo all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) il compito di promuovere e sviluppare ogni iniziativa finalizzata a valorizzare l'intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale. In precedenza il testo attribuiva all'Autorità la facoltà di promuovere a tal fine iniziative di solo partenariato pubblico-privato. Ricorda, tuttavia, come nel corso dell'esame in sede referente sia stato modificato quest'ultimo inciso al fine di precisare che la stessa può concludere accordi di collaborazione con i privati, comunque denominati, nonché di partenariato pubblico-privato.

Evidenzia come l'articolo 19, definendo la *governance* italiana sull'intelligenza artificiale e dettando disposizioni in materia di Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, individui, al comma 1, il Ministero della difesa, per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale, tra i soggetti che, *inter alios*, dovranno essere sentiti per la predisposizione e aggiornamento della predetta Strategia.

Da ultimo, fa presente come l'articolo 20 attribuisca la qualifica di Autorità nazionale per l'intelligenza artificiale all'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), prevedendo, *inter alia*, che tali due Agenzie (ciascuna secondo la rispettiva competenza) assicurino l'istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione, sentito il Ministero della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave « duale ».

Antonino MINARDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 9.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.15.

ALLEGATO

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.
C. 2316 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2316, approvato dal Senato, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale;

premesso che il disegno di legge – che si compone di 28 articoli, suddivisi in sei Capi – reca disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale volte a introdurre una normativa nazionale che predisponga un sistema di principi di *governance* e misure specifiche adatte al contesto italiano per mitigare i rischi e cogliere le opportunità dell'intelligenza artificiale;

considerato, in particolare, che:

l'articolo 6, esclude, al comma 1, dall'ambito applicativo della disciplina prevista dal presente disegno di legge, le attività connesse ai sistemi e modelli di intelligenza artificiale, condotte dagli organismi preposti alla sicurezza nazionale, alla cybersicurezza, alla difesa nazionale (*i.e.*, DIS, AISE, AISI, Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Forze armate, per scopi di difesa nazionale, Forze di polizia, per specifici compiti);

l'articolo 6, comma 2, dispone che i sistemi di intelligenza artificiale destinati all'uso in ambito pubblico debbano essere installati su *server* ubicati nel territorio nazionale, fatta eccezione per i sistemi di intelligenza artificiale che siano impiegati all'estero nell'ambito di operazioni militari;

l'articolo 6, comma 3, dispone che lo sviluppo di sistemi e modelli di intelligenza artificiale è tenuto alla correttezza, attendibilità, sicurezza, qualità, appropriatezza e trasparenza dei dati e processi, secondo il principio di proporzionalità;

l'articolo 6, comma 4, demanda ai regolamenti adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle modalità di svolgimento della attività connesse all'intelligenza artificiale, svolte dagli organismi sopra ricordati componenti il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, o delle attività loro funzionali, svolte da altri soggetti pubblici e privati esclusivamente per scopi di sicurezza nazionale, nonché per le attività svolte dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

l'articolo 18, modificando l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021 (convertito in legge con la legge n. 109 del 2021), attribuisce all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) il compito di promuovere e sviluppare ogni iniziativa finalizzata a valorizzare l'intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale;

l'articolo 19, definendo la *governance* italiana sull'intelligenza artificiale e dettando disposizioni in materia di Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, individua, al comma 1, il Ministero della difesa – per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale – tra i soggetti che, *inter alios*, dovranno essere sentiti per la predisposizione e aggiornamento della predetta Strategia;

considerato, altresì, che l'articolo 20 attribuisce la qualifica di Autorità nazionale per l'intelligenza artificiale all'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), prevedendo, *inter alia*, che tali due Agenzie (ciascuna secondo la rispettiva competenza) assicurino l'istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione, sentito il Ministero della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave « duale »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 55/2025: Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025. C. 2448 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e conclusione)* 48

ERRATA CORRIGE 48

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 giugno 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 9.50.

DL 55/2025: Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025.
C. 2448 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta di mercoledì 11 giugno 2025.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte innanzitutto che non stati presentati ricorsi avverso la pronuncia di inammissibilità resa nella seduta di ieri sulle proposte emendative presentate.

Comunica che è pervenuto il parere favorevole della I Commissione Affari Costituzionali e il parere, privo di osservazioni, del Comitato per la Legislazione, mentre la Commissione Bilancio si esprimerà direttamente per l'Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, onorevole Giordano, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente in Assemblea.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 9.55.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 510 dell'11 giugno 2025, a pagina 40, sedicesima riga del sommario, sostituire la parola: « 2248 » con la seguente: « 2448 ».

A pagina 43, seconda colonna, trentacinquesima riga, sostituire la parola: « 2248 » con la seguente: « 2448 ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l'11 ottobre 2012. C. 2345 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 49

ALLEGATO (Parere approvato) 52

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 giugno 2025. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 17.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l'11 ottobre 2012.
C. 2345 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Commissione Affari esteri sul disegno di legge, di iniziativa governativa, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l'11 ottobre 2012 » (C. 2345 Governo).

Premette che l'Accordo di Città del Capo del 2012, adottato nell'ambito della Conferenza diplomatica dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), contiene disposizioni sulla progettazione, sulla costruzione e sull'equipaggiamento dei pescherecci, al fine di stabilire i parametri per la sicurezza degli equipaggi e di fornire condizioni di parità per le attività industriali.

Ricorda che la pesca professionale è riconosciuta, a livello internazionale, come una delle professioni più pericolose al mondo. Per tale ragione, nel 1977 l'IMO, che da molti anni è impegnata per migliorare la sicurezza dei pescherecci e le condizioni di vita e sicurezza a bordo, ha adottato la Convenzione internazionale di Torremolinos per la sicurezza dei pescherecci, successivamente modificata dal Pro-

tocollo di Torremolinos del 1993. L'Italia ha aderito ad entrambi gli atti, rispettivamente, nel 1983 e nel 1999.

Tuttavia, i suddetti strumenti internazionali non sono mai entrati in vigore, a causa della mancata adesione del numero minimo di Stati previsto. Pertanto, l'IMO ha successivamente adottato l'Accordo di Città del Capo del 2012, con la finalità di agevolare l'entrata in vigore dei precedenti atti internazionali.

Fa inoltre presente che la Comunità europea, in attuazione delle previsioni contenute nel Protocollo di Torremolinos, ha istituito un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza eguale o superiore a 24 metri (direttiva 97/70/CE). In tal modo, alcune disposizioni del Protocollo e della Convenzione, applicabili alle sole navi da pesca di lunghezza pari o superiore a 45 metri, sono state estese anche alle navi con lunghezza superiore a 24 metri, in considerazione del fatto che limitare l'applicazione su scala comunitaria del Protocollo alle navi di almeno 45 metri avrebbe creato una disparità, a livello di sicurezza, tra queste e le navi da pesca più piccole, di lunghezza compresa tra 24 e 45 metri, distorcendo così la concorrenza.

Ricorda altresì che l'Unione europea, pur avendo disciplinato la materia, ha autorizzato gli Stati membri a firmare, ratificare o aderire all'Accordo di Città del Capo del 2012 sulla sicurezza delle navi da pesca, disponendo che all'atto della ratifica venga depositata una dichiarazione concernente la necessità di rispettare i vincoli della pertinente legislazione europea, prevedendo in sintesi l'applicazione delle disposizioni relative alle norme di sicurezza del protocollo di Torremolinos a tutte le navi da pesca di lunghezza pari o superiore a 24 metri (decisione 2014/195/UE).

In merito al contenuto specifico dell'Accordo, fa presente che esso si compone di quattro articoli, un annesso e un'appendice composta da moduli allegati.

Gli articoli da 1 a 4 dell'Accordo stabiliscono gli obblighi generali nonché le modalità di interpretazione e applicazione del Protocollo di Torremolinos del 1993 alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977, le modalità di ratifica, accettazione, approvazione e adesione all'Accordo nonché la sua entrata in vigore.

L'annesso, suddiviso in dieci capitoli, contiene le modifiche all'allegato e alle appendici all'allegato al Protocollo di Torremolinos del 1993.

La relazione illustrativa precisa che i parametri di sicurezza definiti e applicati non sono stati sostanzialmente modificati dall'Accordo e sono i medesimi definiti dalle disposizioni del Protocollo del 1993. La medesima relazione ribadisce altresì che il Protocollo ha formato oggetto di armonizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea, che ha esteso l'applicazione di talune disposizioni – riferite alle unità di lunghezza eguale o superiore a 45 metri – anche alle unità di lunghezza eguale o superiore a 24 metri.

Nel dettaglio, il capitolo I dell'annesso è suddiviso in 17 regole. Tali regole disciplinano, in particolare, l'ambito di applicazione, sostituendo quello contenuto nel Protocollo del 1993 (regola 1); le definizioni (regola 2); le esenzioni, estendendo le possibilità di concessione dell'amministrazione rispetto a quanto previsto nel Protocollo del 1993 (regola 3). Si interviene, poi, in materia di equivalenze (regola 4) e di riparazioni, cambiamenti e modifiche (regola 5).

Le regole da 6 a 17 dell'annesso sostituiscono poi le regole da 6 a 11 del Protocollo del 1993. In particolare, si interviene sul sistema di visite e certificazioni (regola 6); sulle visite che devono essere condotte sui dispositivi di salvataggio e sugli altri equipaggiamenti (regola 7); sulle installazioni radio (regola 8) sulle visite alla struttura, alla macchina e agli equipaggiamenti (regola 9). Si prevede che le condizioni della nave e del suo equipaggiamento devono essere mantenute conformi dopo che è stata completata qualsiasi visita della nave e nessun cambiamento deve essere apportato senza l'approvazione dell'amministrazione (regola 10). Si contempla il rilascio di un certificato denominato « certificato internazionale di sicurezza per pescherecci » dopo un'ispezione iniziale o di

rinnovo a un peschereccio, con esito positivo (regola 11). Si dispone, inoltre, che il certificato possa essere rilasciato, previa autorizzazione dell'amministrazione, da un altro Stato parte dell'Accordo (regola 12). Si definiscono, infine, i termini di validità del certificato (regola 13), oltre ai modelli dei certificati che devono essere rilasciati (regole 14, 15, 16 e 17).

Il capitolo II, suddiviso in 15 regole, contiene disposizioni concernenti la costruzione, la tenuta stagna e gli equipaggiamenti. Si tratta di disposizioni già in vigore in ambito nazionale poiché contenute nel Protocollo del 1993 e, dunque, applicate in virtù della normativa italiana di recepimento (decreto legislativo n. 541 del 1999, articolo 5).

Il capitolo III è suddiviso in 14 regole attinenti alla stabilità e alla navigabilità, anch'esse già in vigore nell'ordinamento nazionale in quanto contenute nel Protocollo del 1993.

Il capitolo IV è suddiviso in 24 regole e contiene disposizioni concernenti le macchine, gli impianti elettrici e i locali macchine senza guardia continua. Anche i parametri qui definiti sono già applicati in ambito nazionale poiché contenuti nel Protocollo di Torremolinos del 1993.

Il capitolo V contiene le disposizioni inerenti alla protezione antincendio, alla rilevazione degli incendi, alla loro estinzione e alla lotta antincendio ed è composto da 44 regole. Anche in questo caso, i requisiti sono già applicati poiché contenuti nel Protocollo di Torremolinos del 1993. L'Accordo ha tuttavia aggiunto una previsione ai sensi della quale il capitolo, salva espressa previsione diversa, si applica alle navi da pesca nuove di lunghezza eguale o superiore a 45 metri.

Il capitolo VI contiene disposizioni concernenti la protezione dell'equipaggio e si compone di 4 regole. Tali disposizioni non sono state modificate dall'Accordo.

Il capitolo VII disciplina i mezzi e i dispositivi di salvataggio e si compone di 26 regole. L'Accordo ha aggiunto tre paragrafi alla regola 5, che disciplina il numero e la tipologia dei mezzi collettivi di salvataggio e battelli di emergenza.

Il capitolo VIII, composto da 32 regole, contiene le disposizioni concernenti le procedure di emergenza, gli appelli e le esercitazioni, non modificate dall'Accordo.

Il capitolo IX contiene le disposizioni inerenti alle radiocomunicazioni ed è composto da 16 regole. L'Accordo ha aggiunto la possibilità per l'amministrazione di consentire che l'attuale sistema di radiocomunicazione continui ad essere utilizzato a bordo dei pescherecci esistenti qualora lo riconosca equivalente in relazione ai requisiti previsti.

Il capitolo X contiene le disposizioni concernenti le prescrizioni relative all'installazione di sistemi e apparecchiature di navigazione a bordo delle navi e si compone di 6 regole.

Infine, gli allegati contengono i nuovi modelli dei certificati previsti.

Passando all'esame del disegno di legge di ratifica, rileva che esso si compone di sei articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.

L'articolo 3 individua come autorità competente per l'Italia il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 4 prevede che il Governo è autorizzato ad apporre, all'atto del deposito dello strumento di ratifica, la riserva sancita a livello europeo mediante la decisione 2014/195/UE del Consiglio, al fine di garantire il rispetto dei vincoli della pertinente legislazione europea.

L'articolo 5 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 6, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Propone in conclusione di esprimere un parere favorevole *(vedi allegato)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 17.05.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l'11 ottobre 2012. C. 2345 Governo.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2345, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l'11 ottobre 2012 »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale. C. 2384 Governo (Parere alla VI Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 53

ALLEGATO (Parere approvato) 55

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 giugno 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 2384 Governo.
(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla Commissione competente per il merito.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, illustra sommariamente il contenuto del provvedimento, composto da un solo articolo, soffermandosi, in particolare, sui soli aspetti che rientrano nell'ambito di interesse della X Commissione, peraltro assai limitati.

L'articolo 1, al comma 1, lettera *a)*, numeri 1), modificato in sede referente, e 2), novella l'articolo 1, commi 1 e 6, della legge n. 111 del 2023, prorogando il termine di scadenza della delega per l'attuazione della riforma fiscale entro 36 mesi dall'entrata in vigore della legge novellata, e il termine di scadenza per la predisposizione di decreti legislativi integrativi correttivi, facendo salvo in entrambi i casi il meccanismo di proroga automatica dei termini di delega in conseguenza della scadenza dei termini previsti per i pareri parlamentari sui relativi schemi di decreto legislativo.

Il comma 1, lettera *b)*, modifica il principio di delega di cui al numero 5) dell'articolo 9, comma 1, lettera *a)* della legge n. 111 del 2023, al fine di estendere la disciplina del trattamento dei debiti tributari, con riferimento al pagamento parziale o dilazionato dei tributi, anche a quelli regionali (oltre che locali) e alle diverse ipotesi disciplinate dal Codice della crisi d'impresa (non solo alla composizione negoziata, come nel testo vigente), prevedendo l'introduzione di un'analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Il comma 1, lettera *b-bis)*, introdotta dalla Commissione in sede referente, reca alcune modifiche all'articolo 15 della legge n. 111 del 2023, avente ad oggetto principi

e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici.

Il comma 1, lettera *c)*, concerne l'ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari, prevedendo l'uniformazione degli stessi, in quanto compatibili, a quelli della magistratura ordinaria.

Il comma 1, lettera *c-bis)*, introdotto durante l'esame in sede referente, novella l'articolo 21 della legge n. 111 del 2023, proroga il termine entro cui il Governo è delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, dal 31 dicembre del 2025 al 31 dicembre 2026.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

Francesca GHIRRA (AVS), annuncia il voto di astensione da parte del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore in quanto il provvedimento in esame contiene, da un lato, disposizioni condivisibili come quelle relative all'ordinamento dei magistrati tributari ma, dall'altro lato, porta avanti politiche che favoriscono l'evasione fiscale nel contesto di una riforma fiscale mai di fatto avviata.

Emma PAVANELLI (M5S), annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale. C. 2384 Governo.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato per le parti di competenza il testo del disegno di legge « Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale » (C. 2384 Governo), come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

visto quanto recato dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, che prevede l'estensione della disciplina del trattamento dei debiti tributari, con riferimento al pagamento parziale o dilazionato dei tributi, anche a quelli regionali (oltre che locali) e alle diverse ipotesi disciplinate dal Codice della crisi d'impresa, mediante l'introduzione di un'analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Federterme, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2365 Governo, approvato dal Senato, recante « Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria » 56

Audizione informale di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL (in videoconferenza), CISL, UIL (in videoconferenza) e UGL (in videoconferenza), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2365 Governo, approvato dal Senato, recante « Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria » 56

Audizione informale di rappresentanti della Confederazione ASSO-Associazionismo sindacale solidale organizzato, del Sindacato unico medicina ambulatoriale italiana e professionalità dell'area sanitaria (in videoconferenza) e dell'Associazione italiana di chirurgia plastica estetica (in videoconferenza), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2365 Governo, approvato dal Senato, recante « Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria » 56

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 57

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 12 giugno 2025. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Federterme, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2365 Governo, approvato dal Senato, recante « Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.55 alle 9.05.

Audizione informale di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL (in videoconferenza), CISL, UIL (in videoconferenza) e UGL (in videoconferenza), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2365 Governo, approvato dal Senato, recante « Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 9.35.

Audizione informale di rappresentanti della Confederazione ASSO-Associazionismo sindacale solidale organizzato, del Sindacato unico medicina ambulatoriale italiana e professionalità dell'area sanitaria (in videoconferenza) e dell'Associazione italiana di chirurgia plastica estetica (in videoconferenza), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2365 Governo, approvato dal Senato, recante

« Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.35 alle 9.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.55 alle 10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.

Audizione della Sottosegretaria di Stato per l'interno, Wanda Ferro *(Svolgimento e conclusione)* 58

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla trasmissione alla Commissione della relazione sui risultati raggiunti nell'attuazione dei progetti Normattiva e *x-leges* e sulle loro prospettive di sviluppo, ai sensi dell'articolo 1, comma 313 della legge n. 147 del 2013 59

ALLEGATO (Relazione sui risultati raggiunti nell'attuazione dei progetti Normattiva e x-leges *e sulle loro prospettive di sviluppo, ai sensi dell'articolo 1, comma 313, della legge n. 147 del 2013)* 60

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 59

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 12 giugno 2025. — Presidenza del presidente Francesco Saverio ROMANO.

La seduta comincia alle 8.30.

Indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.

Audizione della Sottosegretaria di Stato per l'interno, Wanda Ferro.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

La Sottosegretaria Wanda FERRO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i senatori Gisella NATURALE (M5S), in videoconferenza, e Roberto CATALDI (M5S).

La Sottosegretaria Wanda FERRO risponde ai quesiti formulati e rende ulteriori precisazioni.

Interviene, quindi, per porre un ulteriore quesito, il presidente Francesco Saverio ROMANO.

La Sottosegretaria Wanda FERRO risponde all'ultimo quesito posto.

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, ringrazia la Sottosegretaria per l'intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 12 giugno 2025. — Presidenza del presidente Francesco Saverio ROMANO.

La seduta comincia alle 9.15.

Sulla trasmissione alla Commissione della relazione sui risultati raggiunti nell'attuazione dei progetti Normattiva e *x-leges* e sulle loro prospettive di sviluppo, ai sensi dell'articolo 1, comma 313 della legge n. 147 del 2013.

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, avverte che i componenti della Commissione possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento della Camera.

Comunica che, in data 23 maggio 2025, è stata trasmessa alla Commissione la relazione annuale sui risultati raggiunti nell'attuazione dei progetti Normattiva e *x-leges* e sulle loro prospettive di sviluppo, aggiornata al 30 aprile 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 313 della legge n. 147 del 2013 *(vedi allegato)*. Ricorda in proposito che tale previsione normativa prevede che il Governo, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisca alla Commissione parlamentare per la semplificazione sui risultati raggiunti nell'attuazione dei progetti Normattiva e *x-leges* e sulle loro prospettive di sviluppo.

Avverte che, se non vi sono obiezioni, la relazione sarà pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 9.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

ALLEGATO

Relazione sui risultati raggiunti nell'attuazione dei progetti Normattiva e *x-leges* e sulle loro prospettive di sviluppo, ai sensi dell'articolo 1, comma 313, della legge n. 147 del 2013.

RELAZIONE

SUI RISULTATI RAGGIUNTI NELL'ATTUAZIONE DEI PROGETTI NORMATTIVA E X- LEGES

E SULLE LORO PROSPETTIVE DI SVILUPPO

(ai sensi dell'articolo 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

MAGGIO 2024 - APRILE 2025

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (cd. Legge di stabilità 2014), la presente relazione fornisce elementi informativi sulla gestione del progetto Normattiva e sulle prospettive di sviluppo, dando conto delle rispettive fasi progettuali nel periodo intercorrente da maggio 2024 ad aprile 2025.

Si evidenzia che nel periodo di riferimento, grazie all'intensa attività del Comitato di gestione del portale Normattiva (istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 settembre 2015), riunitosi 14 volte nel predetto intervallo temporale, è stata sia data completa attuazione alla Convenzione quadro 2022-2024 e sia sottoscritta (dal Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e dall'Amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato- IPZS, previa acquisizione delle intese da parte dei Segretari Generali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), il 20 dicembre 2024 per una durata triennale, la nuova Convenzione quadro le cui finalità e i relativi contenuti verranno successivamente illustrati.

1. ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO 2022-2024

La Convenzione quadro Normattiva 2022-2024 per l'aggiornamento dei contenuti in multivigenza, la manutenzione correttiva e gli sviluppi evolutivi del portale, stipulata in data 14 novembre 2022 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., e registrata dalla Corte dei conti il 15 dicembre 2022, si è conclusa, come previsto dalla Convenzione medesima, il 7 dicembre 2024. Per le finalità, i contenuti e i costi della citata Convenzione si rinvia alla precedente Relazione annuale riferita al periodo maggio 2023 - aprile 2024.

Premesso quanto sopra, si fa presente che nel corso del 2024 sono stati assicurati sia la gestione e la manutenzione delle attività correnti, con l'aggiornamento dei contenuti informativi della banca dati mediante, ad esempio, l'aggiornamento in multivigenza degli atti normativi, la marcatura degli atti nel formato OASIS AKOMA NTOSO e l'aggiornamento dei dizionari alla base del funzionamento del nuovo motore di ricerca, sia l'evoluzione dell'omonimo portale attraverso la predisposizione e l'approvazione di specifici Accordi esecutivi quali l'Accordo esecutivo Open Data e l'Accordo esecutivo APP Normattiva, di seguito illustrati.

2. ACCORDO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL *PORTALE OPEN DATA NORMATTIVA*

L'Accordo Esecutivo Open Data, approvato dal Comitato di gestione in data 27 maggio 2024 e sottoscritto digitalmente l'11 giugno 2024, è volto alla creazione di un Portale Open Data in grado di rendere disponibili, in formato aperto e riutilizzabile, gli atti normativi pubblicati in multivigenza su www.normattiva.it, attraverso la realizzazione di un sistema di interrogazione ed esportazione dei dati contenuti nella banca dati Normattiva. Esso mira a consentire l'estrazione – sia da parte di utenti sia da parte di sistemi software - di collezioni di atti con testo in formato "originale", vigente ad una data e in multivigenza, in diversi formati, perseguendo così l'obiettivo di offrire a cittadini e professionisti un servizio più completo, più efficiente in termini di ricerca, esportazione e visualizzazione dei contenuti e a garantire il massimo riuso e la valorizzazione dei dati contenuti sul Portale, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 200.

Il progetto prevede il potenziamento del portale Normattiva attraverso strumenti di diffusione di dati giuridici nel rispetto delle linee guida AgID sull'accessibilità degli strumenti informatici e di quelle sulle regole tecniche sull'apertura dei dati e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

Su richiesta di IPZS, l'Accordo prevede una fase sperimentale così suddivisa: dalla pubblicazione del portale e fino al 30 giugno 2025 sarà consentito estrarre collezioni di atti in formato "originale", vigente alla data di estrazione (anche detti in *point-in-time*), in multivigenza per i soli atti pubblicati negli ultimi cinque anni, secondo molteplici formati aperti, con finalità non commerciali (*Creative Commons CC BY 4.0 NC*) e con attribuzione della paternità dei dati alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025 sarà possibile estrarre collezioni di atti con testo in formato "originale", vigente alla data di estrazione e in multivigenza per i soli atti pubblicati negli ultimi cinque anni secondo molteplici formati aperti, con priorità sul formato AKN, anche con finalità commerciali (*Creative Commons CC BY 4.0*).

Al termine della fase sperimentale si passerà, a partire dal 1° gennaio 2026, alla c. d. fase finale operativa, che consentirà agli utenti di estrarre collezioni di atti dall'intera banca dati, quindi senza limitazioni temporali, con testo in formato "originale", vigente ad una data e in multivigenza, secondo molteplici formati aperti, con finalità commerciali (*Creative Commons CC BY 4.0*) e con attribuzione della paternità dei dati alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Il costo complessivo del progetto Open Data è di € 151.674,20 (€ 185.042,52 con IVA al 22%). A tale importo vanno ad aggiungersi i costi relativi alla conduzione del primo anno pari a € 37.594,50 (€ 45.865,29 con IVA al 22%) e i costi annuali dell'infrastruttura pari a € 19.060,90 (€

23.254,30 con IVA al 22 %). Tali voci rappresentano massimali di spesa che andranno determinati all'esito dell'effettivo rilascio delle nuove funzionalità.

Il collaudo del nuovo servizio è attualmente in corso in seno al Comitato. Pertanto a partire dal mese di maggio 2025 sarà possibile accedere al nuovo portale pubblico dati.normattiva.it

3. ACCORDO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'*APP NORMATTIVA*

In data 16 maggio 2024, il Comitato di gestione del portale Normattiva ha deliberato l'approvazione dell'Accordo esecutivo per la creazione dell'App Normattiva, sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, rispettivamente in data 11 maggio 2024 e 11 giugno 2024, per un importo pari a euro 93.185,20 (euro 113.685,94 con IVA al 22%). A tale importo andranno ad aggiungersi i costi di manutenzione adeguativa, afferenti ad un periodo di cinque mesi a decorrere dal superamento del collaudo, per un costo complessivo di euro 10.370,00 (euro 12.651,40 con IVA al 22%).

L'Accordo esecutivo prevede l'erogazione di servizi professionali finalizzati alla realizzazione di una *app* per *smartphone* iOS e Android, scaricabile gratuitamente dagli *store Apple* e *Android*, che consente di consultare gli atti normativi in multivigenza presenti nella banca dati del portale Normattiva (www.normattiva.it/), sia integralmente che parzialmente, potendo accedere anche alle relative funzionalità di navigazione attualmente disponibili, sia di effettuare operazioni di ricerca sugli atti pubblicati, sia di salvare ed eventualmente condividere gli atti consultati.

In sede di Comitato si è convenuto sull'opportunità di elaborare una prima versione base della *app* e delle sue funzionalità; successive evoluzioni della *app* medesima e ulteriori caratteristiche, nonché i costi e i tempi di realizzazione potranno essere definiti e regolamentati con futuri accordi esecutivi. L'individuazione e la specifica dei requisiti di ulteriori funzionalità potranno avvenire anche a seguito di un'eventuale fase di "osservazione" delle modalità di utilizzo della *app* da parte degli utenti, sia attraverso canali più tradizionali (riunioni con stakeholder qualificati, associazioni di categoria, esperti di settore, ecc.) che tramite la raccolta di *feedback* direttamente dalla *app*.

A partire dal 9 aprile 2025, conclusa positivamente la fase di collaudo, l'applicazione dell'app Normattiva è disponibile sugli *store Android e Apple*.

4. MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PORTALE *NORMATTIVA*

Parallelamente alle suddette attività è stata assicurata, nel periodo di riferimento, la gestione in via ordinaria del Portale *Normattiva*.

In particolare, il Poligrafico per il periodo marzo 2024 - aprile 2025 ha garantito l'aggiornamento in multivigenza degli atti normativi con le modifiche apportate da atti numerati e non numerati pubblicati quotidianamente; l'attività di "correlazione" tra gli atti normativi e altri atti ad essi collegati; la marcatura degli atti nel formato OASIS AKOMA NTOSO; la verifica e l'integrazione della marcatura dei nuovi atti pubblicati, sia in originale che in multivigenza; la marcatura in OASIS AKOMA NTOSO delle novelle introdotte dagli atti aggiornanti pubblicati e delle modifiche introdotte negli atti aggiornati.

Al riguardo, si precisa che le attività di verifica di competenza del Comitato di gestione sulle attività svolte dal Poligrafico si sono concluse con la presentazione, da parte di quest'ultimo, dei relativi rapporti di riepilogo, contenenti la consuntivazione dei livelli di prestazione dei servizi erogati nel periodo di cui trattasi. Conseguentemente, previa approvazione della relazione di verifica da parte del Comitato di gestione del portale *Normattiva*, si è provveduto a dare corso agli adempimenti relativi al pagamento delle spettanze dovute all'IPZS.

5. CONVENZIONE QUADRO 2024-2027 PER L'AGGIORNAMENTO DEI CONTENUTI IN MULTIVIGENZA, LA MANUTENZIONE CORRETTIVA E GLI SVILUPPI DEL PORTALE NORMATTIVA

In data 2 dicembre 2024, il menzionato Comitato di gestione ha approvato in via definitiva la nuova Convenzione quadro, relativa al periodo 2024-2027 e sottoscritta, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Istituto Poligrafico-Zecca dello Stato (IPZS), in data 20 dicembre 2024.

La nuova Convenzione, volta ad assicurare per il triennio di riferimento la gestione, la manutenzione e l'evoluzione dell'unico portale ad accesso gratuito e universale della legge vigente in Italia, ha efficacia dall'8 dicembre 2024 al 7 dicembre 2027. La Presidenza del Consiglio dei ministri si è obbligata a sostenere una spesa pari a euro 1.653.718,03 (euro 2.017.536,00 comprensivi di IVA al 22%), per il rimborso delle attività di conduzione operativa per la gestione del corrente, di manutenzione correttiva e di realizzazione degli sviluppi evolutivi del portale Normattiva da attuare mediante il perfezionamento di appositi Accordi esecutivi

Rispetto alla precedente Convenzione, si segnala una minore percentuale di risorse economiche destinate alle attività evolutive del citato portale (scesa dal 37% a circa il 12% del totale), dovuta in primis a una diminuzione delle risorse assegnate al citato Capitolo n. 119.

La riduzione delle attività evolutive – sebbene sia stata contenuta quanto più possibile – è da ritenersi inevitabile non solo per la ridotta disponibilità di bilancio per il progetto ma anche, per attestazione di IPZS, a causa del significativo incremento registrato *medio tempore* dai costi delle

licenze, del *software* e delle tariffe orarie relative alle figure professionali del personale addetto (in primis, i redattori), unitamente a quelli delle macchine utilizzate per la piattaforma di Normattiva.

In considerazione di quanto sopra, nella nuova Convenzione, è stata prevista, in un'ottica di partenariato, la possibilità di coinvolgere altri soggetti istituzionali, individuati sulla base di competenze e interessi, nella realizzazione dei suddetti Accordi Esecutivi per aumentarne eventualmente l'ordine di grandezza anche dal punto di vista economico.

Particolare attenzione verrà posta, con riferimento alle predette attività evolutive, all'adozione e allo sviluppo di tecnologie basate anche sull'utilizzo di intelligenza artificiale, suscettibili di migliorare ulteriormente le funzionalità di ricerca e l'interrogazione della banca dati del portale Normattiva, grazie a strumenti quali:

- il confezionamento di *query* predeterminate;
- la presentazione in *abstract* dell'argomento relativo ai riferimenti normativi;
- la ricostruzione contenutistica dell'atto con modalità analoga alla relazione illustrativa;
- traduzione nelle lingue tedesca, inglese e francese dei testi contenuti nella banca dati.

La nuova Convenzione prevede, poi, ulteriori aspetti innovativi che includono possibili sviluppi quali:

- la realizzazione di un'area personale, accessibile tramite autenticazione con CIE o SPID, nella quale gli utenti possano archiviare e raggruppare atti, prendere appunti, evidenziare parti di testo, ecc.;
- il collegamento ai principali repertori della giurisprudenza (Corte costituzionale, Consiglio di Stato e Cassazione);
- l'avvio dell'attività di classificazione degli atti normativi.

6. SITUAZIONE FINANZIARIA DEL CAPITOLO 119 DEDICATO AL PORTALE NORMATTIVA

Il progetto Normattiva è finanziato a valere sul Capitolo n. 119 "Fondo per l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente" della PCM.

Le somme complessivamente assegnate nell'anno 2024 per gli interventi di cui al capitolo 119, sono state pari a euro 623.696,00, quale somma oggetto dello stanziamento iniziale in conto competenza.

Ciò premesso, si è provveduto al pagamento all'IPZS delle seguenti spettanze:

Nel mese di luglio 2024, si è provveduto a pagare a IPZS, per il periodo di attività 8 giugno 2023 - 7 dicembre 2023 il pagamento complessivo di euro 219.267,58 così ripartito:

- euro 179.565,23, (centosettantanovemilacinquecentosessantacinque/23) versamento quota parte compenso a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
- euro 39.702,35, (trentanovemilasettecentodue/35) versamento quota parte I.V.A. al 22%;

Nel mese di novembre 2024 si è provveduto a pagare a IPZS, per il periodo di attività 8 dicembre 2023- 7 giugno 2024 il pagamento complessivo di euro 216.737,00, così ripartito:

- euro 177.653,28 (centosettantasettemilaseicentocinquantatre/28) versamento quota parte compenso a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
- euro 39.083,72 (trentanovemilaottantatre/72) versamento quota parte I.V.A. al 22%.

Nel mese di gennaio 2025 si è provveduto a pagare a IPZS, per il periodo di attività 8 giugno 2024-7 dicembre 2024 il pagamento complessivo di euro 208.867,57 (duecentottomilaottocentosessantasette/57) così ripartito:

- euro 171.202,93 (centosettantunomiladuecentodue/93) versamento quota parte compenso a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
- euro 37.664,64 (trentasettemilaseicentosessantaquattro/64) versamento quota parte I.V.A. al 22%.

Il totale degli ordini di pagamento in conto competenza, nel periodo maggio 2024-aprile 2025 è stato di euro 644.872,15.

7. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE

L'impegno profuso da tutti i partecipanti al progetto Normattiva ha condotto negli anni e nel succedersi delle convenzioni, a risultati significativi che spaziano dal completamento della banca dati con tutti gli atti e relativi aggiornamenti dal 1861 ad oggi, sino all'estensione del progetto verso il dominio della normativa regionale, nonché, sul piano tecnologico, alla possibilità di consultare la banca dati anche attraverso un'apposita app, o di sviluppare servizi innovativi usando gli open data che saranno presto disponibili attraverso un apposito portale. Al contempo, i costi di gestione sono significativamente aumentati, sia in virtù dell'aumento dei servizi erogati, sia della crescita dei contenuti della banca dati, sia per indirizzare l'esigenza di aggiornamenti tempestivi, nonché a causa del notevole incremento dei costi di settore nel lungo periodo di gestione. Nello stesso intervallo temporale si è inoltre e purtroppo dovuto prendere atto di alcuni tagli del Capitolo di spesa preposto al finanziamento del progetto. Negli ultimi anni, inoltre, l'avvento delle nuove tecnologie afferenti all'ambito dell'intelligenza artificiale ha aperto nuove possibili prospettive di creazione di ulteriori servizi innovativi di accesso all'informazione giuridica nello spirito della norma alla base del progetto

che potrebbero produrre importanti possibilità per creare valore pubblico (art 107 della legge n 338 del 2000).

Alla luce del quadro rappresentato, si ritiene opportuno proporre la valutazione di apposite iniziative legislative che, al fine di consolidare e migliorare ulteriormente l'offerta di servizi di accesso pubblico all'informazione giuridica da parte dello Stato, possano affrontare i seguenti profili:

1. Un adeguato rifinanziamento dell'iniziativa, che – considerata la raggiunta complessità del sistema e dei servizi erogati - permetta di recepire con continuità tutte le migliori innovazioni tecnologiche disponibili, ivi incluse quelle riferite al settore dell'intelligenza artificiale, superando gli attuali e stringenti limiti di spesa;
2. Il superamento dell'approccio meramente progettuale dell'iniziativa, consolidando e stabilizzando le modalità di finanziamento e di *governance* del portale e dei servizi associati, anche considerando l'accesso pubblico all'informazione giuridica alla stregua di un servizio di pubblica utilità, al quale sia conferito e riconosciuto un valore ufficiale analogamente a quanto avviene per la Gazzetta.

II. PROGETTO *X-LEGES*

1. STATO DI ATTUAZIONE E PROSPETTIVE DI SVILUPPO

Il progetto *x-leges* era previsto dall'articolo 1, comma 312, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) ed era finalizzato a realizzare la trasmissione telematica tra organi costituzionali degli atti normativi, la completa informatizzazione del procedimento di formazione degli stessi e delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei ministri nonché l'alimentazione automatica della Gazzetta Ufficiale.

Gli obiettivi, in particolare, erano i seguenti:

- il tracciamento dell'*iter* di approvazione dei provvedimenti;
- la gestione della documentazione e le informazioni relative all'*iter*;
- l'informatizzazione delle fasi di invio dei provvedimenti normativi;
- la garanzia della trasparenza del fascicolo informatico dei provvedimenti.

La suddetta norma ha istituito un fondo apposito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con dotazione complessiva pari ad euro 1.500.000,00, di cui euro 200.000,00 per l'anno 2014, euro 400.000,00 per l'anno 2015, euro 300.000,00 per l'anno 2016, euro 200.000,00 per l'anno 2017, euro 200.000,00 per l'anno 2018 ed euro 200.000,00 per l'anno 2019.

Sotto il profilo finanziario/contabile si fa presente che il capitolo 182 dedicato al progetto *x-leges*, denominato "*Fondo per il completamento e lo sviluppo del progetto x-leges*", non è stato rifinanziato né con la legge di bilancio per l'anno 2022 (legge n. 234 del 30 dicembre 2021) né con la legge di bilancio per l'anno 2023 (legge n. 197 del 29 dicembre 2022), né con la legge di bilancio per l'anno 2024 (legge n. 213 del 30 dicembre 2023), né con la legge di bilancio per l'anno 2025 (legge n. 207 del 30 dicembre 2024). Ad oggi, pertanto, non vi sono risorse finanziarie disponibili ai fini dell'implementazione del progetto di cui trattasi, che deve quindi considerarsi concluso.

Ciò nonostante, nella consapevolezza dell'importanza dell'obiettivo di raggiungere, anche in riferimento al flusso della produzione normativa, adeguati *standard* di digitalizzazione necessari ad assicurare la corretta e ordinata gestione del processo normativo, è in avanzata fase di realizzazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un progetto *spin-off* che mira a realizzare, in un diverso e mutato contesto tecnologico, le condivisibili esigenze dalle quali era originato *x-leges*.

Si tratta di un progetto volto alla realizzazione del software *MercurIUS*, il nuovo sistema digitale per la trasmissione degli atti normativi.

Il progetto *MercurIUS* – che rientra nelle attività previste all'interno di un contratto esecutivo della durata di 48 mesi frutto dell'adesione, nel giugno dello scorso anno, da parte del Dipartimento per i Servizi Strumentali (DSS) all'accordo quadro CONSIP per l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud – è finalizzato a supportare il processo produttivo degli atti normativi e delle deliberazioni del Consiglio dei ministri con la dematerializzazione del flusso della produzione normativa e l'integrale informatizzazione dei processi di formazione degli atti normativi primari e secondari.

Al fine di dare attuazione alla realizzazione del software *MercurIUS*, nel corso del 2024 si sono svolti numerosi incontri tra l'Ufficio Informatica e Telematica del Dipartimento per i Servizi Strumentali e le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) coinvolte nel *workflow* normativo per individuare le criticità riscontrate nel processo dialettico che conduce alla normazione e definire la missione strategica del nuovo progetto.

Nel corso degli incontri sopra menzionati, le strutture competenti hanno ritenuto necessario esaminare inizialmente il processo produttivo del decreto legislativo in quanto presenta un *iter* istruttorio più complesso e strutturato rispetto alle altre tipologie di atto normativo. Si sta attualmente estendendo quanto già implementato anche ad altre tipologie di atto, integrando il sistema con ulteriori funzionalità specifiche.

Il *software*, nella sua prima versione, consente di trasmettere gli atti istruttori, risultanti dalle varie fasi del flusso di produzione del decreto legislativo, mediante l'integrazione con i servizi di posta elettronica certificata. La realizzazione del sistema è finalizzata a garantire una modalità di lavoro più efficiente, semplificata e finalizzata alla riduzione dei tempi degli adempimenti, consentendo la piena digitalizzazione dei processi e delle informazioni.

A partire del mese di agosto 2024, sono state avviate le attività di sviluppo e si sono svolti numerosi incontri dedicati soprattutto all'approfondimento dei requisiti del *software*, in linea con quanto previsto dalla metodologia di sviluppo agile adottata per la realizzazione del sistema. Inoltre, sono stati organizzate riunioni con il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie (DARA), il Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento (DRP) e l'Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri (USCM), che hanno fornito un fondamentale supporto per individuare le funzionalità da implementare.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

X COMITATO – MAFIE E NUOVE TECNOLOGIE: UTILIZZO DA PARTE DELLA MAFIA DI PIATTAFORME DI COMUNICAZIONE CRIPTATA E VALUTE VIRTUALI:

Audizione di Bruno Frattasi, direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale 70

II COMITATO – GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI, MISURE NON ABLATORIE ED EFFETTI DELLE INFORMAZIONI ANTIMAFIA INTERDITTIVE:

Audizione di Francesco Burrelli, presidente dell'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, e di Giorgio Cambruzzi, rappresentante dell'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari di Padova 70

X COMITATO – MAFIE E NUOVE TECNOLOGIE: UTILIZZO DA PARTE DELLA MAFIA DI PIATTAFORME DI COMUNICAZIONE CRIPTATA E VALUTE VIRTUALI

Giovedì 12 giugno 2025.

Audizione di Bruno Frattasi, direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Il comitato X si è riunito dalle 8.30 alle 10.15.

II COMITATO – GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI, MISURE NON ABLATORIE ED EFFETTI DELLE INFORMAZIONI ANTIMAFIA INTERDITTIVE

Giovedì 12 giugno 2025.

Audizione di Francesco Burrelli, presidente dell'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, e di Giorgio Cambruzzi, rappresentante dell'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari di Padova.

Il comitato II si è riunito dalle 14.20 alle 14.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 71

Indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale *(Esame del documento conclusivo e approvazione)* 71

ALLEGATO (Documento conclusivo approvato dalla Commissione) 73

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 12 giugno 2025. — Presidenza del presidente Alberto BAGNAI.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto BAGNAI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, se non vi sono obiezioni, anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale.

(Esame del documento conclusivo e approvazione).

Alberto BAGNAI, *presidente e relatore*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in titolo. Comunica inoltre che non sono state trasmesse proposte di modifica o integrazione al testo trasmesso ai commissari nei termini stabiliti nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 29 maggio scorso. Illustra quindi lo schema di documento conclusivo da lui predisposto *(vedi allegato)*.

Intervengono nel merito del documento conclusivo i senatori Tino MAGNI (Misto), Maria Cristina CANTÙ (LSP-PSd'Az), Elisa PIRRO (M5S), Annamaria FURLAN (IV-C-RE), i deputati Daniela DONDI (FDI), Giorgio LOVECCHIO (FI-PPE) e Virginio MEROLA (PD-IDP).

Alberto BAGNAI, *presidente e relatore*, dopo aver replicato ai parlamentari intervenuti, ringrazia i componenti della Com-

missione per il proficuo lavoro svolto e pone in votazione il documento conclusivo.

La Commissione approva all'unanimità il documento conclusivo.

Intervengono, sui lavori della Commissione, i senatori Susanna Lina Giulia CAMUSSO (PD-IDP) e Tino MAGNI (Misto), a cui risponde Alberto BAGNAI, *presidente*.

Alberto BAGNAI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale.

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE ... 3
1.1 IL PROGRAMMA DELL'INDAGINE E GLI OBIETTIVI ... 3
1.2 L'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA COMMISSIONE ... 4
2. LE CASSE DI PREVIDENZA ... 8
2.1 PREMESSA ... 8
2.2 PRINCIPALI INFORMAZIONI CONTABILI ... 15
2.2.1 IN GENERALE ... 15
2.2.2 CREDITI CONTRIBUTIVI E FONDO SVALUTAZIONE CREDITI CONTRIBUTIVI ... 19
2.2.3 SALDI PREVIDENZIALI E PLATEE DI RIFERIMENTO ... 25
2.2.4 SALDI ASSISTENZIALI E PLATEE DI RIFERIMENTO ... 28
2.3 *CORPORATE GOVERNANCE* E *ADVISOR* ... 31
2.3.1 AREA INVESTIMENTI E FUNZIONI DI CONTROLLO ... 31
2.3.2 SOGGETTI/*ADVISOR* CHE INTERVENGONO NEL PROCESSO DECISIONALE DI INVESTIMENTO / CONTROLLO DEL PORTAFOGLIO DEGLI ENTI ... 35
2.3.3 BANCA DEPOSITARIA ... 41
2.4 IL PORTAFOGLIO FINANZIARIO E LE ATTIVITÀ REALI ... 43
2.4.1 *ASSET ALLOCATION* ... 43
2.4.2 LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DEGLI INVESTIMENTI ... 51
2.4.3 INVESTIMENTI IN PRODOTTI ESG E "*MISSION RELATED*" ... 53
2.4.4 I RENDIMENTI E GLI INDICATORI DI RISCHIO ... 55
2.5 CONCLUSIONI SULLE CASSE DI PREVIDENZA ... 63
3. LE FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ... 67
3.1 PREMESSA ... 67
3.2 COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO ... 68
3.2.1 FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARI: *ASSET ALLOCATION* ... 68
3.2.2 LINEE DI INVESTIMENTO: *ASSET ALLOCATION* ... 71
3.2.3 LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DEGLI INVESTIMENTI ... 73
3.2.4 INVESTIMENTI ALTERNATIVI E ESG ... 75
3.2.5 I RENDIMENTI ... 76
3.3 CONCLUSIONI SULLE FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ... 79
APPENDICE 1 - DESCRIZIONE SINTETICA DEL SISTEMA DI VIGILANZA PUBBLICO SULLE CASSE DI PREVIDENZA ... 85
APPENDICE 2 – CASSE DI PREVIDENZA: PRINCIPALI INFORMAZIONI CONTABILI ... 88

1. INTRODUZIONE

1.1 IL PROGRAMMA DELL'INDAGINE E GLI OBIETTIVI

La Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, nell'ambito delle proprie competenze, ha inteso svolgere una indagine conoscitiva per approfondire le tematiche inerenti alle politiche di investimento delle Casse di previdenza e delle forme di previdenza complementare.

A tal fine, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, della Commissione, nella riunione del 20 dicembre 2023, ha approvato lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti di previdenza obbligatoria e complementare anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale. Raggiunte le intese coi Presidenti delle Camere sul programma dell'indagine, così come prescritto dall'art. 144, comma 1, del Regolamento della Camera, la Commissione in sede plenaria ha approvato definitivamente lo svolgimento dell'indagine nella seduta del 10 gennaio 2024.

Secondo il programma approvato dalla Commissione, l'indagine si è proposta di effettuare una ricognizione delle attuali politiche di investimento e della composizione dei portafogli di Casse e fondi, che approfondendo i documenti di sintesi forniti dai rapporti annuali delle altre istituzioni vigilanti (quali Corte dei Conti e Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - COVIP) descriva le tendenze in atto alla luce:

- dello scenario macroeconomico globale (e in particolare delle persistenti tensioni inflazionistiche e dei loro riflessi sulla struttura dei tassi di interesse e sui rendimenti delle diverse *asset class*);
- dell'evoluzione dei mercati finanziari internazionali;
- della transizione ecologica e in particolare dei requisiti posti dalle normative ESG;
- della transizione demografica e delle sfide da essa specificamente poste al mondo delle professioni.

I principali profili di interesse che la Commissione si è proposta di approfondire nel corso dell'indagine comprendono:

- la composizione dei portafogli delle singole istituzioni e la loro evoluzione storica e prospettica;
- una ricognizione delle modalità di gestione del patrimonio (diretta o indiretta) con particolare riguardo alle procedure di selezione degli *advisor*;
- un'analisi degli investimenti ccdd. "*mission related*" e della relativa disciplina;
- la redditività netta degli investimenti immobiliari e l'impatto sulla loro *performance* delle politiche di transizione ecologica (ad esempio, della revisione attualmente in corso della EPBD, *Energy Performance of Buildings Directive*);

- l'impatto sull'economia reale nazionale delle politiche di investimento degli enti;
- la struttura e l'efficacia dei sistemi di controllo e di *risk management*;
- l'evoluzione delle Casse previdenziali e delle forme di previdenza complementare verso il ruolo di investitori istituzionali e il loro potenziale contributo allo sviluppo dell'economia reale del Paese.

L'obiettivo principale dell'indagine consiste nel consentire alla Commissione di valutare le sfide e le opportunità che il sistema previdenziale vigente, così come è stato delineato a seguito delle privatizzazioni di buona parte degli Enti e dello sviluppo del secondo e terzo pilastro, fronteggia nel suo percorso di evoluzione verso il ruolo di "investitore istituzionale", avuto riguardo alle particolari caratteristiche di rendimento e rischiosità degli investimenti nell'economia reale, e tenuto conto delle sfide poste dalla doppia transizione ecologica e demografica.

Inoltre, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale menzionato dall'art. 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'art. 1, comma 311, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), avente a oggetto le norme di indirizzo in materia degli investimenti delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato di cui al d.lgs. n. 509/1994 e al d.lgs. n. 103/1996 (il cd. "regolamento investimenti"), i risultati dell'indagine potranno essere di ausilio per l'opera del legislatore delegato e delle amministrazioni vigilanti su questi specifici Enti.

1.2 L'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA COMMISSIONE

L'attività della Commissione ha avuto per oggetto diversi cicli di audizioni, che hanno riguardato pressoché tutte le realtà operanti nel settore, sia quelle aventi natura istituzionale che quelle rappresentative degli interessi, nonché tutte le 20 Casse di previdenza di cui al d.lgs. n. 509/1994 e al d.lgs. n. 103/1996.

La maggior parte dei soggetti auditi ha consegnato documentazione, che è pubblicata nella sezione del sito istituzionale della Camera dei deputati dedicata alla Commissione, unitamente ai resoconti di seduta.

La prima audizione si è svolta il 24 gennaio 2024 e ha riguardato il presidente e altri rappresentanti dell'Associazione degli Enti Previdenziali Privati (AdEPP), i quali hanno approfondito le peculiarità della gestione del patrimonio da parte delle Casse di previdenza rispetto a quella degli altri investitori istituzionali, soffermandosi anche sulle principali tendenze in atto in relazione sia alle scelte di investimento che alle relative modalità di gestione.

In data 15 febbraio 2024 è stato audito il presidente del Fondo Cometa, il quale ha approfondito il tema dello strutturale sotto-investimento nell'economia reale da parte dei

fondi pensione, sottoponendo peraltro alla Commissione una proposta nel senso di predisporre, da parte di un fondo pubblico-privato, un meccanismo di protezione del rendimento al fine di incoraggiare l'afflusso di capitali negli investimenti ccdd. "alternativi"[1].

L'audizione del presidente della Società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione (Mefop) – ente costituito dal Ministero dell'economia e delle finanze nel 1999 con la finalità di supportare l'attività dei fondi pensione italiani –, svolta il 14 marzo 2024, ha consentito alla Commissione di analizzare le possibili determinati della minor presenza nei portafogli delle Casse di previdenza e dei fondi pensione italiani – nel confronto internazionale – degli investimenti domestici (specialmente con riferimento agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio - OICR e alle azioni) rispetto a quelli non domestici.

Il 21 marzo 2024 è stato il turno dei rappresentanti della Federazione Banche Assicurazioni e Finanza (FeBAF), i quali si sono soffermati sul ruolo degli investitori istituzionali, quali gli enti di previdenza e le assicurazioni, nell'economia reale e hanno avanzato alcune proposte sulle modalità con cui favorire l'afflusso di capitali verso le imprese italiane.

Nell'audizione del 16 aprile 2024, i rappresentanti di Assofondipensione, associazione che riunisce i fondi pensione negoziali, hanno fornito un quadro di sintesi sul settore della previdenza complementare, nonché elementi informativi circa alcune iniziative poste in essere a sostegno dell'economia italiana da parte degli stessi fondi.

L'audizione dell'Amministratore delegato di CDP Venture Capital (società di gestione del risparmio partecipata da CDP Equity e Invitalia), svolta il 9 maggio 2024, ha consentito alla Commissione di acquisire un quadro generale sul mercato del *venture capital* italiano[2], sulle sue recenti dinamiche e sulle cause di ritardo strutturale rispetto ad altri Paesi europei, nonché sul ruolo degli enti di previdenza e di CDP Venture Capital nello sviluppo di tale comparto.

I rappresentanti di Assogestioni, associazione che riunisce le società italiane di gestione del risparmio (SGR), auditi il 16 maggio 2024, si sono soffermati sugli investimenti degli enti di previdenza nell'ambito della situazione del mercato italiano dei capitali. Hanno altresì indicato alcune linee di indirizzo quali proposte al legislatore per un rafforzamento del settore della previdenza complementare.

---

[1] Ovvero quelli con caratteristiche diverse rispetto agli investimenti tradizionali come azioni, obbligazioni e liquidità.

[2] Relativo alle attività di investimento istituzionale in capitale di rischio di aziende non quotate, in fase di *start-up*, connotate da un elevato potenziale di sviluppo.

L'audizione dei rappresentanti dell'Associazione Italiana del *Private Equity*, *Venture Capital* e *Private Debt* (AIFI), svolta il 23 maggio 2024, ha avuto per oggetto il settore degli investimenti alternativi, anche in riferimento alle peculiarità del contesto italiano.

A seguito delle audizioni sopra indicate, la Commissione ha ritenuto opportuno procedere a un esame più approfondito della componente privata del primo pilastro del settore previdenziale, mediante uno specifico ciclo di audizioni di tutti i venti enti privati di previdenza obbligatoria (ccdd. "Casse di previdenza" o "Casse"), istituiti in attuazione del d.lgs. n. 509/1994 e del d.lgs. n. 103/1996.

Al fine di consentire alla Commissione di acquisire dati omogenei, è stato chiesto a ciascun Ente di produrre una relazione informativa sui temi di maggiore interesse per l'attività conoscitiva della Commissione medesima, con particolare riferimento:

- alla struttura organizzativa dell'Ente e al processo di definizione e attuazione delle politiche di investimento;
- al processo di gestione delle attività e delle passività (cd. "*Asset & Liability Management*") e all'attuale composizione del portafoglio, con *focus* specifici sui seguenti temi:
  - localizzazione geografica degli investimenti;
  - composizione e gestione del patrimonio immobiliare;
  - impieghi in investimenti alternativi, anche in un'ottica di sostegno all'economia reale;
- ai rendimenti (contabili e a valori di mercato) realizzati nell'ultimo quinquennio.

Il ciclo di audizioni è iniziato il 27 giugno 2024, con l'audizione del presidente e di altri rappresentanti di Cassa forense, e si è concluso il 27 marzo 2025, con l'audizione di rappresentanti dell'Opera nazionale di assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI). Ciascuna Cassa ha presentato una relazione sui temi oggetto dell'indagine, che è pubblicata nella sezione del sito istituzionale della Camera dei deputati dedicata alla Commissione.

Al fine di avere un quadro completo ed omogeneo delle principali informazioni contabili, con particolare riferimento alla composizione del portafoglio e ai rendimenti realizzati, è stato inoltre trasmesso a tutte le Casse di previdenza un questionario da compilare secondo uno *standard* predefinito.

Nel corso dello svolgimento del ciclo di audizioni dedicato alle Casse di previdenza, la Commissione ha proceduto a svolgere alcune ulteriori audizioni.

In particolare, il 25 novembre 2024 è stato audito il Ministro dell'economia e delle finanze, on. Giancarlo Giorgetti, il quale ha approfondito diversi temi di interesse per l'attività della Commissione, quali: l'evoluzione della natura giuridica e delle finalità perseguite dagli enti previdenziali, anche in relazione all'articolazione e all'efficacia del sistema dei controlli; la consistenza e la struttura dei patrimoni del settore, anche con

riferimento alla relazione che intercorre tra dimensione e modalità di gestione del patrimonio; alcune tematiche di carattere fiscale; il contributo fornito all'economia reale dagli investimenti degli enti previdenziali. Il Ministro ha inoltre avuto modo di illustrare contenuti e finalità dello schema di decreto relativo all'attività di investimento, di gestione dei conflitti di interesse e di selezione del soggetto depositario (cd. "regolamento investimenti"[3]), anche nell'ambito degli obiettivi e gli interventi adottati dal Ministero nell'ambito della riforma del mercato dei capitali, nonché di individuare possibili aree di intervento normativo in merito alla disciplina della previdenza complementare.

Il 16 gennaio 2025 si è svolta l'audizione dell'amministratore delegato e di altri rappresentanti di Generali Italia, i quali hanno fornito un quadro di sintesi sulla *governance* dei processi di investimento del risparmio assicurativo e sul contributo delle imprese di assicurazione – e del Gruppo in particolare – all'ampliamento dell'offerta di prodotti di previdenza complementare e al sostegno dell'economia reale.

Il 20 marzo 2025 si è svolta l'audizione di rappresentanti di Prometeia Advisor Sim, i quali hanno fornito un quadro di sintesi sulle politiche di investimento delle Casse di previdenza e dei fondi pensione, nonché delle modalità con cui le società di consulenza supportano tali enti previdenziali nella definizione dell'*asset & liability management*, dell'*asset allocation* e delle attività di *risk management*.

L'audizione della presidente f.f. e di altri rappresentanti della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), svoltasi il 10 aprile 2025, ha avuto per oggetto le politiche di investimento delle forme pensionistiche complementari (fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti, piani individuali pensionistici e fondi pensione preesistenti). Sono state approfondite, in particolare, le questioni relative all'*asset allocation* degli investimenti, alla loro localizzazione geografica nonché ai costi e ai rendimenti degli stessi.

Infine, il 15 maggio 2025 sono stati auditi il presidente del Consiglio di Amministrazione e altri rappresentanti dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) sui principi contabili utilizzati nei bilanci degli enti previdenziali, con particolare riferimento ai criteri di contabilizzazione dei crediti contributivi, alle soglie di significatività delle voci contabili nell'ambito dell'attività di revisione contabile, all'introduzione della contabilizzazione cd. "*accrual*" alle Casse previdenziali.

[3] In attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 come modificato dall'art. 1, comma 311, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

2. LE CASSE DI PREVIDENZA

2.1 PREMESSA

La Commissione ha ritenuto di approfondire in modo particolare le politiche di investimento e la composizione del patrimonio degli enti privati di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509[4], e di quelle di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103[5].

Esse infatti gestiscono forme di previdenza obbligatoria, cui sono necessariamente iscritti gli appartenenti alle categorie professionali di riferimento. La maggior parte di esse provvede alla corresponsione della prestazione pensionistica sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), erogata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) alla generalità dei lavoratori dipendenti[6].

Le Casse di previdenza di cui al d.lgs. n. 509/1994 (ccdd. "privatizzate") e quelle istituite col d.lgs. n. 103/1996 (ccdd. "private") sono complessivamente 20 e hanno veste giuridica di enti di diritto privato (associazioni o fondazioni). Detti enti, valutati nel loro insieme, rappresentano un importante attore nel panorama degli investitori istituzionali italiani, caratterizzato da una crescita dimensionale costante in termini di patrimoni investiti: in base ai dati di bilancio consuntivo al 2023 essi amministrano infatti un patrimonio complessivo di 107,04 miliardi di euro.

Alle Casse, anche in virtù della loro natura privatistica, è riconosciuta un'autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ai sensi dell'art. 2 del citato d.lgs. n. 509/1994, applicabile anche a quelle istituite dal d.lgs n. 103/1996 in virtù di apposita norma di rinvio (art. 6, comma 7, dello stesso d.lgs. n. 103).

Ciò comporta la conseguenza che la principale *mission* istituzionale perseguita da tali enti, ossia l'erogazione di prestazioni previdenziali obbligatorie, che riveste primario rilievo

---

[4] Le Casse di cui al d.lgs. n. 509/1994 sono gli enti previdenziali pubblici che per effetto di tale disposizione normativa sono stati trasformati in soggetti con personalità giuridica di diritto privato, senza peraltro modificarne le caratteristiche riguardo al regime previdenziale.

[5] Le Casse di cui al d.lgs. n. 103/1996 sono gli enti previdenziali fin dall'inizio costituiti come soggetti di diritto privato e caratterizzati da un regime previdenziale che basa la determinazione delle prestazioni sul metodo di calcolo contributivo previsto dall'art. 1 della legge n. 335/1995.

[6] Nel nostro Paese, il sistema pensionistico pubblico è strutturato secondo il criterio della ripartizione: i contributi versati da lavoratori e aziende vengono utilizzati per pagare le pensioni di coloro che hanno lasciato l'attività lavorativa; per far fronte al pagamento delle pensioni future, dunque, non è previsto alcun accumulo di riserve finanziarie. Il regime a ripartizione è adottato anche dagli Enti di cui al d.lgs n. 509/1994 e al d.lgs n. 103/1996 con la differenza che l'eventuale saldo positivo di gestione (entrate per contributi meno uscite per prestazioni) va a costituire il patrimonio "accumulato" degli Enti.

costituzionale[7], deve necessariamente coniugarsi con la natura privatistica e l'autonomia loro riconosciuta dalla legge[8]. Ciò giustifica un articolato sistema di vigilanza, di natura sia giuridico-amministrativa che tecnico-contabile[9].

Le Casse di previdenza hanno platee di riferimento relative a diverse categorie di liberi professionisti e, in taluni casi, di lavoratori dipendenti. Per 16 Casse la finalità principale è l'erogazione delle prestazioni previdenziali di base. Vi sono, tuttavia, anche 3 Casse la cui finalità principale è l'erogazione di prestazioni aggiuntive[10] rispetto a quelle dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, nonché una[11] che eroga esclusivamente prestazioni di carattere assistenziale. Di seguito si riporta la lista completa delle Casse di previdenza in base alla base giuridica e alla macro-aree di appartenenza[12].

---

[7] L'art. 38 Cost. dispone: *"Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera"*.

[8] In riferimento al perimetro della citata autonomia, si evidenzia che nella sentenza Cass. Civ. Sez. Lavoro del 16.11.2009, n. 24202, la Corte di Cassazione ha chiarito che, dalle disposizioni del d. lgs. n. 509/1994 "*risulta* […] *una sostanziale delegificazione - affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati"*. Questo orientamento è stato condiviso anche dalla Corte costituzionale che, nell'ordinanza n. 254 del 25.11.2016, ha anch'essa affermato che i regolamenti adottati dalle Casse previdenziali *"sono riconducibili ad un processo di privatizzazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza che si inserisce nel contesto del complessivo riordinamento o della soppressione di enti previdenziali"* e che *"questo assetto è stato realizzato attraverso una «sostanziale delegificazione» della materia"*. Ancora, si richiama la sentenza TAR Lazio n. 11081 del 7.9.2015, in cui il Giudice ha condiviso le osservazioni in ordine alla "*autonomia, giuridica, organizzativa, e finanziaria di cui godono gli enti previdenziali*" e, di converso, in ordine ai "*limiti di esercizio dei poteri di vigilanza da parte delle Amministrazioni centrali preposte*". Tra gli ultimi pronunciamenti sul tema, peraltro, si segnala l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 26360 del 12.9.2023, in cui il Supremo Consesso, alla luce dell'autonomia "*gestionale, organizzativa e contabile*" riconosciuta dalla legge a tali enti previdenziali, ha stabilito che l'approvazione ministeriale degli statuti e dei regolamenti adottati dai medesimi enti, in quanto aventi *"natura squisitamente negoziale"* e non *"regolamentare in senso proprio"*, esulerebbe "*dal novero dei requisiti che ne determinano l'esistenza e la validità*", dal momento che tale approvazione "*si riverbera ab extrinseco sull'efficacia dell'atto e si configura come una condicio iuris, che in linea generale opera retroattivamente (art. 1360 cod. civ.), sin dall'emanazione dell'atto stesso"*.

[9] Si rinvia all'Appendice 1 per una descrizione sintetica del sistema di vigilanza pubblico sulle Casse di previdenza.

[10] In particolare: i) ENPAIA - Gestione ordinaria e speciale, ii) ENASARCO; 3) FASC.

[11] In particolare: ONAOSI che eroga prestazioni di carattere assistenziale a favore degli orfani dei sanitari italiani.

[12] Una delle Casse (ENPAIA) di cui al d.lgs. n. 509/1994 ha istituito al suo interno due gestioni patrimonialmente separate ai sensi del d.lgs. n. 103/1996, destinate a specifiche collettività di riferimento.

Num.	Denominazione Ente	Base giuridica	Macro-aree di appartenenza
1	Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (CF)	Dlgs 509/94	Giuridico, economico e sociale
2	Cassa nazionale del notariato (CNN)	Dlgs 509/94	Giuridico, economico e sociale
3	Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti (CNPADC)	Dlgs 509/94	Giuridico, economico e sociale
4	Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR)	Dlgs 509/94	Giuridico, economico e sociale
5	Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL)	Dlgs 509/94	Giuridico, economico e sociale
6	Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI)	Dlgs 103/96	Giuridico, economico e sociale
7	Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG)	Dlgs 509/94	Professioni tecniche
8	Ente nazionale di assistenza degli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO)	Dlgs 509/94	Professioni tecniche
9	Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB)	Dlgs 103/96	Professioni tecniche
10	Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP)	Dlgs 103/96	Professioni tecniche
11	Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI)	Dlgs 103/96	Professioni tecniche
12	Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione corrieri e delle agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi (FASC)	Dlgs 509/94	Professioni tecniche
13	Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA)	Dlgs 509/94	Professioni tecniche
14	Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura - Gestione ordinaria e speciale (ENPAIA - Gestione ordinaria e speciale)	Dlgs 509/94	Professioni tecniche
	Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura - Gestione separata agrotecnici (ENPAIA - Gestione separata agrotecnici)	Dlgs 103/96	

	Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura - Gestione separata periti agrari (ENPAIA - Gestione separata periti agrari)	Dlgs 103/96	
15	Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF)	Dlgs 509/94	Sanitaria
16	Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi (ENPAP)	Dlgs 103/96	Sanitaria
17	Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM)	Dlgs 509/94	Sanitaria
18	Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI)	Dlgs 103/96	Sanitaria
19	Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV)	Dlgs 509/94	Sanitaria
20	Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI)	Dlgs 509/94	Sanitaria

Analizzando le Casse in termini di macro-aree di appartenenza emerge che: i) 6 Casse includono iscritti che operano nel settore giuridico, economico e sociale; ii) 6 Casse includono iscritti che operano nel settore sanitario; iii) 8 Casse includono iscritti che operano nel settore delle professioni tecniche. In termini di Totale attivo le Casse rientranti nell'area giuridica, economica e sociale rappresentano il 35 per cento circa del valore complessivo (37,88 miliardi di euro); quelle del settore sanitario il 33 per cento circa (35,19 miliardi di euro) e quelle dell'area delle professioni tecniche il 32 per cento circa (33,96 miliardi di euro). Si riporta di seguito una tabella di sintesi.

Macro-aree di appartenenza	**Numero gestioni**	**Totale attivo 31.12.2023 (€/miliardi)**
Giuridico, economico e sociale	6	37,88
Sanitaria	6	35,19
Professioni tecniche	10	33,96
Totale	**22**	**107,04**

In termini patrimoniali gli Enti istituiti ai sensi del d.lgs. n. 509/1994 restano largamente prevalenti, detenendo il 91 per cento circa dell'attivo totale del settore; inoltre nelle prime 5 Casse di maggiori dimensioni[13] si concentrano i tre quarti dell'attivo totale. Si

[13] In particolare: i) ENPAM rappresenta il 24,5% del totale; ii) CF il 17,9%; iii) INARCASSA il 13,2%; iv) CNPADC l'11,6%; v) ENASARCO l'8,3%.

riporta di seguito una tabella di sintesi delle Casse di previdenza in relazione alla base giuridica e al numero di gestioni[14].

Base giuridica	Numero gestioni	Totale attivo 31.12.2023 (€/miliardi)
d.lgs 509/1994	14	97,26
d.lgs 103/1996	8	9,78
Totale	**22**	**107,04**

In linea generale, le Casse predispongono il bilancio consuntivo secondo le previsioni contenute nei propri atti statutari/regolamentari tenendo conto delle disposizioni del codice civile e della normativa a loro applicabile in relazione alla loro particolare natura. Tra le principali fonti normative rilevano ai fini della predisposizione del bilancio: il codice civile (in particolare, gli articoli 2423 e seguenti); il decreto legislativo n. 91 del 31 maggio 2011 e relativi decreti attuativi; il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013 e il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 novembre 2007.

Per completezza si segnala che tra gli obiettivi del PNRR vi è quello di dotare le pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale *accrual* (riforma 1.15). Nell'ambito dei soggetti tenuti a redigere il bilancio secondo tale modello contabile vi sono anche gli Enti nazionali di previdenza e assistenza, e quindi le Casse previdenziali. È previsto normativamente che la contabilità *accrual* diventi obbligatoria per gli Enti previdenziali a partire dal bilancio 2026. Nel corso del 2025 alcune pubbliche amministrazioni, tra cui anche gli Enti di previdenza, sono state coinvolte in una fase pilota prevista per legge, sulla base della quale esse sono tenute a presentare degli schemi redatti con la contabilità *accrual* in una logica di sperimentazione.

La contabilità *accrual* prevede che i bilanci delle P.A. siano redatti sulla base dei principi contabili italiani (ITAS) predisposti dalla Ragioneria Generale dello Stato. Si tratta un *corpus* unico di regole per la rendicontazione e per la redazione del bilancio di esercizio che mirano ad allineare la contabilità pubblica italiana ai principi e *standard* contabili definiti a livello internazionale (*International Public Sector Accounting Standards* – IPSAS) ed europeo (*European Public Sector Accounting Standards* - EPSAS) per le pubbliche amministrazioni.

[14] Si ricorda che una delle Casse (ENPAIA) di cui al d.lgs. n. 509/1994 ha istituito al suo interno due gestioni patrimonialmente separate ai sensi del d.lgs. n. 103/1996, destinate a specifiche collettività di riferimento.

Il passaggio dalla disciplina di bilancio codicistica e dei principi contabili nazionali a quella degli ITAS - e quindi dal criterio del costo storico al criterio del valore di mercato (*fair value*) nella valutazione degli investimenti mobiliari[15] - avrà impatti sulla valutazione degli investimenti finanziari delle Casse: le oscillazioni dei valori del mercato dei capitali porteranno, infatti, ad una maggiore volatilità dei risultati di bilancio.

Dal punto di vista dell'informativa contabile, l'analisi dei bilanci ha evidenziato che la diversa base giuridica delle Casse (ex d.lgs. n. 509/1994 ovvero ex d.lgs. n. 103/1996) si riflette sulle modalità di redazione dei bilanci. Infatti, negli Enti ex d.lgs. n. 509/1994 i teorici montanti contributivi non vengono nella maggior parte dei casi registrati in bilancio. Nello Stato patrimoniale, infatti, tra le passività, i debiti verso gli iscritti attivi e pensionati non vengono evidenziati separatamente e il Patrimonio netto non è impattato dai concreti ed effettivi impegni dell'ente verso gli iscritti. Negli Enti 509/1994 i contributi degli iscritti vengono utilizzati per pagare le prestazioni degli attuali pensionati: l'eventuale saldo positivo tra contributi e prestazioni è portato in aumento del Patrimonio netto. In applicazione delle previsioni del d.lgs. n. 509/1994, all'interno del Patrimonio netto è valorizzata la Riserva legale pari almeno a cinque annualità[16] dell'importo delle pensioni in essere.

Gli Enti ex d.lgs. n. 103/1996 danno, invece, evidenza nel passivo dello Stato patrimoniale dei montanti contributivi che rappresentano le passività verso gli iscritti attivi e i soggetti pensionati[17]. Tali montanti costituiscono, in estrema sintesi, le "promesse pensionistiche" future, in virtù del regime contabile degli Enti 103/1996 e rappresentano, pertanto, una passività dell'ente verso i suoi iscritti.

---

[15] Per completezza, si segnala che nel caso degli investimenti immobiliari l'ITAS 4 *"Immobilizzazioni materiali"* prevede tali investimenti che possano essere valutati al *fair value*. Si tratta quindi di una facoltà. In alternativa, gli investimenti immobiliari possono essere valutati al costo meno eventuali perdite durevoli di valore in linea con quanto attualmente previsto dal codice civile per le immobilizzazioni materiali.

[16] In particolare, l'art. 1, comma 4, prevede che: *"Contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, gli enti adottano lo statuto ed il regolamento, che debbono essere approvati ai sensi dell'art. 3, comma 2, ed ispirarsi ai seguenti criteri:* [omissis] *c) previsione di una riserva legale, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni, in misura non inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere"*. Si segnala, peraltro, che ai sensi dell'art. 59, comma 20, della legge n. 449 del 1997, le riserve tecniche di cui all'art. 1, comma 4, sopra citato sono riferite agli importi delle 5 annualità di pensione in essere per l'anno 1994 [anno di approvazione del d.lgs. n. 509]. Il successivo decreto ministeriale 29 novembre 2007 (GU 6.2.2008, n. 31) ha previsto che, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 59, comma 20, della legge 449/1997, gli enti gestiti con il sistema a ripartizione redigono nel bilancio tecnico il prospetto della riserva legale con riferimento a 5 annualità delle pensioni correnti.

[17] L'indagine ha peraltro evidenziato che una Cassa, pur rientrando tra gli Enti costituiti ex d.lgs. n. 103/1996, ha adottato il regime di contabilizzazione degli Enti ex d.lgs. n. 509/1994 (valorizzando la Riserva legale all'interno del Patrimonio netto).

Caratterizzante il bilancio degli Enti 103/1996 è, in generale, la presenza di specifici fondi del passivo: i contributi sono accantonati e rivalutati in un fondo specifico del passivo, denominato, ad es. "Fondo contributi" o "Fondo previdenza". Al momento del pensionamento, la parte dei montanti costituita dai conti individuali degli iscritti viene girocontata al cd. "Fondo pensioni", che accoglie, pertanto, i montanti residui dei pensionati. Il Fondo pensioni risulta, dunque, alimentato in ciascun esercizio dai montanti delle generazioni in pensionamento e diminuito per la quota parte necessaria al pagamento delle pensioni.

Si segnala, quindi, che, nonostante quasi tutti gli Enti 509/1994 siano passati al metodo di calcolo contributivo (ancorché "*pro quota*"), spesso non è stato adeguato a tale mutamento il regime contabile. Sarebbe pertanto auspicabile che tutti gli Enti che sono passati al contributivo ovvero sono originariamente contributivi adottino un sistema contabile che evidenzi separatamente nel passivo i montanti.

Fermo restando la diversa modalità di contabilizzazione, la sostenibilità di lungo termine delle Casse previdenziali dipende da una pluralità di fattori, riconducibili essenzialmente all'andamento del saldo della gestione (somma dei saldi di previdenza e di assistenza) e al rendimento del patrimonio accumulato.

Sull'andamento della gestione previdenziale - espresso dal saldo per contributi e prestazioni - incidono i regimi contributivi e prestazionali, oltre che le caratteristiche reddituali e socio-demografiche dei diversi bacini di riferimento delle Casse di previdenza.

Per quanto riguarda, invece, la redditività degli investimenti[18], particolare importanza rivestono le efficaci e consapevoli scelte di investimento nonché adeguati sistemi di *corporate governance*[19].

Con specifico riferimento alla redditività degli investimenti, nei paragrafi seguenti saranno sintetizzate le principali evidenze dell'indagine la quale ha permesso di ottenere informazioni rilevanti e non sempre accessibili dall'esterno sulle informazioni contabili, sulla composizione e redditività dei portafogli delle Casse, sulle modalità di gestione del patrimonio (diretta o indiretta), sul ruolo degli *advisor* e sulla *corporate governance*.

---

[18] In materia di investimenti si ricorda che l'art. 14, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, adotti disposizioni volte a regolare l'investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, i relativi conflitti di interessi e la disciplina del depositario dei fondi. Il 14 novembre 2014, il MEF ha sottoposto a consultazione pubblica sino al 5 dicembre 2014 lo Schema di decreto. Ad oggi, però il citato provvedimento non è stato approvato. Comunque, in attesa di tale decreto, l'AdEPP (l'associazione di categoria delle Casse) ha redatto un Codice di Autoregolamentazione.

[19] In particolare, "incertezze" nella *governance* dell'Ente – conseguenti ad esempio a controverse operazioni elettorali - non potranno che avere riflessi negativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Cassa.

La presente Relazione ed i risultati delle analisi in essa contenute sono elaborati sulla base delle informazioni e dati: i) trasmessi dalle Casse di previdenza in risposta ad apposito Questionario; ii) emersi durante il ciclo di audizioni di tutte le Casse; iii) contenuti nei bilanci consuntivi approvati dalle Casse nel periodo 2019-2023[20].

2.2 PRINCIPALI INFORMAZIONI CONTABILI

2.2.1 IN GENERALE

Le Casse di previdenza, sulla base dei dati del bilancio consuntivo, registrano al 2023 un Totale attivo pari a 107,04 miliardi di euro, un Patrimonio netto pari a 92,71 miliardi di euro e un Risultato economico di esercizio pari a 5,22 miliardi di euro.

Negli ultimi 4 anni, la dimensione del settore è cresciuta in maniera rilevante. In particolare:

- il Totale attivo è aumentato del 23 per cento (passando da 87,16 miliardi di euro a 107,04 miliardi di euro);
- il Patrimonio netto è cresciuto del 22 per cento (passando da 75,82 miliardi di euro a 92,71 miliardi di euro);
- il risultato economico di esercizio è stato pari complessivamente a 21,92 miliardi di euro.

Posto che alle 20 Casse afferiscono 22 gestioni previdenziali, le analisi svolte nel presente paragrafo sono riferite alle gestioni.

Si riporta di seguito un grafico sull'andamento delle principali informazioni contabili nel periodo 2019-2023.

[20] Non vengono, pertanto, analizzate le informazioni contenute negli altri documenti di natura contabile, quali: il Bilancio preventivo, le Note di variazione al Bilancio preventivo e il Bilancio tecnico.

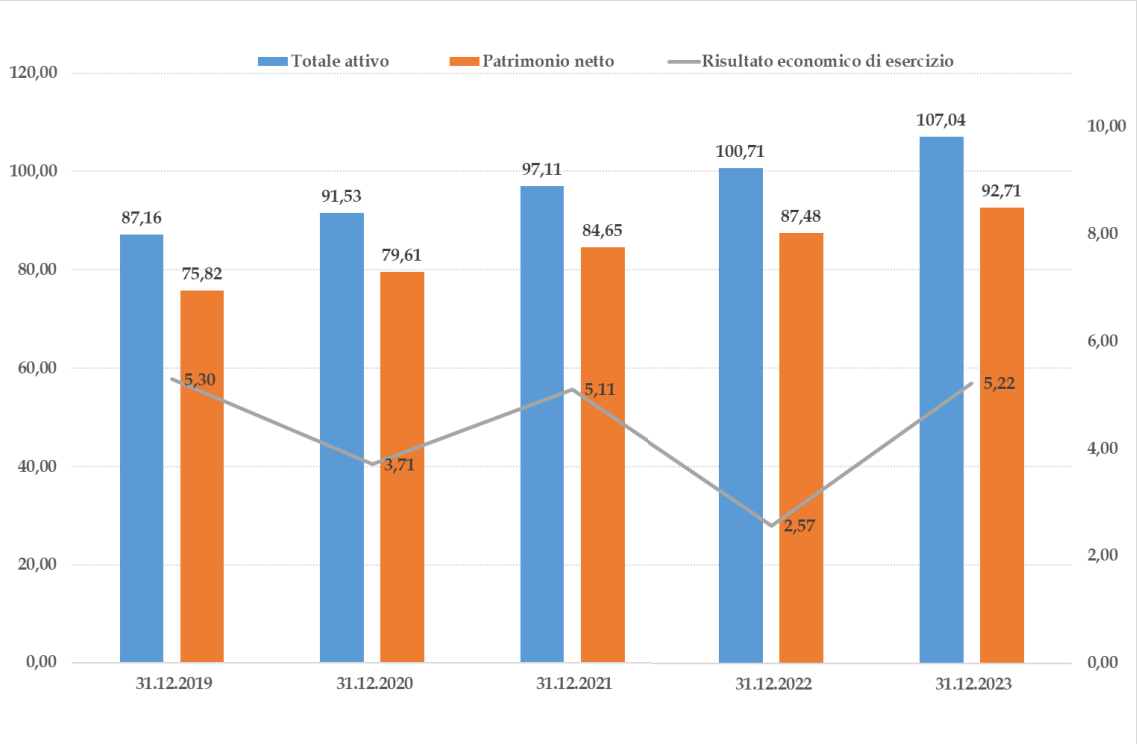

La tabella seguente riporta l'analisi per quartile[21] del Totale attivo al 2023. Dall'analisi della stessa (terzo quartile) emerge che 16 gestioni hanno un Totale attivo inferiore ai 3 miliardi di euro e registrano un patrimonio complessivo pari a complessivamente a 23,84 miliardi di euro (pari al 22,27 per cento del totale complessivo).

31.12.2023	**Totale attivo (00,00€)**	**Frequenza**	**Frequenza cumulata**
Valore minimo	68.814.134	1	1
Primo quartile (25° percentile)	1.082.931.723	5	6
Valore mediano (50° percentile)	1.950.799.571	5	11
Terzo quartile (75° percentile)	3.207.963.356	5	16
Valore massimo	26.116.592.912	6	22

[21] Valore minimo; primo quartile (25° percentile); valore mediano (50° percentile); terzo quartile (75° percentile); valore massimo.

La tabella seguente riporta l'analisi per quartile[22] del Patrimonio netto al 2023. Dall'analisi della stessa (valore minimo) emerge che una Cassa ha un Patrimonio netto negativo[23] e che i valori del Patrimonio netto a livello dei restanti quartili (primo, secondo, terzo e quarto) assumono valori prossimi al valore del Totale attivo. Tale analisi conferma l'assenza e/o l'irrilevanza del ricorso all'indebitamento finanziario da parte delle Casse[24].

31.12.2023	**Patrimonio netto (00,00€)**	**Frequenza**	**Frequenza cumulata**
Valore minimo	-16.016.246	1	1
Primo quartile (25° percentile)	228.394.810	5	6
Valore mediano (50° percentile)	1.309.180.718	5	11
Terzo quartile (75° percentile)	3.147.659.060	5	16
Valore massimo	25.848.560.551	6	22

La tabella seguente riporta, infine, l'analisi per quartile[25] del risultato economico di esercizio medio nel periodo 2019-2023. Dall'analisi della stessa (valore minimo) emerge che una Cassa ha un risultato economico medio di esercizio negativo. Dall'analisi dei restanti quartili emerge che nel periodo considerato 16 gestioni hanno registrato un utile medio di esercizio inferiore a circa 85 milioni di euro (pari complessivamente a 561.273.643 di euro e al 12,80 per cento del totale). Le restanti 6 gestioni hanno registrato un utile di esercizio medio superiore ai 150 milioni di euro (pari complessivamente a 3.823.692.179 di euro e all'87,20 per cento del totale).

[22] Valore minimo; primo quartile (25° percentile); valore mediano (50° percentile); terzo quartile (75° percentile); valore massimo.

[23] Dall'analisi del relativo bilancio emerge la presenza di un paragrafo dedicato alla continuità aziendale e alle prospettive sulla gestione in cui si evidenzia che *"Il presente paragrafo è stato redatto al fine di esprimere valutazioni in merito agli aspetti relativi alla continuità aziendale, i rischi attesi e l'evoluzione prevedibile sulla gestione anche con riferimento al risultato evidenziato dal presente bilancio, tenuto conto che il bilancio di esercizio è stato redatto nel presupposto della continuità aziendale, pur in presenza di un patrimonio netto negativo pari ad € 16.016.246"*.

[24] Si ricorda che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 509/1994 *"Agli enti stessi non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali"*. Tale disposizione viene richiamata anche dal d.lgs. n. 103/1996.

[25] Valore minimo; primo quartile (25° percentile); valore mediano (50° percentile); terzo quartile (75° percentile); valore massimo.

31.12.2019 - 31.12.2023	Risultato economico di esercizio (valore medio)	Frequenza	Frequenza cumulata
Valore minimo	-10.131.429	1	1
Primo quartile (25° percentile)	12.745.758	4	5
Valore mediano (50° percentile)	59.407.944	6	11
Terzo quartile (75° percentile)	134.449.376	5	16
Valore massimo	1.147.029.931	6	22

Nel periodo 2019-2023, l'utile medio del campione è stato a 4,38 miliardi di euro, il *Return On Equity* (ROE[26]) medio si è attestato al 5,22 per cento. Si riporta di seguito un grafico di sintesi sul ROE medio realizzato dalle singole gestioni.

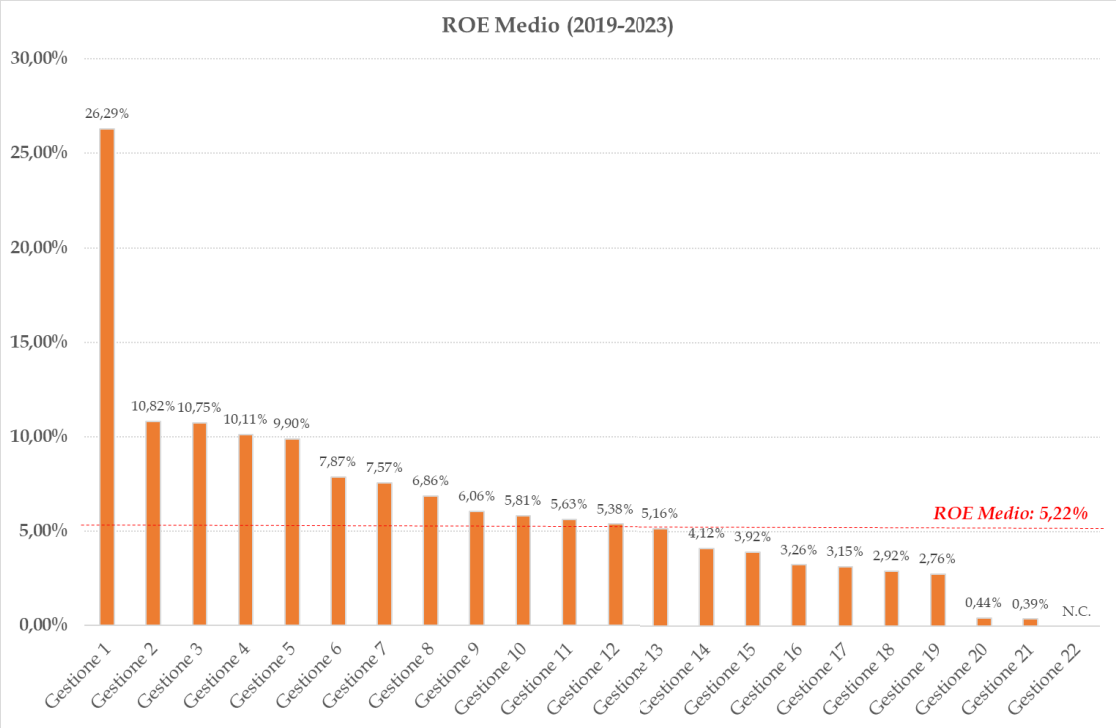

Il grafico seguente riporta, infine, l'andamento nel periodo 2019-2023 dell'risultato economico di esercizio, del saldo previdenziale (differenza tra entrate contributive

[26] Per ROE si intende il rapporto tra il Risultato economico di esercizio e il Patrimonio netto.

previdenziali e uscite per pensioni) e del saldo assistenziale (differenza tra contributi assistenziali e prestazioni assistenziali) di tutte le gestioni. Nel periodo considerato emerge che la sommatoria dei saldi previdenziali e assistenziali[27] (pari a 21,89 miliardi di euro) è prossima alla sommatoria dei risultati di esercizio (pari a 21,92 miliardi di euro).

Ragionando a livello di sistema Casse, tale dato sembrerebbe evidenziare che la redditività del patrimonio accumulato[28] dalle Casse venga sostanzialmente assorbita dai costi necessari al funzionamento delle stesse Casse (personale, strutture, organi di vertice, *advisor*, intermediari, attività di *marketing*/comunicazione, spese di funzionamento, ecc.).

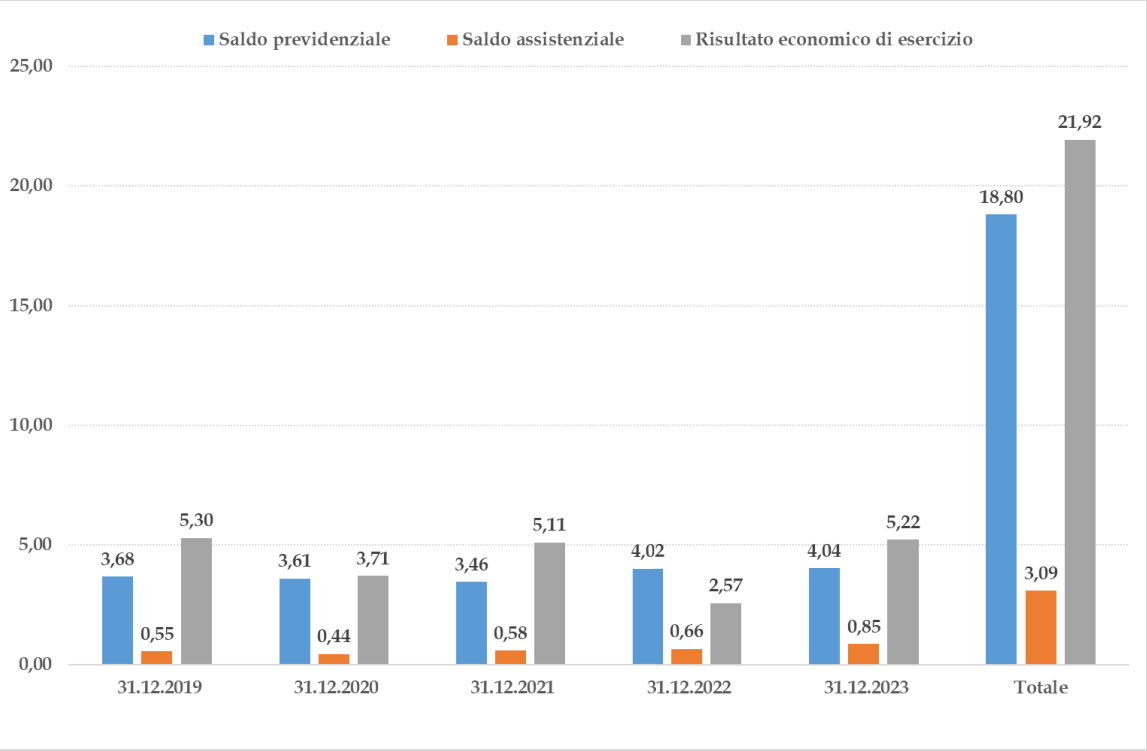

Si rinvia all'Appendice 2 per le tabelle di sintesi sull'andamento delle principali informazioni contabili a livello di singola Cassa.

2.2.2 CREDITI CONTRIBUTIVI E FONDO SVALUTAZIONE CREDITI CONTRIBUTIVI

[27] Si rinvia al paragrafo 2.2.4 per ulteriori approfondimenti.

[28] Come rilevato in merito alla redditività degli investimenti, particolare importanza rivestono le efficaci e consapevoli scelte di investimento nonché adeguati sistemi di *corporate governance*. Alla fine del 2023, in base ai dati dei bilanci consuntivi, il portafoglio finanziario e le attività reali delle Casse ammontano a 96,82 miliardi di euro (per approfondimenti cfr. successivo paragrafo 2.4).

Dalle analisi delle informazioni contabili è emerso che le Casse registrano crediti contributivi verso gli iscritti per importi significativi. In particolare, nel periodo considerato (4 anni):

- i crediti previdenziali sono aumentati del 35,91 per cento (+2,67 miliardi di euro, passando da 7,45 miliardi di euro al 31/12/2019 a 10,12 miliardi di euro al 31/12/2023);
- il fondo svalutazione crediti previdenziali - aumentato del 40,95 per cento - è passato dal valore complessivo di 1,45 miliardi di euro al 31/12/2019 al valore di 2,05 miliardi di euro al 31/12/2023;
- i crediti per contributi previdenziali al netto del Fondo svalutazione crediti previdenziali sono, pertanto, aumentati del 34,69 per cento (+2,08 miliardi di euro, passando da 5,99 miliardi di euro al 31/12/2019 a 8,07 miliardi di euro al 31/12/2023).

Le movimentazioni relative ai crediti previdenziali sono rappresentate nella tabella seguente.

€/miliardi	**31.12.2019**	**31.12.2020**	**31.12.2021**	**31.12.2022**	**31.12.2023**
Crediti per contributi previdenziali	7,45	8,62	9,06	9,55	10,12
Fondo svalutazione crediti previdenziali	1,45	1,63	1,82	1,93	2,05
Crediti per contributi previdenziali (al netto del Fondo svalutazione crediti previdenziali)	5,99	6,99	7,24	7,62	8,07
Totale attivo	87,16	91,53	97,11	100,71	107,04
Rapporto (Crediti per contributi previdenziali al netto del Fondo/Totale attivo)	**6,88%**	**7,64%**	**7,46%**	**7,57%**	**7,54%**

Dall'analisi della tabella precedente emerge che nel periodo considerato 2019-2023 il rapporto fra l'ammontare dei crediti contributivi al netto del fondo svalutazione e il Totale attivo è peggiorato, passando dal 6,88 per cento al 31/12/2019 al 7,54 per cento al 31/12/2023. Nel grafico seguente si riporta l'andamento dei crediti previdenziali e del relativo fondo svalutazione crediti previdenziali.

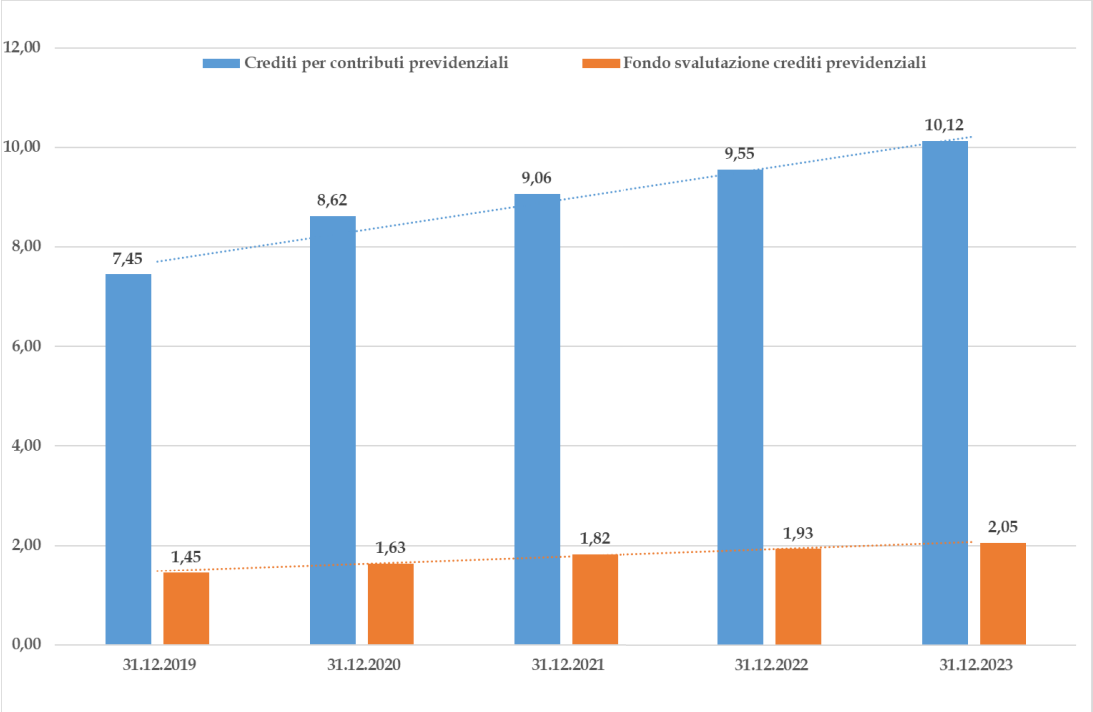

La tabella seguente riporta l'analisi per quartile[29] dei crediti contributivi al netto del fondo svalutazione. Dall'analisi della stessa (primo quartile) emerge che solamente due gestioni non hanno crediti contributivi verso gli iscritti. Dall'analisi dei restanti quartili emerge che nel periodo considerato 14 gestioni hanno registrato crediti contributivi al netto del fondo svalutazione per un importo inferiore a circa 350 milioni di euro (pari complessivamente a 1,26 miliardi di euro e al 15,64 per cento del totale dei crediti previdenziali pari a 8,07 miliardi di euro). Le restanti 6 gestioni hanno registrato crediti contributivi al netto del fondo svalutazione per un importo superiore a circa 395 milioni di euro (pari complessivamente a 6,81 miliardi di euro e al 84,36 per cento del totale dei crediti previdenziali). In 6 gestioni si concentra, pertanto, l'85 per cento circa dei crediti contributivi e si registrano crediti per contributi previdenziali (al netto del fondo svalutazione crediti previdenziali) per importi compresi fra 0,4 miliardi di euro e 2,4 miliardi di euro.

31.12.2023	**Crediti contributivi al netto del Fondo svalutazione (€)**	**Frequenza**	**Frequenza cumulata**	**%**
Valore minimo	0	2	2	9%

[29] Valore minimo; primo quartile (25° percentile); valore mediano (50° percentile); terzo quartile (75° percentile); valore massimo.

Primo quartile (25° percentile)	35.243.253	4	6	27%
Valore mediano (50° percentile)	85.957.802	5	11	50%
Terzo quartile (75° percentile)	383.304.545	5	16	73%
Valore massimo	2.398.273.135	6	22	100%

L'indagine ha anche evidenziato che una Cassa contabilizza il Fondo svalutazione crediti contributivi tra le passività dello Stato patrimoniale esponendo, pertanto, i crediti contributivi nell'attivo di bilancio al lordo del relativo fondo svalutazione crediti. Medesimo trattamento contabile viene utilizzato dalla stessa Cassa anche con riferimento ai fondi ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, che vengono anch'essi esposti tra le passività (le immobilizzazioni sono iscritte nell'attivo al lordo degli ammortamenti).

Sugli aspetti contabili, un controllo esterno al quale sono sottoposti gli enti previdenziali privati è quello svolto dalle società di revisione, le quali certificano la corretta redazione delle scritture contabili di rendicontazione (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 509/1994). Tale norma trova fondamento nell'esigenza di trasparenza e sana e corretta gestione del bilancio.

Essa, tuttavia, rappresentando una norma speciale applicabile agli enti di previdenza, fa sì che per gli stessi non trovino applicazione le più stringenti disposizioni previste dal d.lgs. n. 39/2010 in materia di "revisione legale"[30].

[30] Con il d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 si è recepita la direttiva comunitaria 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati rivisitando gli obblighi posti a carico dell'organo di controllo nei soggetti societari obbligati alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale. In particolare, tale decreto legislativo - allineando agli *standard* europei la normativa nazionale sullo svolgimento dei controlli contabili societari – ha introdotto modifiche sostanziali alle regole sulla "revisione contabile", abrogando alcuni articoli del codice civile ed altre norme contenute in leggi speciali e prevedendo l'istituzione di un Registro unico dei revisori legali, che accorpa l'ex registro tenuto presso il CNDCEC e l'ex albo speciale delle società di revisione tenuto dalla CONSOB. Sotto un profilo più generale, il decreto legislativo n. 39/2010 si propone di incrementare la qualità e l'efficacia del controllo legale dei conti, attraverso la previsione di più elevati *standard* professionali per l'esercizio della revisione legale, del costante aggiornamento delle competenze mediante la formazione continua e del controllo di qualità. In questa prospettiva, viene affidata alla CONSOB la vigilanza sull'organizzazione e sull'attività dei revisori legali e delle società di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio.

Al riguardo, appare opportuno evidenziare che, in relazione all'attività di revisione, il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, all'art. 31 ha introdotto la revisione legale dei conti per le associazioni e le fondazioni del Terzo settore[31]. Organizzazioni, quest'ultime, che hanno una rilevanza sistemica (in termini di dimensione, impatti sull'economia italiana, complessità e interconnessione con il sistema finanziario) decisamente minore rispetto alle Casse previdenziali.

All'interno del processo di revisione particolare importanza assumono le fasi di identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi (cd. "*Risk Assessment*").

Le procedure e le modalità per la definizione della soglia di significatività nell'ambito dell'attività di revisione contabile sono disciplinate dal Principio di Revisione Internazionale ISA Italia 320 – "*Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile*". Questo principio stabilisce le responsabilità del revisore nell'applicare il concetto di significatività durante la pianificazione e l'esecuzione della revisione del bilancio.

Come previsto dall'ISA Italia 200 *"Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali"*, uno degli obiettivi generali del revisore è quello di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta quindi al revisore di esprimere un giudizio se il bilancio stesso sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

Il rischio di revisione dipende dai rischi di errori significativi e dal rischio di individuazione. Pertanto, la determinazione della significatività implica l'esercizio del giudizio professionale ed incide in maniera significativa sulla pianificazione delle procedure di revisione e sull'espressione del giudizio sul bilancio.

Dalle analisi condotte è emersa una significativa eterogeneità delle procedure e delle modalità utilizzate dai revisori per determinare la soglia di significatività. Alcuni revisori utilizzano voci dello Stato patrimoniale (ad esempio, il Totale attivo); altri, invece, utilizzano voci del Conto economico (ad esempio, i Ricavi). A tali voci inoltre essi applicano percentuali differenti (1 per cento, 2 per cento, 3 per cento, in alcuni casi anche il 5 per cento).

---

[31] L'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, prevede che: "*1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3 milioni di euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità. 2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. 3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10*".

In conclusione sul punto, l'andamento della voce contabile crediti contributivi solleva profili di criticità circa il rispetto delle previsioni di cui agli articoli 2423[32] e seguenti del codice civile[33], con particolare riferimento all'appropriatezza dei principi contabili utilizzati, alla ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa, nonché in riferimento al processo di svalutazione graduale degli stessi crediti, all'adeguatezza del fondo svalutazione crediti e all'attività di recupero[34] crediti contributivi.

Dalle indagini svolte sono poi emersi casi di bilancio di esercizio redatti nel presupposto della continuità aziendale, pur in presenza di proiezioni negative del Bilancio tecnico circa l'andamento della Riserva legale minima nonché del rapporto iscritti/pensionati (inferiore ad 1 nel giro di 6/7 anni). Sono emersi anche casi di società partecipate al 100 per cento che restano iscritte in bilancio al medesimo valore contabile pur in presenza di risultati gestionali negativi e non ancora operative verso terzi dopo 5 anni dalla costituzione. Per tali fattispecie sia il Collegio sindacale[35] sia i revisori contabili non hanno espresso rilievi/richiami di informativa.

Con specifico riferimento all'esigenza di rafforzare gli strumenti di riscossione dei crediti contributivi (contrasto all'omissione contributiva) le Casse hanno auspicato che gli avvisi di pagamento dei contributi possano avere valore di titolo esecutivo, in analogia agli avvisi emessi dall'INPS[36].

---

[32] L'art. 2423 del codice civile prevede che *"Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale [2424], dal conto economico [2425], dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa [2427]. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo* [omissis]".

[33] L'art. 2423-*ter* del codice civile prevede che "[omissis] *Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425. Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata* [omissis]".

[34] In materia di spese legali, si segnala che particolare attenzione merita la voce contabile "fondi rischi rispetto ai procedimenti legali". In alcune Casse tale posta contabile assume valori non ragionevoli rispetto al *petitum* e/o alla concreta possibilità di recuperare le spese sostenute nei giudizi avviati/in corso di svolgimento (antieconomicità del giudizio promosso).

[35] Si segnala che il d.lgs. n. 509/1994, all'art. 3, comma 1, prevede che *"La vigilanza sulle associazioni o fondazioni di cui all'art. 1 è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro, nonché dagli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati ai sensi dell'art. 1, comma 1. Nei collegi dei sindaci deve essere assicurata la presenza di rappresentanti delle predette Amministrazioni"*. Tale norma potrebbe produrre possibili conflitti di interesse in capo al personale dei Ministeri vigilanti (dualità di ruoli in capo allo stesso soggetto).

[36] Con riferimento all'INPS, si segnala che l'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha introdotto una specifica disciplina sulla cessione e cartolarizzazione dei crediti contributivi vantati dall'Istituto, anche al fine di renderne più celere la riscossione.

L'irregolarità contributiva - oltre ad impattare sulla redditività del patrimonio degli enti (essendo crediti non possono essere investiti) - determina poi ulteriori conseguenze al momento del pensionamento degli iscritti, rispetto al pagamento di sanzioni, interessi e alle azioni di recupero del credito. Diversi regolamenti in materia di previdenza prevedono, infatti, il diniego della pensione nell'ipotesi di mancato integrale versamento della contribuzione. Ciò pone significativi profili di attenzione non solo sull'adeguatezza ma sulla stessa esistenza del trattamento previdenziale.

2.2.3 SALDI PREVIDENZIALI E PLATEE DI RIFERIMENTO

Nel periodo 2019-2023 le entrate previdenziali - derivanti dai regimi contributivi[37] definiti dalle singole Casse - sono aumentate del 24,43 per cento (passando da 9,99 miliardi di euro del 2019 a 12,43 miliardi di euro del 2023). Nel medesimo periodo le spese previdenziali – prestazioni ccdd. "IVS" (Vecchiaia/Anzianità, Superstiti/Indirette e Invalidità/Inabilità) – sono aumentate del 33,05 per cento (passando da 6,31 miliardi di euro del 2019 a 8,39 miliardi di euro del 2023). A livello aggregato il saldo previdenziale (differenza tra entrate per contributi previdenziali e uscite per prestazioni erogate) è aumentato del 9,65 per cento, passando da 3,68 miliardi di euro al 2019 a 4,04 miliardi di euro al 2023[38].

Si fa presente che le Casse possono stabilire nel loro Statuto che una parte della contribuzione integrativa sia utilizzata per finalità previdenziali nonché assistenziali.

Si riporta di seguito un grafico sull'andamento delle entrate e uscite di natura previdenziale.

[37] Come già detto, le Casse sono enti di natura privata (e per questo dotati di autonomia gestionale) che svolgono una funzione strettamente correlata all'interesse pubblico (ovvero la gestione del primo pilastro previdenziale per circa 1,7 milioni di professionisti iscritti) in ragione della quale beneficiano di contributi obbligatori previsti da disposizioni di legge e sono soggette a un complesso sistema di vigilanza.

[38] La presente analisi non considera ONAOSI in quanto la Fondazione eroga esclusivamente prestazioni di carattere temporaneo ed assistenziale (non hanno natura previdenziale/pensionistica).

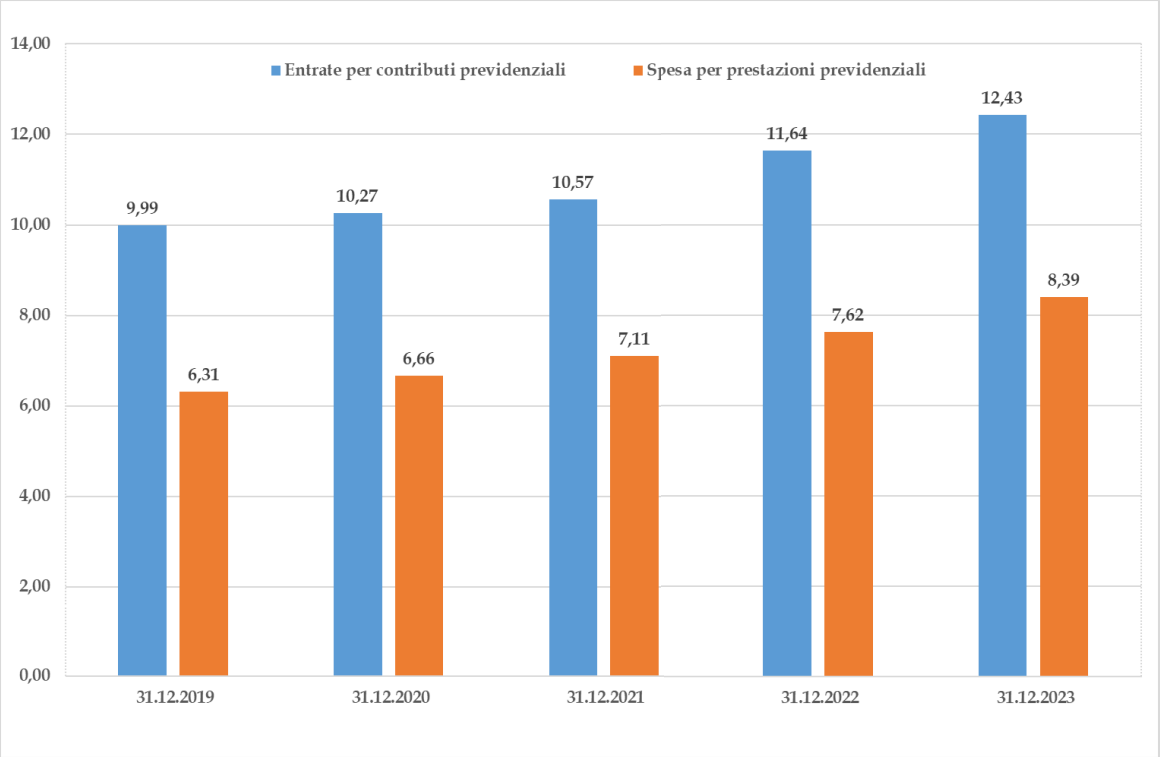

La tabella seguente riporta l'analisi per quartile[39] del saldo previdenziale medio a livello di singola Cassa nel periodo 2019-2023. Dall'analisi della stessa emerge che 11 Casse hanno un saldo medio previdenziale inferiore a 70 milioni di euro. In un sistema a ripartizione, la presenza di saldi previdenziali decrescenti potrebbe segnalare possibili profili di attenzione soprattutto in presenza di platee di iscritti con età avanzata (prossimi pensionati), di riduzione/assenza di nuovi iscritti e flessibilità/precarizzazione del mondo del lavoro (minore entità delle retribuzioni).

31.12.2019 - 31.12.2023	**Saldo medio previdenziale[40]**	**Frequenza**	**Frequenza cumulata**
Valore minimo	3.288.531	1	1
Primo quartile (25° percentile)	34.585.533	5	6
Valore mediano (50° percentile)	69.860.654	5	11
Terzo quartile (75° percentile)	109.406.460	5	16
Valore massimo	897.935.572	5	21

[39] Valore minimo; primo quartile (25° percentile); valore mediano (50° percentile); terzo quartile (75° percentile); valore massimo.

[40] Per entrate contributive si considerano soltanto i contributi IVS e non anche l'eventuale quota di contributo integrativo utilizzato per finalità previdenziali.

Nel periodo 2019-2023 il numero dei contribuenti è aumentato dell'1,58 per cento (passando da 1.629.072 a 1.654.886[41] iscritti). Nel medesimo periodo il numero dei pensionati è aumentato del 17,65 per cento (passando da 436.309 a 513.328). Il rapporto attivi/pensionati diminuisce, pertanto, dal 3,73 per cento del 2019 al 3,22 per cento del 2023. Si riporta di seguito un grafico di sintesi sul *trend* degli iscritti e dei pensionati.

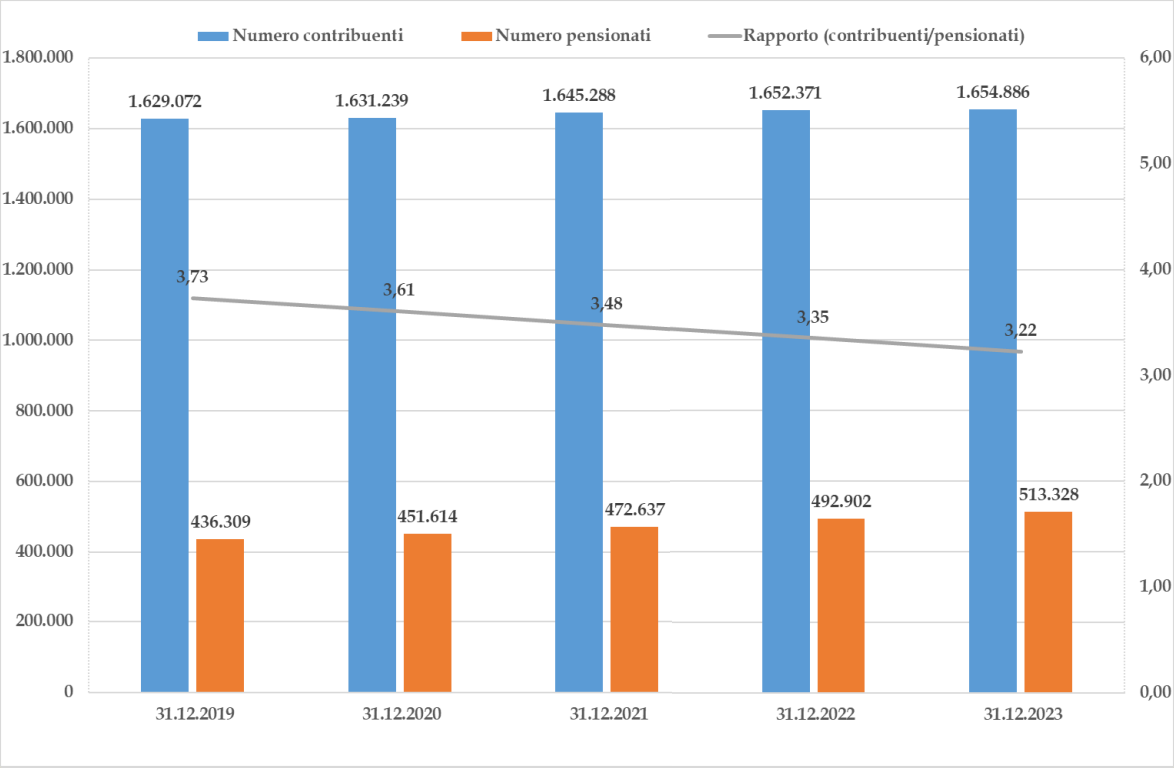

Passando all'analisi di genere emerge che gli uomini rappresentano circa il 59 per cento delle platee dei contribuenti e dei pensionati. Le donne rappresentano il restante 41 per cento circa di entrambi le platee.

Si osserva al riguardo un incremento nel periodo 2019-2023 della proporzione di contribuente donne (più 2 per cento circa), cui si accompagna, tuttavia, un decremento di quella di pensionate donne (meno 1 per cento circa).

	31.12.2019	**31.12.2020**	**31.12.2021**	**31.12.2022**	**31.12.2023**
Numero contribuenti	1.629.072	1.631.239	1.645.288	1.652.371	1.654.886

[41] Nelle analisi svolte i soggetti che percepiscono più prestazioni pensionistiche da parte della stessa Cassa vengono conteggiati una sola volta.

di cui: uomo	*60,32%*	*59,70%*	*59,30%*	*58,78%*	*58,30%*
di cui: donna	*39,68%*	*40,30%*	*40,70%*	*41,22%*	*41,70%*
Numero pensionati	436.309	451.614	472.637	492.902	513.328
di cui: uomo	*60,43%*	*60,74%*	*60,87%*	*61,10%*	*61,16%*
di cui: donna	*39,57%*	*39,26%*	*39,13%*	*38,90%*	*38,84%*

2.2.4 SALDI ASSISTENZIALI E PLATEE DI RIFERIMENTO

Negli ultimi anni, all'interno della propria autonomia e propria capacità di auto-regolamentazione, particolare attenzione è stata riservata dalle Casse alle misure di *welfare.*

Il calo della natalità e l'"inverno demografico", la trasformazione digitale e con essa la maggiore flessibilità/precarizzazione del mondo del lavoro (minore entità della retribuzione) se, da un lato, confermano la funzione fondamentale delle prestazioni previdenziali erogate dagli Enti, dall'altro, mostrano la necessità per gli iscritti, nel corso dell'intero arco di vita lavorativo, di misure di carattere assistenziale, e più in generale delle varie forme di *welfare*, per far fronte alle crisi economiche, alla discontinuità dei redditi, al mercato del lavoro sempre più globalizzato, ad eventi straordinari come, ad esempio, l'emergenza da COVID-19, ecc.

In tale ambito, particolare attenzione meritano le politiche di *welfare*, quali l'indennità di maternità, il congedo parentale, l'assegno per il nucleo familiare, le indennità giornaliera di malattia, di degenza ospedaliera e di disoccupazione, le polizze sanitarie ed altre, le cui prestazioni vengono erogate dai diversi Enti.

Nel periodo 2019-2023 le entrate assistenziali[42] - derivanti dai regimi contributivi[43] definiti dalle singole Casse - sono aumentate del 42,29 per cento (passando da 0,86 miliardi di euro del 2019 a 1,23 miliardi di euro del 2023). Nel medesimo periodo le spese assistenziali sono aumentate del 21,40 per cento (passando da 0,31 miliardi di euro del 2019 a 0,38 miliardi di euro del 2023).

---

[42] Per entrate per contributi assistenziali si intendono le contribuzioni finalizzate a garantire esclusivamente le prestazioni assistenziali (destinazione specifica). A titolo esemplificativo, rientrano in tale forma di contribuzione i contributi di maternità/paternità, i contributi per assistenza sanitaria integrativa, per *Long Term Care* (LTC) e altre coperture assicurative, i contributi per l'indennità di malattia/infortunio, ecc. In sintesi, le prestazioni assistenziali corrispondono alle prestazioni erogate nel corso della vita lavorativa a sostegno della professione, della salute e della famiglia (ossia tutte le prestazioni erogate nel corso della vita lavorativa, al netto delle prestazioni ccdd. "IVS").

[43] Le prestazioni di natura assistenziale sono finanziate attraverso un sistema misto che generalmente prevede: i) contributi integrativi; ii) una quota parte della contribuzione previdenziale (in percentuale delle entrate contributive di ciascun esercizio finanziario ed entro limiti di limiti di stanziamento/finanziamento); iii) contributi di maternità.

A livello aggregato il saldo assistenziale (differenza tra entrate per contributi assistenziali e uscite per prestazioni erogate) è aumentato del 53,96 per cento, passando da 0,55 miliardi di euro al 2019 a 0,85 miliardi di euro al 2023[44]. Sempre a livello aggregato, nel periodo 2019-2023, il saldo assistenziale è stato sempre positivo e pari mediamente a 0,62 miliardi di euro.

Si riporta di seguito un grafico sull'andamento delle entrate e uscite di natura assistenziale.

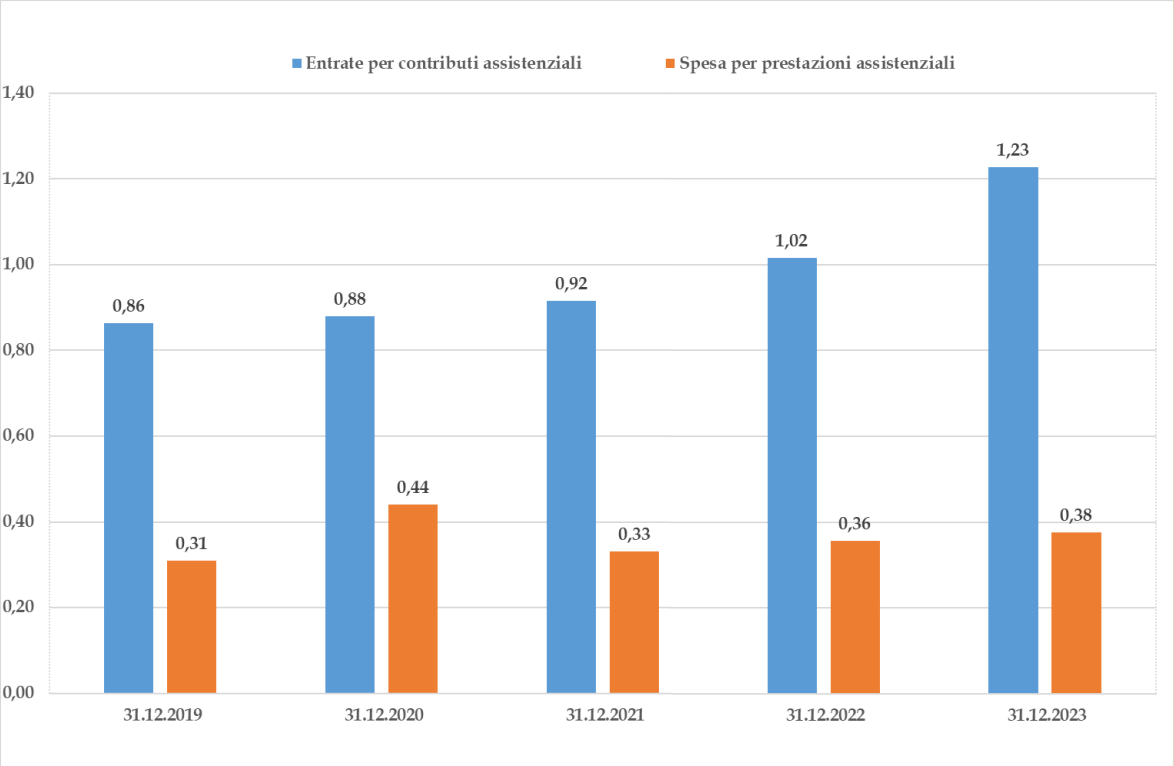

Nel periodo 2019-2023 il numero dei contribuenti è aumentato dell'1,08 per cento (passando da 1.399.312 a 1.414.377 iscritti). Nel medesimo periodo il numero dei beneficiari/assistiti è aumentato del 33,74 per cento (passando da 757.926 a 1.013.651 beneficiari/assistiti[45]). Nel periodo considerato il rapporto beneficiari/contribuenti, sebbene assuma un valore medio pari al 73 per cento, si caratterizza per un andamento irregolare, a testimonianza, ad esempio, dell'incremento del numero dei beneficiari/assistiti

[44] La presente analisi non considera FASC e "ENPAIA - Gestione ordinaria e speciale" in quanto tali Fondazioni non erogano prestazioni assistenziali.

[45] Nelle analisi svolte i soggetti che percepiscono più prestazioni pensionistiche da parte della stessa Cassa vengono conteggiati una sola volta.

in occasioni di eventi straordinari (il picco del 2020 è, nello specifico, riconducibile all'incremento del numero dei beneficiari conseguenti all'emergenza COVID-19).

L'indagine ha anche evidenziato che una Cassa, non avendo previsto un contributo assistenziale di scopo, in quanto la spesa assistenziale viene finanziata attraverso una parte del gettito della contribuzione integrativa, non è stata in grado di fornire i dati relativamente alle platee di riferimento.

Si riporta di seguito un grafico di sintesi sul *trend* degli iscritti e dei beneficiari/assistiti e del relativo rapporto.

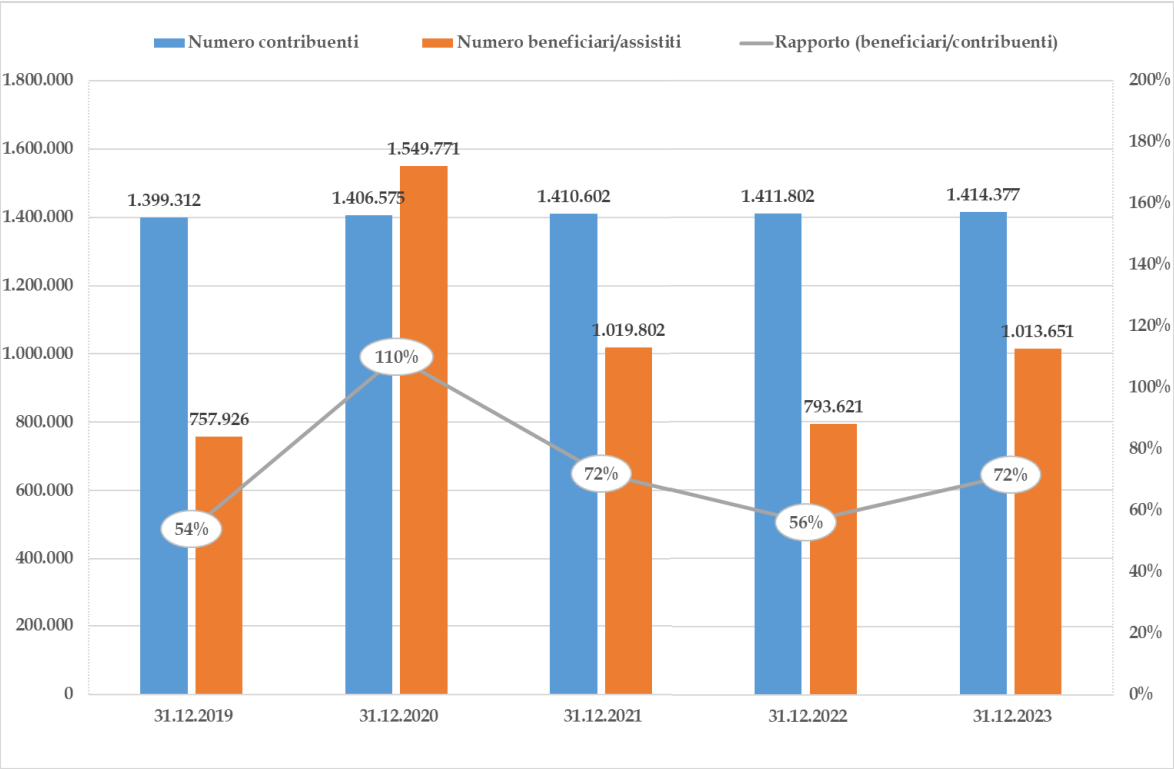

Passando all'analisi di genere emerge che il peso percentuale delle donne è pari al 46 per cento e quello degli uomini è pari al 54 per cento. Si riporta di seguito una tabella di sintesi.

	31.12.2019	**31.12.2020**	**31.12.2021**	**31.12.2022**	**31.12.2023**
Numero contribuenti	1.399.312	1.406.575	1.410.602	1.411.802	1.414.377

di cui: uomo	*55,60%*	*55,08%*	*54,47%*	*53,90%*	*53,46%*
di cui: donna	*44,40%*	*44,92%*	*45,53%*	*46,10%*	*46,54%*
Numero beneficiari/assistiti	757.926	1.549.771	1.019.802	793.621	1.013.651
di cui: uomo	*54,03%*	*53,37%*	*53,28%*	*54,00%*	*53,68%*
di cui: donna	*45,97%*	*46,63%*	*46,72%*	*46,00%*	*46,32%*

Va peraltro sottolineato che una parte rilevante degli oneri della maternità – che costituisce una delle voci assistenziali di maggior impatto economico - viene trasferita dalle Casse sul Bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 78 del d.lgs. n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). In particolare, tale norma[46], prevede un rimborso a carico del bilancio dello Stato per ciascuna prestazione di maternità liquidata dalle Casse. Il rimborso è pari all'importo della prestazione liquidata al beneficiario fino all'importo massimo di € 2.360,66 (valore di riferimento per l'anno 2023).

2.3 *CORPORATE GOVERNANCE* E *ADVISOR*

2.3.1 AREA INVESTIMENTI E FUNZIONI DI CONTROLLO

Dall'analisi della struttura organizzativa, ed in particolar modo degli uffici/strutture che si occupano delle attività di gestione e di controllo degli investimenti emerge che, a livello aggregato, le Casse impiegano in media 11 risorse umane nell'Area Patrimonio (pari al 10 per cento della dotazione complessiva di personale).

In termini di *Asset Under Management* (AUM), dalle analisi svolte – sempre a livello aggregato - emerge che le 11 risorse umane gestiscono/monitorano, a livello di singola risorsa umana, investimenti pari mediamente a circa 0,54 miliardi di euro.

Si riporta di seguito una tabella di sintesi.

[46] L'art. 78 del d.lgs. n. 151/2001 prevede che *"1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1° luglio 2000 per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, è posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotti gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali. 2. Gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro del settore dei pubblici servizi di trasporto e nel settore elettrico, sono ridotti dello 0,57 per cento. 3. L'importo della quota di cui al comma 1 è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT"*.

Cassa previdenziale	Totale attivo al 31.12.2023 (€/miliardi)	Numero complessivo dipendenti al 31/12/2023	Numero dipendenti dedicati alla gestione e al controllo degli investimenti/disinvestimenti (Personale area patrimonio)	Personale area patrimonio/Personale totale	Totale attivo/Personale area patrimonio (€/miliardi)
Cassa 15	26,12	507	42	8%	0,62
Cassa 7	18,27	266	14	5%	1,31
Cassa 11	14,36	226	19	8%	0,76
Cassa 8	12,35	181	15	8%	0,82
Cassa 19	8,77	381	43	11%	0,20
Cassa 12	3,33	69	6	9%	0,56
Cassa 17	2,84	138	8	6%	0,36
Cassa 18	2,80	70	13	19%	0,22
Cassa 1	2,68	54	1	2%	2,68
Cassa 3	2,52	166	9	5%	0,28
Cassa 16	2,04	31	6	19%	0,34
Cassa 14	1,86	55	9	16%	0,21
Cassa 10	1,71	65	5	8%	0,34
Cassa 22	1,44	50	6	12%	0,24
Cassa 2	1,41	27	2	7%	0,71
Cassa 6	1,24	55	7	13%	0,18
Cassa 5	1,03	29	4	14%	0,26
Cassa 21	1,00	11	3	27%	0,33
Cassa 9	0,88	76	4	5%	0,22
Cassa 20	0,39	183	2	1%	0,19
Media	**5,35**	**132**	**11**	**10%**	**0,54**

Di seguito si riporta l'analisi per quartile[47] del numero dei dipendenti dedicati alla gestione e al controllo degli investimenti/disinvestimenti. Dall'analisi della stessa (valore mediano) emerge che 11 Casse hanno un numero di dipendenti uguale o inferiore a 7. Si

[47] Valore minimo; primo quartile (25° percentile); valore mediano (50° percentile); terzo quartile (75° percentile); valore massimo.

registra anche un caso in cui la gestione dell'Area Patrimonio è affidata ad un'unica risorsa umana.

Numero dipendenti dedicati alla gestione e al controllo degli investimenti/disinvestimenti (Personale area patrimonio)	**Quartile**	**Frequenza**	**Frequenza cumulata**	**%**
Valore minimo	1	1	1	5%
Primo quartile (25° percentile)	4	5	6	30%
Valore mediano (50° percentile)	7	5	11	55%
Terzo quartile (75° percentile)	13	4	15	75%
Valore massimo	43	5	20	100%

Di seguito si riporta l'analisi per quartile[48] del rapporto Totale attivo/Personale area patrimonio (€/miliardi). Dall'analisi della stessa (terzo quartile e valore massimo) emerge che in 8 Casse, a livello di singola risorsa umana, vengono gestiti/monitorati investimenti complessivamente superiori a 0,64 miliardi di euro.

Totale attivo/Personale area patrimonio (€/miliardi)	**Quartile**	**Frequenza**	**Frequenza cumulata**	**%**
Valore minimo	0,18	1	1	5%
Primo quartile (25° percentile)	0,22	5	6	30%
Valore mediano (50° percentile)	0,34	6	12	60%
Terzo quartile (75° percentile)	0,64	3	15	75%
Valore massimo	2,68	5	20	100%

Dall'indagine è emerso che 14 Casse hanno sottoscritto OICR dedicati alla singola Cassa (sottoscrittore, pertanto, al 100 per cento).

[48] Valore minimo; primo quartile (25° percentile); valore mediano (50° percentile); terzo quartile (75° percentile); valore massimo.

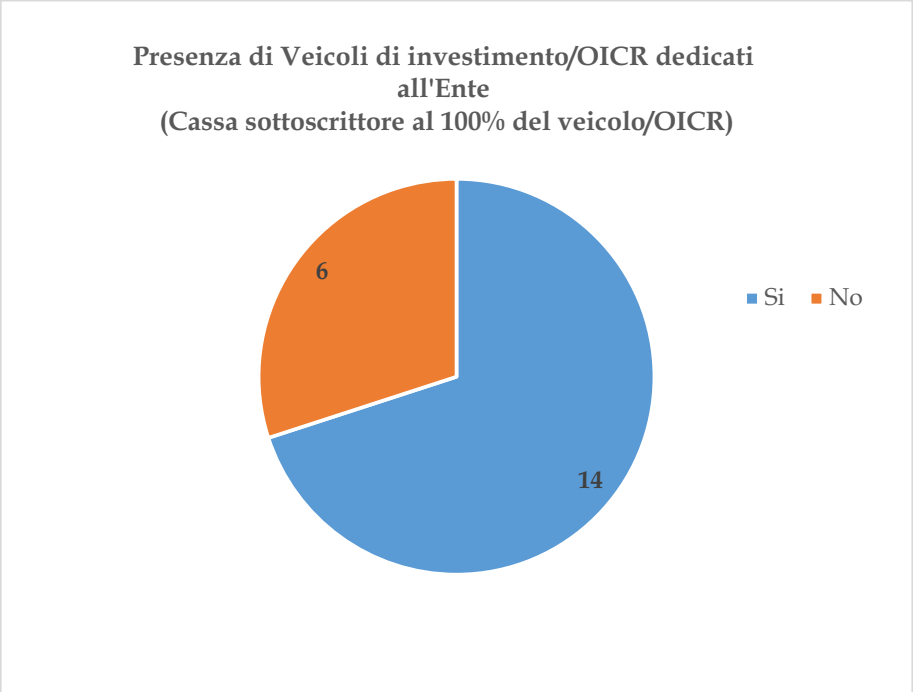

Una Cassa ha acquistato un *asset manager* (controllato al 100 per cento).

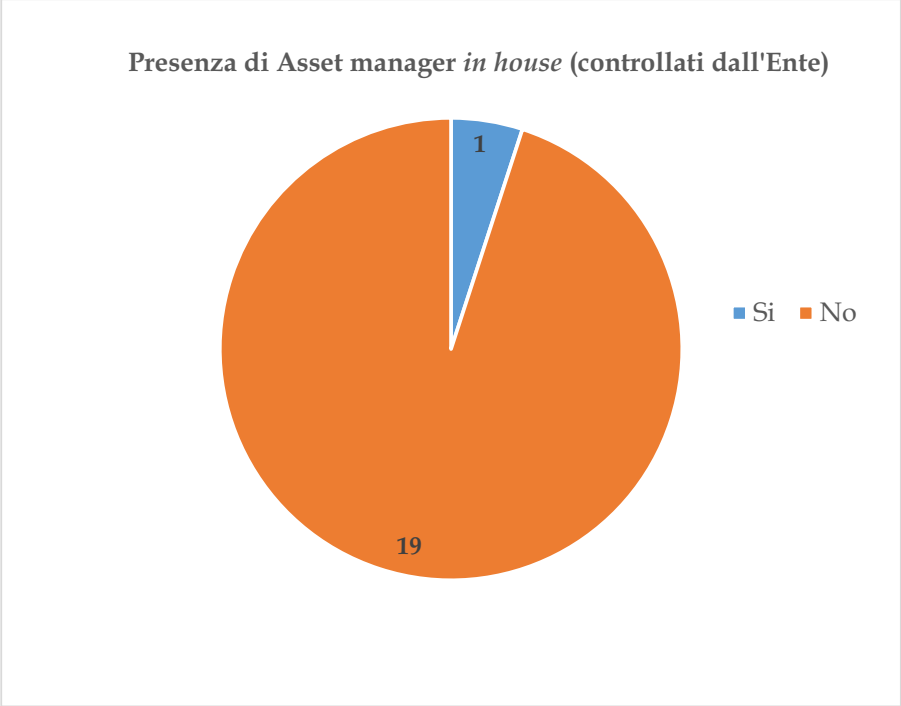

L'indagine conferma che la pianificazione, l'allocazione e la gestione delle risorse umane è nella piena responsabilità degli organi di vertice degli Enti gestori.

Analizzando, infine, la composizione degli organi di vertici emerge che tutti i rappresentanti delle Casse appartengono al comparto/area professionale di appartenenza degli Enti.

L'appartenenza degli organi di vertice delle Casse alle specifiche professioni cui sono legati i singoli enti può comportare in determinati casi l'assenza di una formazione professionale specifica nelle materie economiche, statistiche e giuridiche, presupposto necessario per l'efficace espletamento dell'incarico secondo professionalità, competenza e correttezza. Tali segnali di debolezza - nelle Casse di maggiori dimensioni - vengono in parte "bilanciati" dalla presenza di più adeguati assetti organizzativi e procedure.

2.3.2 SOGGETTI/*ADVISOR* CHE INTERVENGONO NEL PROCESSO DECISIONALE DI INVESTIMENTO / CONTROLLO DEL PORTAFOGLIO DEGLI ENTI

Dall'analisi è emerso un significativo coinvolgimento degli *advisor* nel processo decisionale di investimento delle Casse di previdenza. In particolare, nel settore delle Casse di previdenza (pari a 20) operano 51 consulenti. Tale situazione potrebbe giustificarsi con la circostanza che diverse Casse hanno strutture dedicate agli investimenti molto "snelle".

La presente indagine analizza gli incarichi di durata e in corso alla data del 31/12/2023. Dal ciclo delle audizioni è emersa la presenza anche di significativi incarichi *spot*/di natura occasionale. Gli *advisor* intervengono in varie fasi del processo decisionale di investimento, riconducibili sostanzialmente alle seguenti:

- attività di selezione/*due diligence* degli investimenti (*ex ante*);
- attività di ALM[49]/*Asset Allocation* Strategica[50]/Tattica[51];

[49] L'*Asset & Liability Management* (anche "ALM") individua su un orizzonte di medio-lungo periodo (tendenzialmente 10 anni), sulla base delle caratteristiche delle passività previdenziali, i possibili investimenti in grado da assicurare la continua disponibilità di attività idonee e sufficienti a coprire le passività. Gli investimenti sono "guidati" dalle passività (*Liability Driven Investment* – LDI). La definizione del modello di *Asset & Liability Management* (ALM) si basa sostanzialmente sulle previsioni/proiezioni contenute nel Bilancio Tecnico (monitoraggio della sostenibilità finanziaria di lungo periodo).

[50] L'*Asset Allocation Strategica* (anche "AAS") individua con un orizzonte di medio periodo (generalmente 3 anni) il portafoglio modello attraverso la diversificazione degli investimenti per classi di attività, per tipologia di strumenti, per localizzazione geografica, per settore di attività, per controparti.

[51] L'*Asset Allocation* Operativa/Tattica (anche "AAO/T") è l'implementazione su base annua degli obiettivi/investimenti per *asset class* indicati dall'*Asset Allocation* Strategica.

- attività di *risk management*[52];
- consulenza su tematiche ESG[53] (ESG *Advisor*).

In 5 Casse si registrano 4 tipologie di *advisor*; in 6 Casse ve ne sono 3; in 5 Casse 2; in 3 Casse uno; una Cassa non ha alcun *advisor*. Si riporta di seguito un grafico di sintesi.

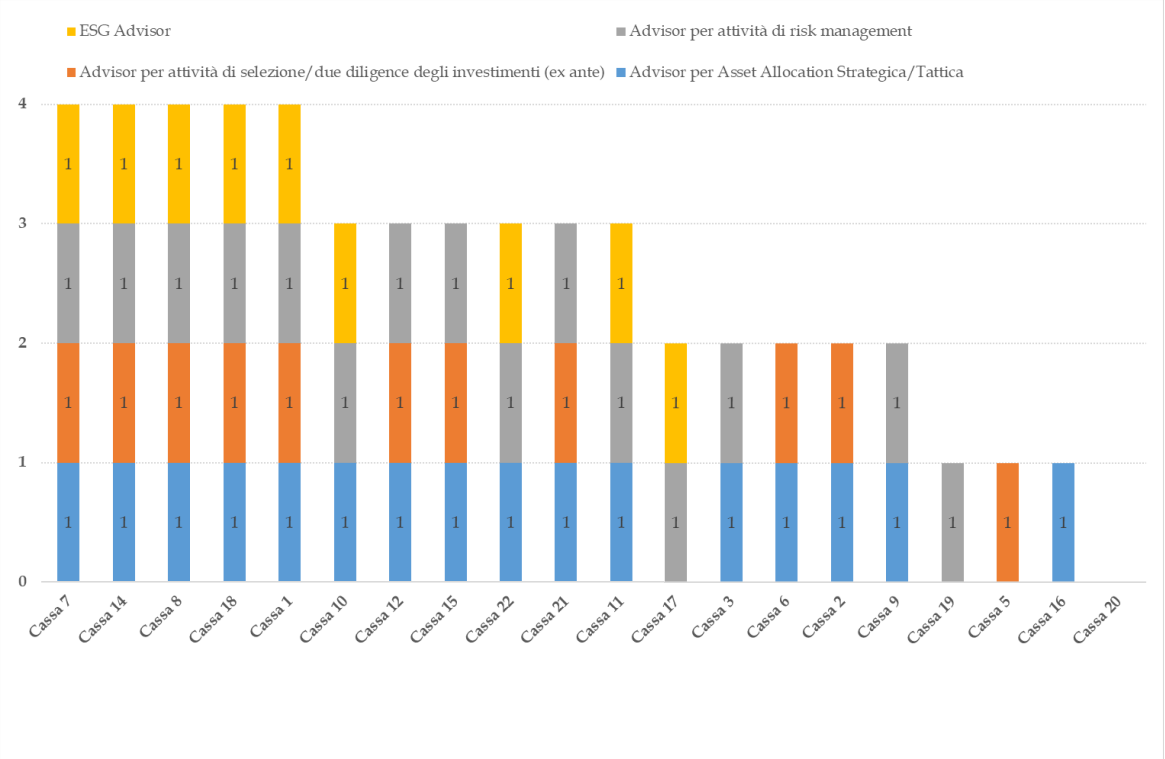

Nei grafici seguenti si riportano le quote di mercato degli *advisor* che intervengono nelle varie fasi del processo decisionale di investimento sia in termini di numero di Casse /incarichi ricevuti sia in termini di dimensione del soggetto committente (somma del Totale attivo delle Casse).

Con riferimento all'attività di selezione/*due diligence* degli investimenti (*ex ante*) emerge che: i) i primi due *advisor* supportano il 30 per cento del totale delle Casse (pari al 27

[52] Il *risk management* è l'insieme di processi/metodologie e strategie di gestione dei rischi attraverso cui un soggetto economico identifica, analizza, quantifica, elimina e/o ottimizza il rapporto fra rischi/rendimenti e monitora i diversi rischi legati alla propria operatività.

[53] L'acronimo ESG-*Environmental, Social, Governance* (Ambiente, Sociale, *Governance*) indica le tre aree principali con cui la finanza sostenibile si pone l'obiettivo di creare valore nel lungo periodo, indirizzando i capitali verso attività che non solo generino un plusvalore economico, ma siano al contempo utili alla società e non siano a carico del sistema ambientale.

per cento in termini di Totale attivo delle Casse); ii) 9 Casse (pari al 45 per cento del totale) non utilizzano *advisor*[54].

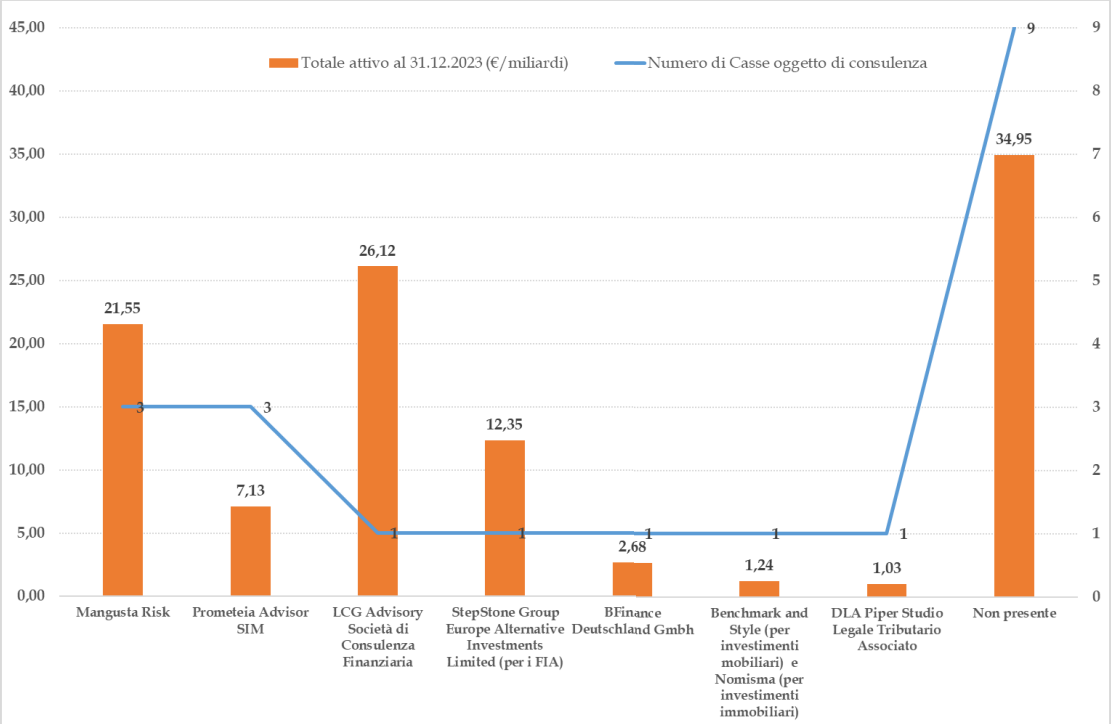

Con riferimento all'attività di ALM/*Asset Allocation* Strategica/Tattica emerge che: i) i primi due *advisor* supportano il 50 per cento del totale delle Casse (pari al 29 per cento in termini di Totale attivo delle Casse); ii) 4 Casse (pari al 20 per cento del totale) non utilizzano *advisor*.

[54] Si ricorda che l'indagine ha considerato esclusivamente gli incarichi di durata.

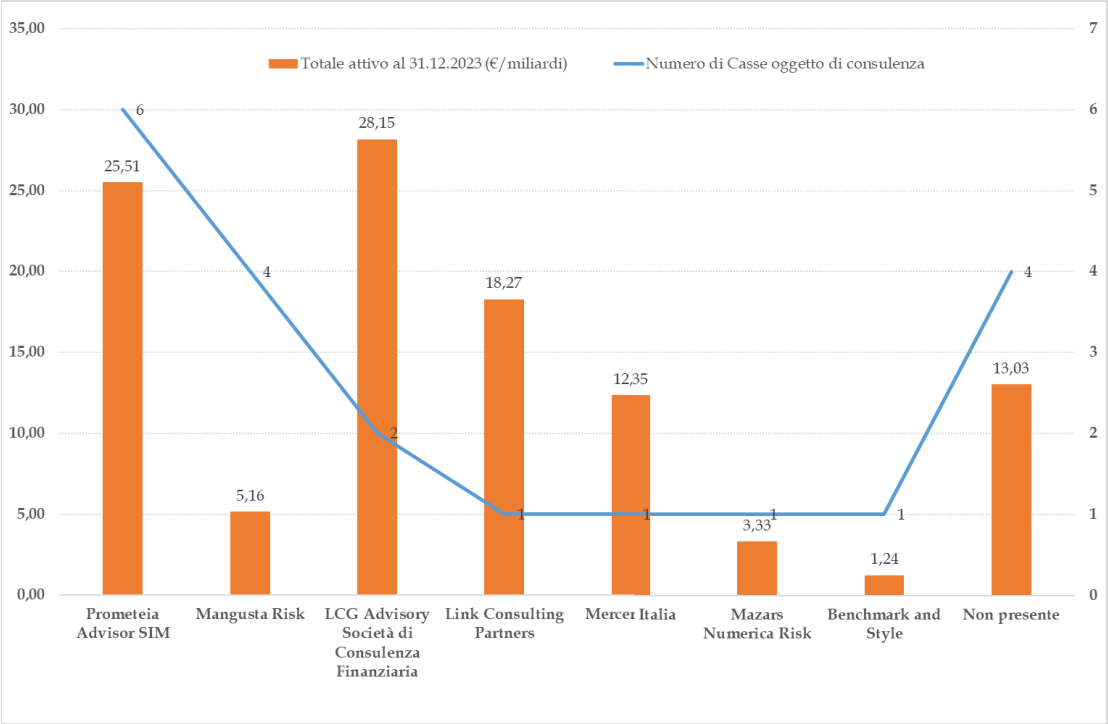

Con riferimento all'attività di *risk management* emerge che: i) i primi due *advisor* supportano il 55 per cento del totale delle Casse (pari al 61 per cento in termini di Totale attivo delle Casse); ii) 5 Casse (pari al 25 per cento del totale) non utilizzano *advisor*.

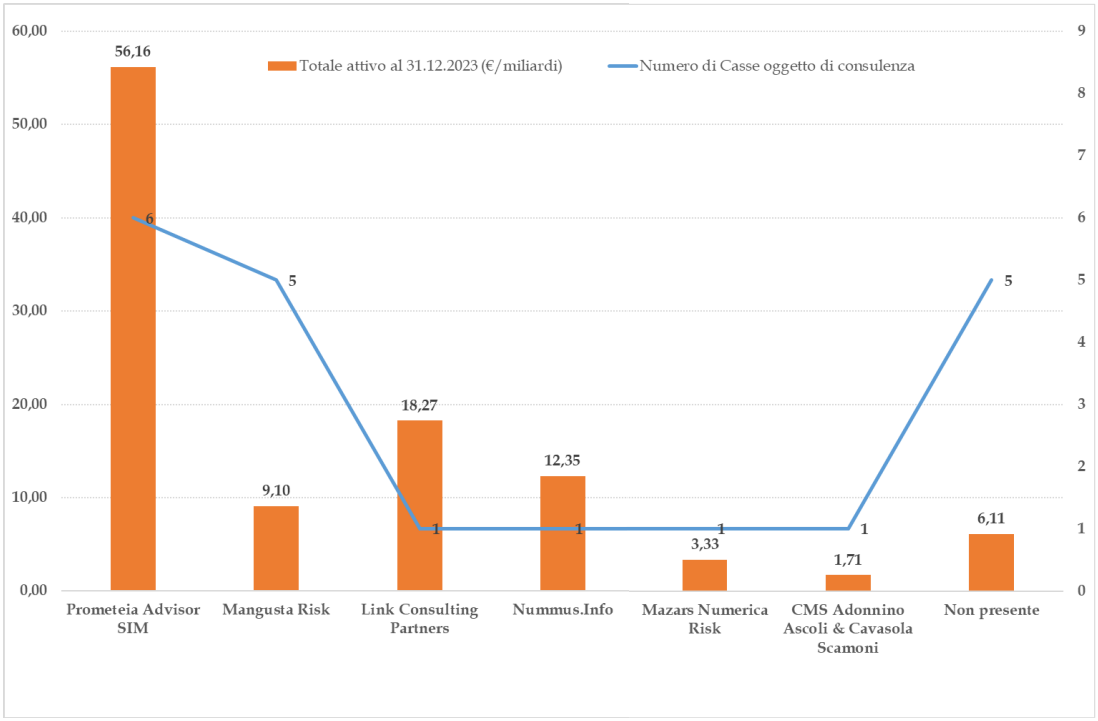

Con riferimento all'attività consulenza su tematiche ESG (ESG *Advisor*) emerge che: i) i primi due *advisor* supportano il 40 per cento del totale delle Casse (pari al 52 per cento in termini di Totale attivo delle Casse); ii) 11 Casse (pari al 55 per cento del totale) non utilizzano *advisor*.

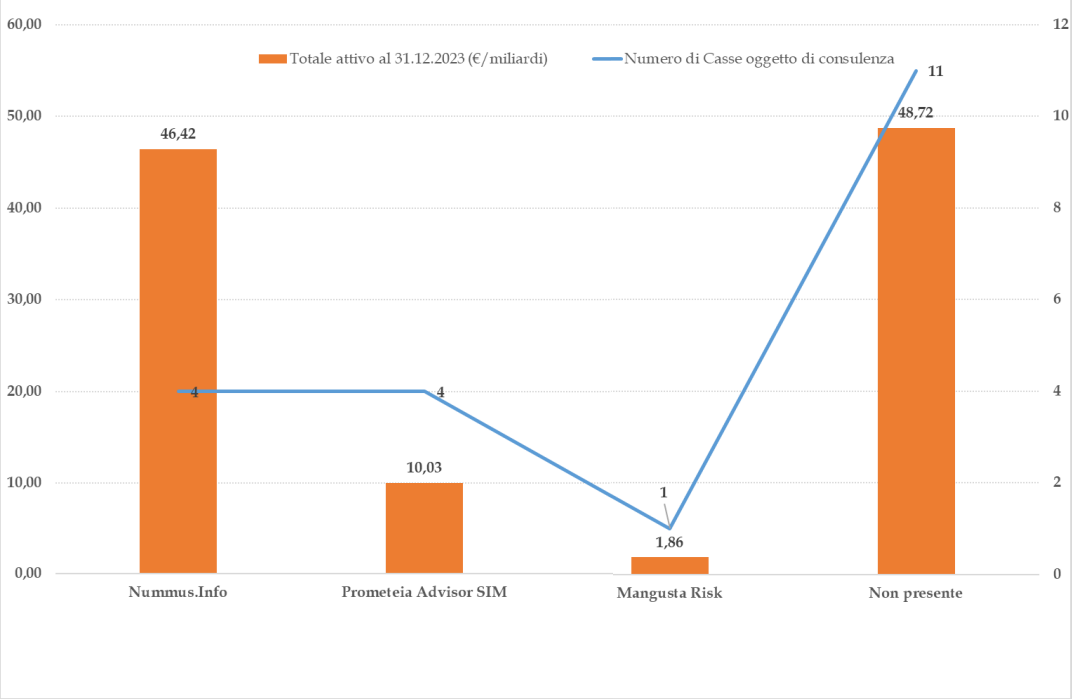

Gli *advisor* sono selezionati con le seguenti modalità operative: i) procedura di gara pubblica; ii) procedura negoziata; iii) affidamento diretto. Si riporta di seguito una tabella di sintesi.

	Procedura di gara pubblica	**Procedura negoziata**	**Affidamento diretto**	**Totale**
Advisor per Asset Allocation Strategica/Tattica	11	4	1	**16**
Advisor per attività di selezione/due diligence degli investimenti (ex ante)	5	4	2	**11**
Advisor per attività di risk management	11	3	1	**15**
ESG Advisor	4	1	4	**9**
Totale	**31**	**12**	**8**	**51**

In particolare, il 61 per cento degli incarichi viene affidato tramite procedura di gara pubblica, il 23 per cento tramite procedura negoziata e il 16 per cento tramite affidamento diretto.

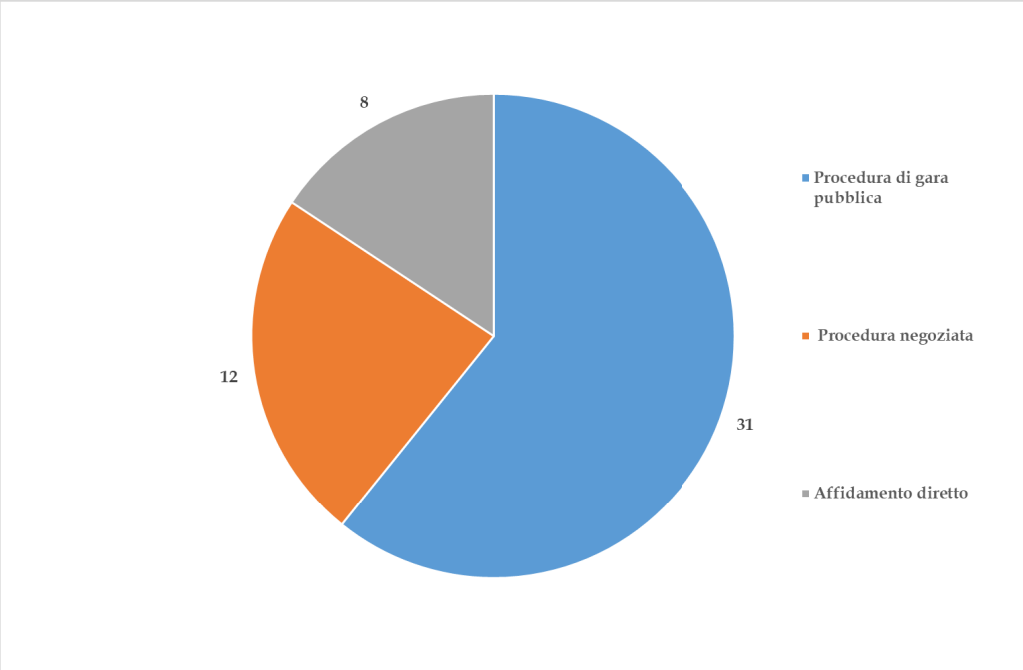

In materia, merita sottolineare che, nonostante il significativo ricorso ad *advisor*, resta comunque ferma la piena responsabilità degli organi collegiali nella complessiva gestione degli Enti (ivi comprese le attività esternalizzate). Infatti, laddove l'Ente, affidi a terzi lo svolgimento di attività e di processi connessi all'attività di investimento, deve adottare misure ragionevoli per mitigare i relativi rischi. L'Ente poi deve essere in grado di controllare e monitorare le attività esternalizzate e assicurarne la continuità.

Particolare importanza dovrebbero, pertanto, assumere i meccanismi legali, contrattuali, di controllo attivati dagli Enti per garantire la qualità del servizio esternalizzato (ad esempio obblighi di informativa periodica, definizione di apposite procedure/meccanismi di controllo dei rischi nelle sue diverse configurazioni, tra cui rischi di credito, di controparte, di mercato, operativi, ecc.) nonchè lo svolgimento del servizio nell'interesse degli Enti stessi; le eventuali misure (*Level Service Agreements*, sistema di penali, clausole risolutive espresse, ecc.) previste in caso di eventi che possano compromettere la capacità di fornire il servizio, ovvero di mancato rispetto dei livelli di servizio/obiettivi concordati.

2.3.3 BANCA DEPOSITARIA

L'indagine ha evidenziato che 12 Casse, pari in termini di Totale attivo a 92,68 milioni di euro (87 per cento del Totale attivo) - anche in assenza di un obbligo normativo - si sono dotate di una Banca depositaria di cui all'art. 47 del TUF (Testo Unico delle Finanze[55]).

I primi due depositari hanno il 50 per cento del totale delle Casse (pari all'83 per cento in termini di Totale attivo). 8 Casse (pari al 40 per cento del totale e al 13 per cento in termini di Totale attivo) non utilizzano la banca depositaria. Tali dati evidenziano che le Casse di minore dimensione non utilizzano il depositario.

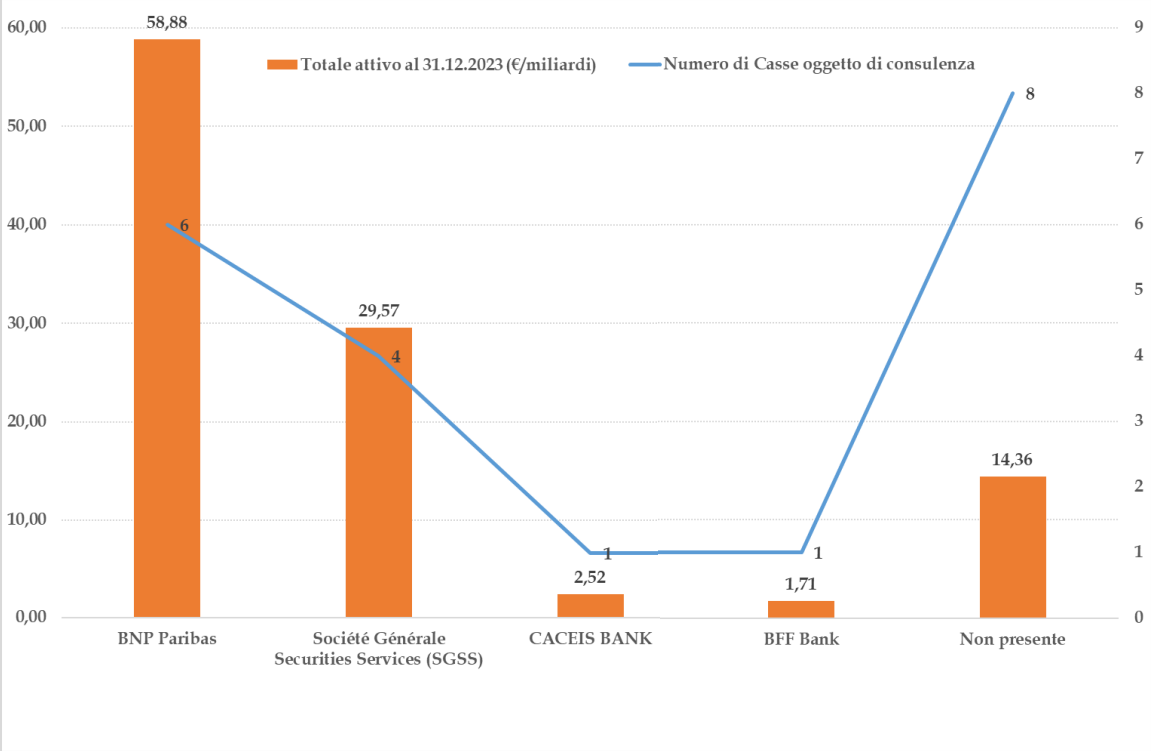

[55] L'art. 47 (Incarico di depositario) del TUF prevede che *"1. Per ciascun Oicr il gestore conferisce l'incarico di depositario a un unico soggetto, cui sono affidati i beni dell'Oicr secondo quanto previsto nel presente capo. 2. L'incarico di depositario può essere assunto da banche italiane, succursali italiane di banche UE e di banche di paesi terzi, Sim e succursali italiane di imprese di investimento UE e di imprese di paesi terzi diverse dalle banche536. 3. La Banca d'Italia autorizza l'esercizio delle funzioni di depositario e disciplina, sentita la Consob, le condizioni per l'assunzione dell'incarico. 4. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla Banca d'Italia e alla Consob, ciascuna per le proprie competenze, sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione del gestore e nella gestione degli Oicr e forniscono, su richiesta della Banca d'Italia e della Consob, informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.*

La banca depositaria svolge sostanzialmente un ruolo di controllo sull'operato delle Casse/gestori, garantendo il rispetto delle politiche di investimento e della normativa vigente[56].

Gli intermediari sono selezionati con le seguenti modalità operative: i) procedura di gara pubblica (utilizzata nel 84 per cento dei mandati); ii) procedura negoziata (8 per cento); iii) affidamento diretto (8 per cento). Si riporta di seguito una tabella di sintesi.

Modalità di selezione Banca depositaria	**Procedura di gara pubblica**	**Procedura negoziata**	**Affidamento diretto**
BNP Paribas	5		1
Société Générale Securities Services (SGSS)	3	1	
BFF Bank	1		
CACEIS BANK	1		
Totale complessivo	**10**	**1**	**1**

[56] In particolare, l'art. 48 (Compiti del depositario) del TUF prevede che *"1. Il depositario agisce in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti all'Oicr. Esso adotta ogni misura idonea a prevenire potenziali conflitti di interesse tra l'esercizio delle funzioni di depositario e le altre attività svolte. 2. Il depositario adempie agli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni. Se non sono affidate a soggetti diversi, detiene altresì le disponibilità liquide degli Oicr. 3. Il depositario, nell'esercizio delle proprie funzioni: a) accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del fondo, nonché la destinazione dei redditi dell'Oicr; b) accerta la correttezza del calcolo del valore delle parti dell'Oicr; c) accerta che nelle operazioni relative all'Oicr la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso; d) esegue le istruzioni del gestore se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza; e) monitora i flussi di liquidità dell'Oicr, nel caso in cui la liquidità non sia affidata al medesimo. 3-bis. Il depositario può svolgere altre attività nei confronti del gestore, incluso il calcolo del valore delle parti dell'OICVM, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di esternalizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), numero 8), e comma 2-bis e a condizione che separi, sotto il profilo gerarchico e funzionale, l'espletamento delle funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti e che i potenziali conflitti di interesse siano identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori dell'Oicr. 4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, emana disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con riferimento all'individuazione dei soggetti diversi dal depositario cui possono essere affidate le disponibilità liquide, alle modalità di deposito di tali disponibilità liquide, nonché alle condizioni per la delega della custodia e il riuso dei beni dell'Oicr da parte del depositario"*.

2.4 IL PORTAFOGLIO FINANZIARIO E LE ATTIVITÀ REALI

2.4.1 *ASSET ALLOCATION*

Alla fine del 2023, in base ai dati dei bilanci consuntivi, il portafoglio finanziario e le attività reali delle Casse ammontano a 96,82 miliardi di euro rispetto ai 72,74 miliardi di euro del 2018, il 33 per cento in più in 5 esercizi annuali (+24,08 miliardi di euro).

L'analisi dell'*asset allocation* è stata effettuata avendo come riferimento le classi di attività individuate dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Si considerano pertanto le seguenti *asset class*: liquidità, titoli di Stato, altri titoli di debito, titoli di capitale, quote di Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM), quote in altri Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), investimenti immobiliari diretti, partecipazioni in società immobiliari e polizze assicurative.

A livello di *singola asset* class, emerge che gli "altri OICR" (fondi di *private equity*, fondi di *private debt*, fondi infrastrutturali, fondi immobiliari e altri) hanno registrato la variazione maggiore (+54 per cento) passando da 15,47 miliardi di euro a 23,90 miliardi di euro.

Gli OICVM al 2023 ammontano a 31,08 miliardi di euro (+45 per cento rispetto ai 21,43 miliardi di euro del 2018).

I titoli di Stato sono passati da 13,85 miliardi di euro del 2018 a 18,91 miliardi di euro del 2023 (+37 per cento).

I titoli di capitale[57] ammontano a 8,55 miliardi di euro (+25 per cento rispetto ai 6,81 miliardi di euro del 2018).

La componente liquidità cresce del 12 per cento (tiene conto del maggiore patrimonio accumulato nel periodo di riferimento).

Le polizze assicurative, gli altri titoli di debito e le partecipazioni in società immobiliari registrano variazioni inferiori al 4 per cento.

L'immobiliare diretto si riduce del 45 per cento passando dai 3,57 miliardi di euro del 2018 a 1,95 miliardi di euro del 2023.

Come meglio evidenziato nei paragrafi seguenti, l'indagine sui portafogli delle Casse di previdenza ha evidenziato un significativo aumento degli investimenti indiretti verso una sostanziale stabilità degli investimenti diretti. All'interno poi degli investimenti

[57] Nell'ambito dei titoli di capitale figurano quote del capitale della Banca d'Italia sottoscritte da 12 Casse per un controvalore complessivo di 1,95 miliardi di euro, pari al 26% del capitale della Banca d'Italia.

indiretti si è riscontrato un significativo utilizzo della gestione collettiva[58] (OICVM e altri OICR soprattutto di diritto estero) e una riduzione delle attività finanziarie gestite tramite gestione di portafogli/mandati fiduciari (sia in termini di controvalore degli *asset* affidati sia in termini di numero dei mandati).

Si riporta di seguito una tabella e un grafico di sintesi sull'andamento delle diverse *asset class* nel periodo considerato.

€/miliardi	**Bilancio consuntivo al 31/12/2018**	**Bilancio consuntivo al 31/12/2023**	**Variazione assoluta**	**Variazione %**
Altri OICR	15,47	23,90	8,43	54%
OICVM	21,43	31,08	9,65	45%
Titoli di Stato	13,84	18,91	5,07	37%
Titoli di capitale	6,81	8,55	1,73	25%
Liquidità	5,61	6,27	0,66	12%
Polizze assicurative	0,50	0,52	0,02	4%
Altri titoli di debito	4,97	5,10	0,13	3%
Partecipazioni in società immobiliari	0,54	0,54	0,00	1%
Immobiliare diretto	3,57	1,95	-1,62	-45%
Totale	**72,74**	**96,82**	**24,08**	**33%**

[58] In sintesi, l'aspetto più importante che contraddistingue la gestione di portafogli dalla gestione collettiva (OICR costituiti da: OICVM, FIA, Sicav, Sicaf) è che la gestione del capitale è su base individuale. Negli OICR il capitale "partecipa" a un monte collettivo in cui l'individualità del conferimento si smaterializza. Nella gestione patrimoniale, invece, esiste un conto intestato ad un investitore e tutte le operazioni sono registrate a nome dell'investitore stesso. Il servizio di gestione di portafogli quindi si colloca a metà tra una gestione collettiva e l'investimento diretto. Questo perché nella gestione patrimoniale l'investitore, pur concedendo un mandato al gestore (che deciderà direttamente come e quando investire e disinvestire), può indicare le caratteristiche di gestione del capitale (personalizzazione del rapporto). Nella gestione collettiva, invece, l'investitore non può "suggerire" le modalità di impiego dei capitali al gestore (al momento dell'investimento può soltanto scegliere l'OICR più adatto/congeniale e al momento del disinvestimento chiederne il rimborso/venderlo a terzi).

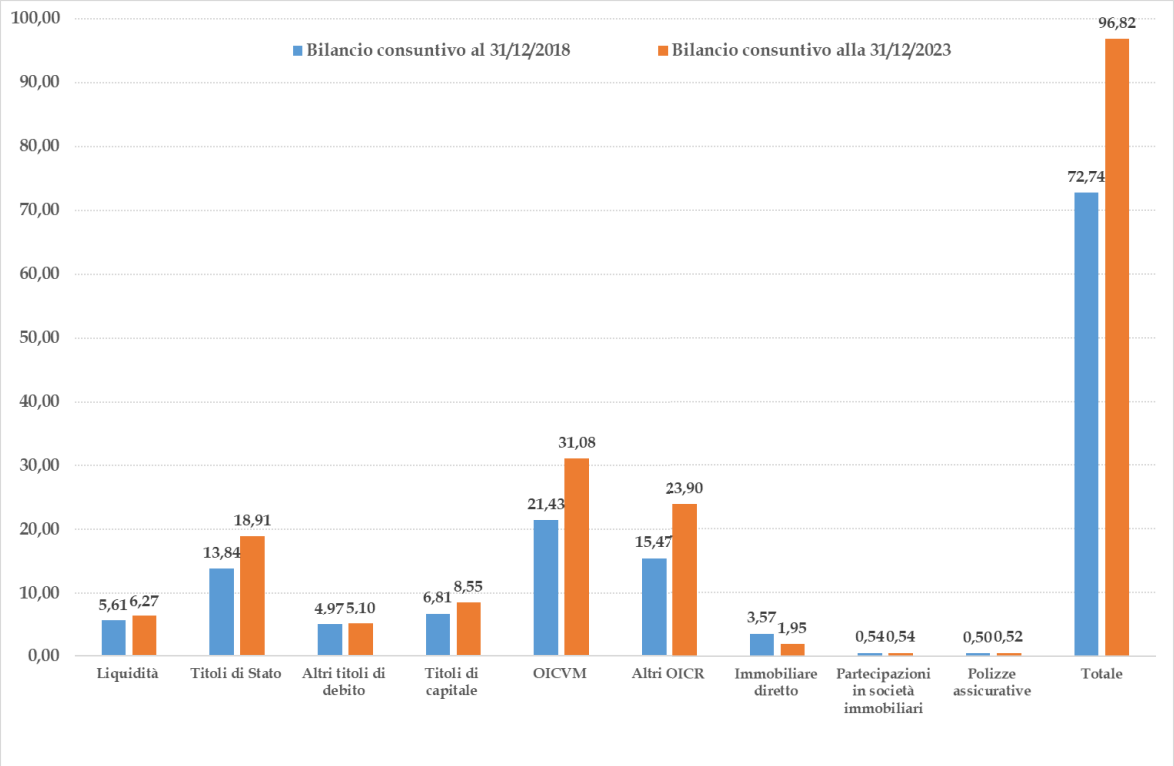

Con specifico riferimento alle polizze assicurative, emerge che nel periodo considerato il numero delle stesse si è ridotto del 45 per cento passando da 44 contratti assicurativi del 2018 a 24 del 2023 (minori polizze assicurative ma di dimensione maggiore).

Con riferimento, invece, agli investimenti in OICVM e altri OICR, emerge che gli stessi sono realizzati, nella maggior parte dei casi, attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari di diritto estero.

In materia profili di attenzione emergono, da un lato, sulle "effettive" differenze in termini di rapporto rischio/rendimento tra gli strumenti nazionali e non nazionali e, dall'altro, sulla "capacità" dell'industria dell'*asset management* nazionale[59] di far fronte/assistere alle esigenze di investimento di investitori istituzionali come le Casse previdenziali.

All'interno dell'*asset class* "altri OICR" emerge che:

[59] Si segnala che secondo l'ultimo rapporto *World's Top Asset Management Firms 2023* di ADV Ratings, i primi dieci gestori di fondi al mondo gestiscono un patrimonio di 44.000 miliardi di dollari, 8 dei primi 10 sono di origine statunitense. Nella citata classifica, i gestori italiani figurano al 47' posto (Generali Group) e al 62' (Intesa San Paolo). Gli *asset manager* di fatto sono i soggetti che definiscono e individuano le *asset class* su cui investire il patrimonio gestito.

- i fondi immobiliari al 2023 ammontano a 14,03 miliardi di euro (+14 per cento rispetto ai 12,32 miliardi di euro del 2018);
- i fondi di *private equity* hanno registrato la variazione maggiore (+310 per cento) passando da 1,15 miliardi di euro a 4,70 miliardi di euro del 2023;
- i fondi infrastrutturali al 2023 ammontano a 2,97 miliardi di euro (+266 per cento rispetto ai 0,81 miliardi di euro del 2018);
- i fondi di *private debt* ammontano a 1,74 miliardi di euro (+217 per cento rispetto ai 0,55 miliardi di euro del 2018).

Si riporta di seguito una tabella sull'andamento dell'*asset class* "altri OICR".

Focus Altri OICR (€/miliardi)	**Bilancio consuntivo al 31/12/2018**	**Bilancio consuntivo al 31/12/2023**	**Variazione assoluta**	**Variazione %**
di cui: fondi immobiliari	12,32	14,03	1,71	14%
di cui: fondi di private equity	1,15	4,70	3,55	310%
di cui: fondi infrastrutturali	0,81	2,97	2,16	266%
di cui: fondi di private debt	0,55	1,74	1,19	217%
di cui: altro	0,64	0,46	-0,18	-28%
Totale	**15,47**	**23,90**	**8,43**	**54%**

Dall'analisi della citata tabella emerge che gli investimenti alternativi rappresentano una realtà che si sta sempre più sviluppando e consolidando all'interno dei portafogli delle Casse nell'ottica della diversificazione. Peraltro, si può rilevare che una buona parte dell'incremento di tali investimenti deriva da quello degli investimenti in fondi immobiliari, che a sua volta appare connesso alla dismissione/apporto degli immobili detenuti direttamente.

Tali strumenti però, caratterizzandosi per una minore liquidità rispetto alle altre *asset class* e quindi per una maggiore difficoltà di smobilizzo prima della scadenza, richiedono un costante controllo dei rischi.

In materia, particolare rilievo assumono l'adozione di procedure e misure organizzative, tra le Casse e gli intermediari distributori/produttori, circa l'informativa periodica sull'andamento delle *asset class* oggetto investimento nonché "rafforzata" in caso di eventuali criticità con riguardo al prodotto o al mercato di riferimento. L'indagine ha però

evidenziato che in diverse Casse la tempistica di informativa periodica è identica a quella prevista per gli investitori *retail* (semestrale e annuale).

Riflessioni ulteriori, e in termini più generali, meriterebbero i "compensi" (gettoni di presenza) percepiti dai soggetti (frequentemente i componenti del Consiglio dei delegati/C.d.A.) indicati dagli Enti per la partecipazione negli *Advisory board*/comitati consultivi degli OICR Alternativi nonché la trasparenza in merito al conferimento di detti incarichi. Tali compensi, sebbene finalizzati a favorire il controllo sull'andamento gestionale degli OICR, assumono importi non marginali che potrebbero andare a discapito del perseguimento del miglior interesse degli iscritti, ossia della selezione dei migliori prodotti finanziari in termini di rischio/rendimento e connessi costi.

Il grafico seguente conferma che all'interno degli investimenti indiretti il peso degli investimenti immobiliari resta rilevante[60]: i fondi immobiliari (14,03 miliardi di euro) e i fondi infrastrutturali (2,97 miliardi di euro) ammontano complessivamente a 17,00 miliardi di euro (pari al 71 per cento del totale degli Altri OICR).

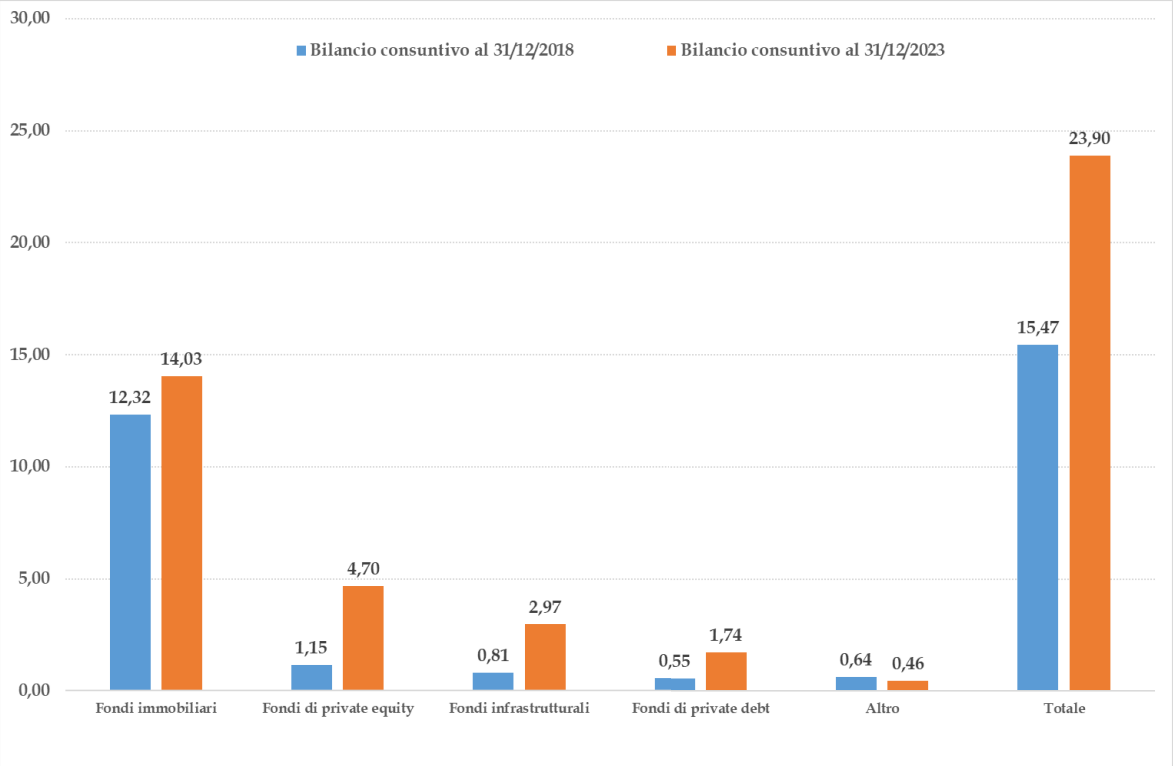

[60] Si ricorda che tale dato, come già detto, non considera gli investimenti diretti nel *real estate* che al 2023 ammontano a complessivi 2,49 miliardi di euro (di cui, immobiliare diretto pari a 1,95 miliardi di euro e partecipazioni in società immobiliari pari 0,54 miliardi di euro).

La politica degli investimenti rappresenta a tutta evidenza un fattore chiave per l'intero sistema previdenziale privato. Fondamentale, in questo senso, definire un *asset allocation* strategica fortemente correlata all'*Asset & Liability Management* (ALM) della Cassa. La definizione dell'ALM, come già ricordato, si basa sostanzialmente sulle previsioni/proiezioni contenute nel Bilancio Tecnico (monitoraggio della sostenibilità finanziaria di lungo periodo).

Con specifico riferimento ai Bilanci tecnici, l'analisi ha evidenziato che si registrano "ritardi" di circa un anno tra la loro redazione/approvazione e il relativo periodo di riferimento. Ciò determina che le elaborazioni/proiezioni effettuate/contenute nei Bilanci tecnici, e disponibili, tempo per tempo, hanno un *gap* temporale di circa quattro anni rispetto all'effettivo andamento/situazione degli iscritti/pensionati (categoria di riferimento).

Solamente due Enti (oltre al Bilancio tecnico cd. "*standard*") hanno redatto e approvato anche il Bilancio tecnico cd. "specifico"; bilancio quest'ultimo che si caratterizza per la deroga/integrazione dei parametri *standard* definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per tener conto di ipotesi specifiche formulate dall'Ente stesso.

La tabella seguente riporta l'analisi per quartile[61] dell'andamento del peso percentuale delle singole *asset class* rispetto alla dimensione del portafoglio finanziario.

Valori espressi in % del portafoglio finanziario (31/12/2023)	Liquidità (%)	Titoli di Stato (%)	Altri titoli di debito (%)	Titoli di capitale (%)	OICVM (%)	Altri OICR (%)	Immobiliare diretto (%)	Partecipazioni in società immobiliari (%)	Polizze assicurative (%)
Valore minimo	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Primo quartile (25° percentile)	3%	10%	0%	2%	25%	13%	0%	0%	0%
Valore mediano (50° percentile)	5%	17%	3%	5%	37%	19%	2%	0%	0%
Terzo quartile (75° percentile)	8%	26%	8%	12%	46%	28%	6%	0%	1%
Valore massimo	17%	79%	13%	24%	77%	52%	20%	34%	6%

Dall'analisi della citata tabella emerge che la differenza interquartile - che quindi esclude le code della distribuzione – per ciascuna *asset class* a livello aggregato si mantiene

[61] Valore minimo; primo quartile (25° percentile); valore mediano (50° percentile); terzo quartile (75° percentile); valore massimo.

su valori tendenzialmente contenuti; ciò implica una certa omogeneità nelle scelte di investimento operate dalle Casse.

Si segnala che, in linea generale, nelle politiche di investimento - su cui sussiste un rilevante coinvolgimento degli *advisor* - dovrebbe essere data una minore importanza all'andamento dei mercati di riferimento delle diverse *asset class* per tenere in maggiore considerazione le caratteristiche specifiche delle platee di riferimento delle diverse Casse. A parità di altre condizioni la politica di impiego di un ente caratterizzato da una platea molto giovane non dovrebbe essere la medesima di un ente maturo.

L'ottimizzazione della combinazione rischio-rendimento del portafoglio nel suo complesso dovrebbe quindi caratterizzarsi per la scelta di prodotti finanziari/reali "migliori" per liquidabilità, rendimento e livello di rischio e in coerenza con le caratteristiche della platea di riferimento dell'Ente.

Si riporta di seguito un grafico di sintesi sul peso percentuale delle singole attività rispetto alla dimensione del portafoglio finanziario delle diverse gestioni.

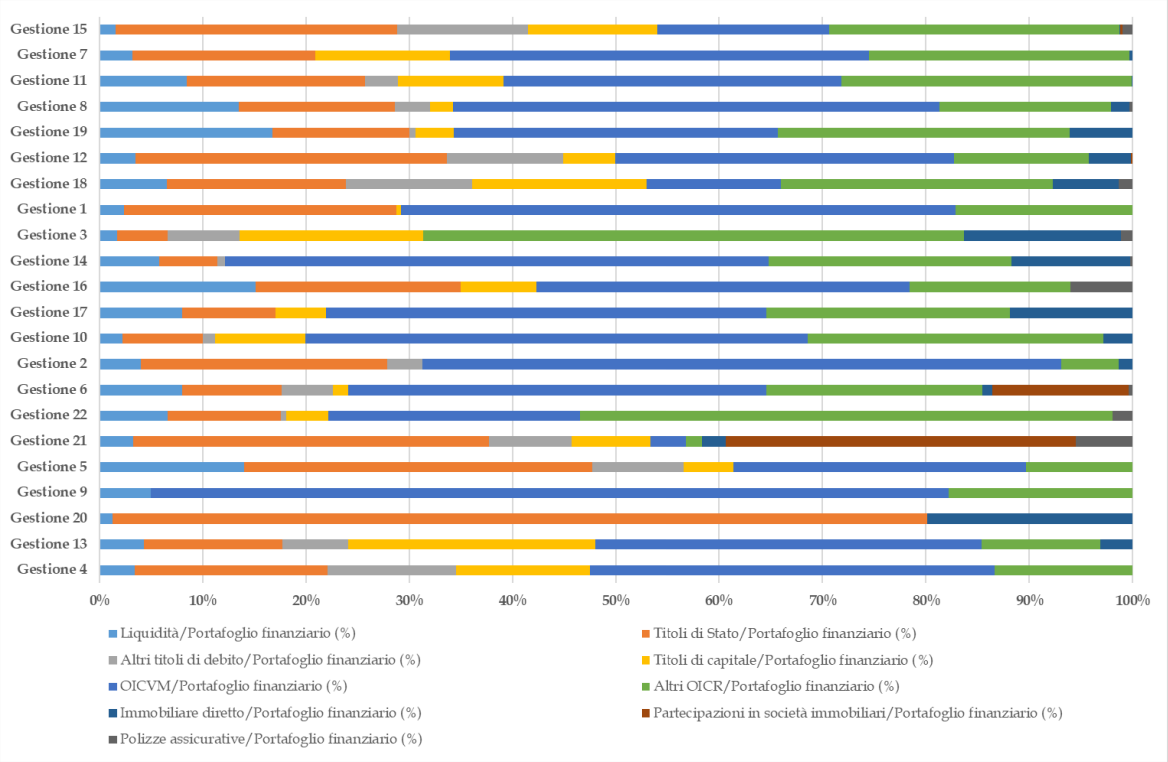

Al 2023, emerge poi che le attività finanziarie gestite tramite mandati - a carattere fiduciario - conferiti a intermediari specializzati (gestione indiretta di portafoglio[62]) ammontano a 14,98 miliardi di euro, l'8,63 per cento in meno rispetto ai 16,39 miliardi di euro del 2018. In termini di numero di mandati emerge anche una significativa riduzione del numero degli incarichi affidati che passano dai 79 del 2018 ai 24 del 2023 (meno 70 per cento). La riduzione e del controvalore degli *asset* affidati e soprattutto del numero dei mandati di gestione potrebbe anche dipendere dalla regolamentazione di settore – la quale potrebbe non essere neutrale quanto alle possibili decisioni di utilizzo dei mandati di gestione quale alternativa agli OICR - che impone il ricorso a procedure di evidenza pubblica per l'individuazione dei gestori con tempi e costi non facilmente "conciliabili" con le caratteristiche e le tempistiche di gestione di tali patrimoni. Si riporta di seguito un grafico di sintesi.

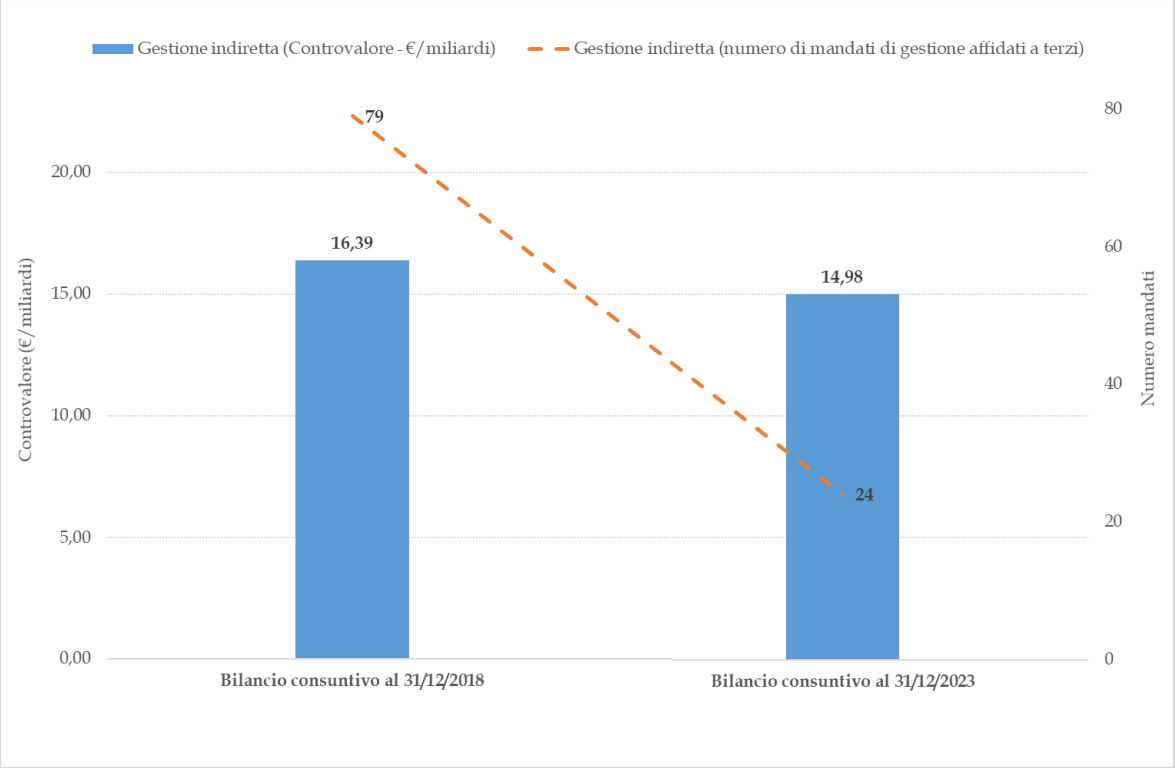

[62] Per gestione indiretta di portafoglio si intende il conferimento in gestione delle attività finanziarie a gestori specializzati (gestioni patrimoniali/gestione di portafogli). Sono escluse le polizze assicurative.

L'analisi dei bilanci delle Casse evidenzia poi la presenza in Nota integrativa[63] - e in alcuni casi anche nei Conti d'ordine sebbene siano stati soppressi dal d.lgs. n. 139/2015 - di significativi impegni di sottoscrizione da attribuire a quote di FIA sottoscritti, ma non ancora versati/completamente versati dalle Casse (in attesa di richiamo degli impegni).

Sempre dall'analisi delle Note integrative è emerso che - diversamente da altre Casse - una Cassa ha raggruppato l'informativa sul portafoglio mobiliare e immobiliare a livello delle principali classi di attivo (per il patrimonio mobiliare: obbligazionario, quote azionarie, fondi FIA, fondi, ecc.; per gli immobili: strumentale, non residenziale, abitativo e immobili in condominio). Non viene indicata l'informativa di dettaglio a livello di singolo titolo/prodotto finanziario/singolo immobile. Perplessità emergono, pertanto, sull'effettivo rispetto dei postulati della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio sebbene né il Collegio sindacale né la società di revisione abbiano sollevato rilievi sul punto.

2.4.2 LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DEGLI INVESTIMENTI

Dall'analisi dell'informativa contabile al 31/12/2023 emerge che a livello geografico:

- il 46 per cento del patrimonio è investito in Italia[64] (pari a 44,79 miliardi di euro);
- il 23 per cento in UE (ex Italia) e pari a 22,16 miliardi di euro;
- il 16 per cento in USA pari a 15,32 miliardi di euro;
- il restante 15 per cento è investito in Stati Extra UE (ex USA) e pari a 14,56 miliardi di euro.

Si riporta di seguito una tabella di sintesi.

---

[63] L'art. 2427 del codice civile, comma 1, punto 12), prevede che *"La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:* [omissis] *9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati".*

[64] Per investimenti in Italia, si intendono: 1) nel caso di investimenti in "Titoli di Stato", le emissioni dello Stato italiano; 2) nel caso di investimenti in "Altri titoli di debito", "Titoli di capitale" e "Partecipazioni in società immobiliari", le emissioni di emittenti con sede legale in Italia; 3) nel caso di investimenti in "Immobili", gli immobili presenti sul territorio italiano; 4) nel caso di "Titoli di Stato", "Altri titoli di debito", "Titoli di capitale", "Partecipazioni in società immobiliari" e "Immobili" detenuti per il tramite (sottostanti) di "OICVM" e "Altri OICR", rilevano le regole di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) (cd. look-through degli OICVM/Altri OICR). La medesima logica è stata adottata con riferimento alle restanti tipologie di investimenti, quali: "Investimenti UE (al netto dell'Italia)", "Investimenti USA" e "Investimenti Extra UE (al netto USA)".

Bilancio consuntivo al 31/12/2023		
Localizzazione geografica degli investimenti	**Valore assoluto (€/miliardi)**	**Valore %**
Italia	44,79	**46%**
UE (ex Italia)	22,16	**23%**
USA	15,32	**16%**
Extra UE (ex USA)	14,56	**15%**
Totale	**96,82**	**100%**

Tra gli investimenti domestici restano predominanti gli investimenti immobiliari (diretti e indiretti) pari a complessivi 18,30 miliardi di euro (il 40,86 per cento degli investimenti in Italia) e i titoli di Stato pari a 13,8 miliardi di euro (il 30,82 per cento degli investimenti in Italia).

La Tabella seguente riporta l'analisi per quartile[65] degli investimenti in Italia (espressi in percentuale del Portafoglio finanziario). Dall'analisi della stessa - al netto delle code – emerge che gli investimenti in Italia assumono una dimensione significativa (pari in media al 46 per cento del portafoglio finanziario).

Investimento in Italia (% su Portafoglio finanziario)	**Quartile**	**Frequenza**	**Frequenza cumulata**	**%/Totale**
Valore minimo	18%	1	1	5%
Primo quartile (25° percentile)	45%	6	7	32%
Valore mediano (50° percentile)	49%	4	11	50%
Terzo quartile (75° percentile)	60%	4	15	68%
Valore massimo	99%	7	22	100%

[65] Valore minimo; primo quartile (25° percentile); valore mediano (50° percentile); terzo quartile (75° percentile); valore massimo.

Infine, si riporta un grafico di sintesi sugli investimenti effettuati dalle singole gestioni nell'economia italiana (espressi in valore assoluto e in percentuale del portafoglio finanziario).

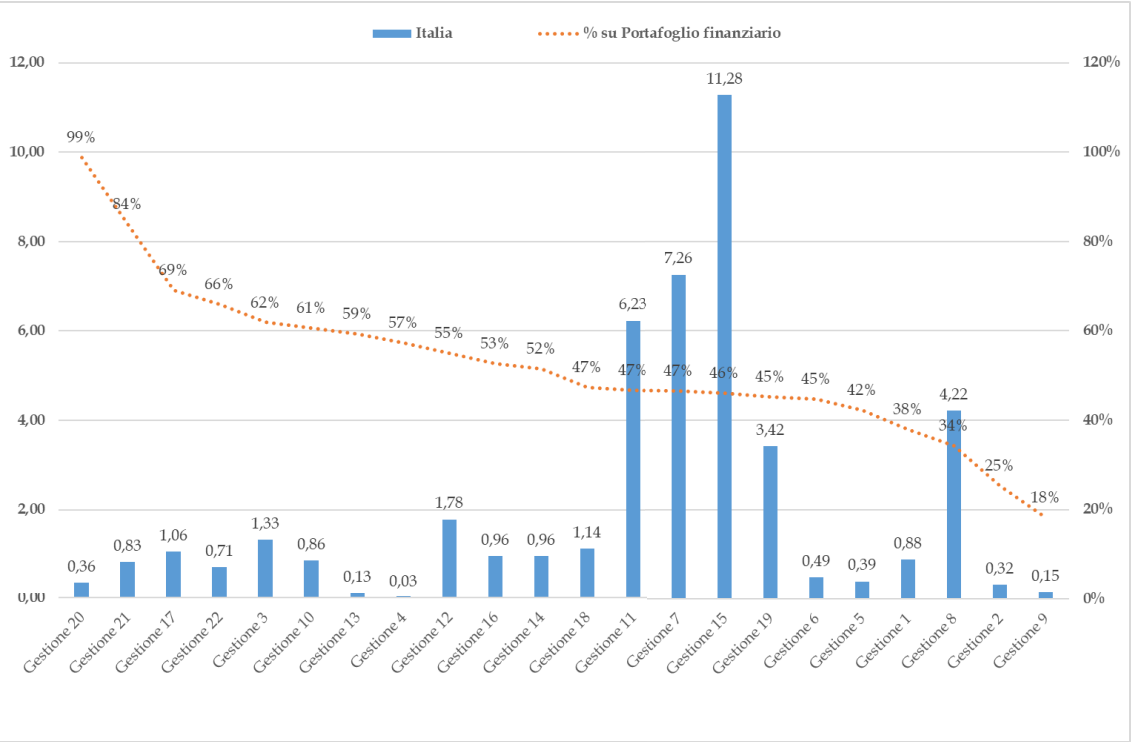

2.4.3 INVESTIMENTI IN PRODOTTI ESG E "*MISSION RELATED*"

Al 31 dicembre 2023, le Casse hanno effettuato investimenti in prodotti ESG[66] (*Environmental, Social, Governance*) per complessivi 19,87 miliardi di euro (più180 per cento rispetto al 31/12/2019) e investimenti "*mission related*[67]" per complessivi 3,91 miliardi di euro (più 116 per cento rispetto al 31/12/2019).

Alla data del 31 dicembre 2023, gli investimenti in prodotti ESG e "*mission related*" rappresentano rispettivamente il 20,52 per cento e il 4,04 per cento del portafoglio finanziario delle Casse (pari a 96,82 miliardi di euro).

---

[66] Alle Casse è stato chiesto di indicare come investimenti "ESG" i prodotti finanziari che hanno esplicitamente un mandato di investimento responsabile dal punto di vista ambientale, sociale e di *governance*.

[67] Alle Casse è stato chiesto di indicare come investimenti "*mission related*" gli impieghi finalizzati a garantire lo sviluppo delle professioni degli iscritti e dell'ecosistema di riferimento nonché la sostenibilità dell'equilibrio intergenerazionale tra gli aderenti attuali e quelli futuri.

Di seguito si riporta un grafico di sintesi sull'andamento di tali investimenti nel periodo 2019-2023.

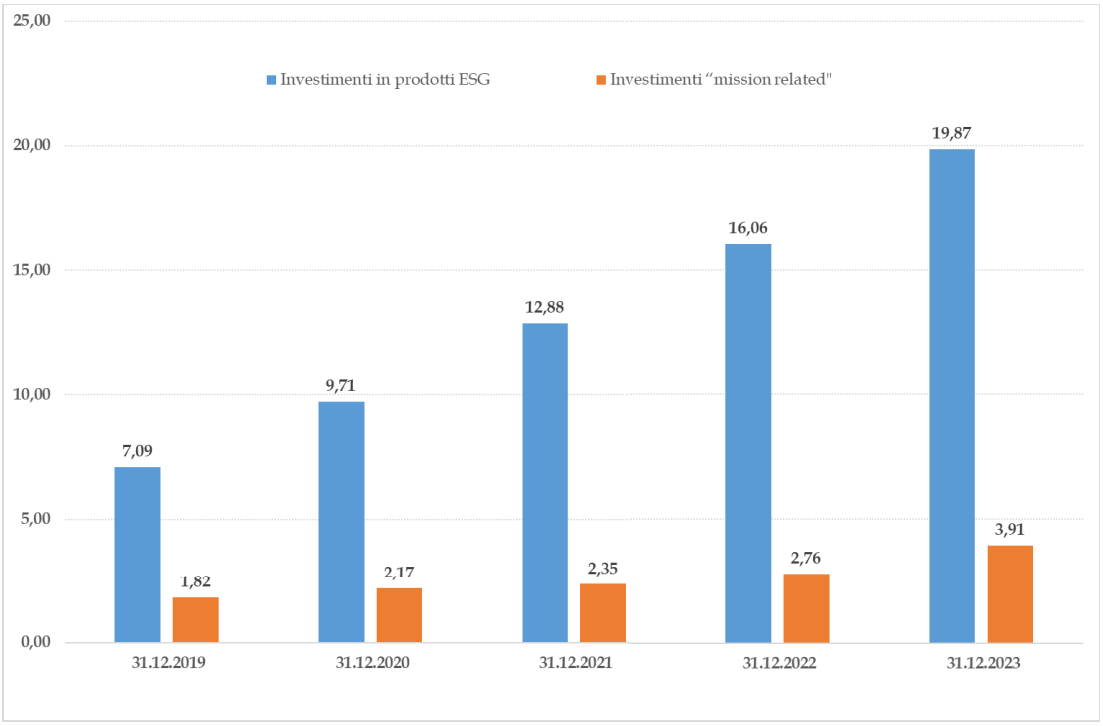

Dalle analisi svolte è emerso che diversi sono gli ambiti impattati dalla disciplina ESG, tra cui: l'integrazione dei fattori di sostenibilità nel processo di investimento (ESG *policy*), la *due diligence*, l'informativa contabile. Come già detto, 9 Casse hanno incaricato un *advisor* dedicato alle tematiche ESG.

Il tema dei costi di consulenza/*compliance* alla normativa ESG appare significativo, considerato che i costi affrontati dalle Casse concorrono a determinare il rendimento (netto) del patrimonio gestito.

Profili di attenzione emergono poi con riferimento al rapporto rischio/rendimento dei prodotti ESG-*compliant* rispetto ai tradizionali prodotti di investimento. Su tale aspetto l'indagine ha evidenziato dati/indicazioni non univoci né coerenti tra le diverse Casse.

Con specifico riferimento agli immobili detenuti direttamente dalle Casse[68] è emerso che la Direttiva EPBD (*Energy Performance of Building Directive*) sta impattando e impatterà

[68] Si ricorda che al 2023 gli investimenti diretti nel *real estate* ammontano a complessivi 2,49 miliardi di euro (di cui, Immobiliare diretto pari a 1,95 miliardi di euro e Partecipazioni in società immobiliari pari 0,54 miliardi di euro).

in maniera significativa – in assenza di rilevanti interventi di riqualificazione sugli immobili - sul valore di realizzo/di locazione del patrimonio immobiliare.

Infine si registrano prime iniziative, anche in forma associativa (ad esempio, Assodire[69] – Associazione degli investitori responsabili), finalizzate a rafforzare la qualificazione e la rappresentanza degli interessi delle associate, soprattutto sulle tematiche ESG, nelle politiche di investimento e nell'azionariato attivo.

2.4.4 I RENDIMENTI E GLI INDICATORI DI RISCHIO

L'indagine ha evidenziato che le Casse nel periodo 2019-2023 (5 anni) hanno realizzato un rendimento contabile[70] (realizzato) medio lordo pari al 2,66 per cento (il rendimento cumulato è pari al 13,32 per cento).

Nel medesimo periodo, il rendimento medio al *fair value*[71] (maturato ma non realizzato) è stato, invece, pari a 3,09 per cento (il rendimento cumulato è pari al 15,43 per cento).

Si riporta di seguito una tabella di sintesi.

	31.12.2019	**31.12.2020**	**31.12.2021**	**31.12.2022**	**31.12.2023**	**Rendimento medio**	**Rendimento medio cumulato**
Rendimento Medio Contabile Lordo	3,48%	2,45%	3,16%	1,17%	3,06%	**2,66%**	**13,32%**
Rendimento Medio al Fair Value	6,58%	3,09%	5,43%	-5,39%	5,72%	**3,09%**	**15,43%**

[69] L'Associazione è stata costituita per iniziativa di tre Casse di previdenza private: ENPAM, Cassa Forense, Inarcassa e Fondoposte allo scopo di perseguire le finalità che possono essere sintetizzate sotto i Principi dell'Azionariato Responsabile. L'Associazione ha l'obiettivo di applicare i "Principi per l'Investimento Responsabile – PRI" promossi dal Segretario delle Nazioni Unite. In particolare, si richiama il Principio n.2 *"Essere azionisti attivi e incorporare le tematiche ESG nelle nostre politiche e nelle nostre pratiche di azionariato attivo"*.

[70] L'analisi del rendimento a valori contabili tiene conto dei proventi immobiliari (plusvalenze da dismissione immobiliare) e dei proventi finanziari (dividendi e cedole maturate nell'esercizio, plusvalenze e minusvalenze da negoziazione, riprese di valore su titoli) al netto di svalutazioni e accantonamenti e degli oneri finanziari e fiscali.

[71] L'analisi del rendimento al *fair value* tiene conto della valutazione complessiva del patrimonio, alla fine dell'esercizio, effettuata sulla base dei valori di quotazione e dei *Net Asset Value* (NAV) comunicati dalle controparti, ovvero in base ai valori calcolati dagli esperti indipendente/perizie/analisi interne per gli immobili di proprietà dell'Ente.

Fermo restando che il rendimento contabile e il rendimento finanziario sono misure non pienamente comparabili per la disomogeneità dei valori presi a riferimento oltre che dalle formule impiegate, si riporta di seguito un grafico sull'andamento del rendimento contabile lordo[72] e del rendimento al *fair value* nel periodo 2019-2023.

La tabella seguente riporta l'analisi per quartile[73] dei rendimenti contabili lordi e dei rendimenti al *fair value*. Dall'analisi della stessa (valore mediano) emerge che 11 Casse hanno realizzato, nel periodo 2019-2023, rendimenti medi contabili lordi e rendimenti medi al *fair value* inferiori o uguali rispettivamente al 2,66 per cento e al 3,09 per cento. Dall'analisi del valore minimo emerge che su 10 osservazioni una Cassa ne ha totalizzate 5 (50 per cento),

[72] Si ricorda che i rendimenti contabili netti delle gestioni hanno effetto sulle prestazioni previdenziali posto che i montanti contributivi degli iscritti si rivalutano sulla base della media geometrica quinquennale della crescita del PIL precedente l'anno da rivalutare. In materia, si segnala altresì che alcune Casse – fermo restando i rendimenti contabili netti degli investimenti - hanno previsto dei valori minimi e massimi di rivalutazione (*range* di rivalutazione) delle prestazioni previdenziali.

[73] Valore minimo; primo quartile (25° percentile); valore mediano (50° percentile); terzo quartile (75° percentile); valore massimo.

un'ulteriore Cassa 2 (20 per cento) e 3 Casse un valore minimo ciascuno (10 per cento cadauno).

		31.12.2019	**31.12.2020**	**31.12.2021**	**31.12.2022**	**31.12.2023**
Valore minimo	Rendimento Contabile Lordo	0,46%	-0,32%	-7,56%	-4,17%	0,44%
	Rendimento al Fair Value	-6,08%	0,10%	1,12%	-21,41%	2,37%
Primo quartile (25° percentile)	Rendimento Contabile Lordo	2,59%	1,67%	2,34%	-0,91%	2,39%
	Rendimento al Fair Value	3,88%	1,92%	3,79%	-8,47%	4,78%
Valore mediano (50° percentile)	Rendimento Contabile Lordo	3,37%	2,20%	3,25%	1,53%	3,02%
	Rendimento al Fair Value	7,44%	2,59%	5,32%	-6,03%	6,13%
Terzo quartile (75° percentile)	Rendimento Contabile Lordo	4,20%	3,06%	4,69%	2,74%	3,65%
	Rendimento al Fair Value	8,94%	3,81%	6,53%	-2,49%	7,03%
Valore massimo	Rendimento Contabile Lordo	7,10%	6,50%	7,30%	6,32%	6,50%
	Rendimento al Fair Value	13,15%	9,43%	13,00%	4,83%	9,20%

L'analisi ha evidenziato che nella gestione del portafoglio immobiliare per alcune Casse si registrano rilevanti difficoltà - nonostante le varie iniziative intraprese nel corso degli anni – nella gestione del patrimonio immobiliare (che si riflettono in bassi rendimenti). Criticità emergono anche con riferimento ai crediti verso inquilini (dovuti alla morosità dei locatari). Alcune Casse, peraltro, pur avendo un significativo patrimonio immobiliare di proprietà, prendono in locazione immobili destinati a sedi strumentali.

Dall'analisi del Conto consuntivo in termini di cassa (Allegato 2 ai Bilanci delle Casse ai sensi dell'art. 9 DM 27 marzo 2013) è emerso che in alcuni esercizi alcune Casse hanno movimentato una percentuale molto elevata delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (pari quasi al 60 per cento del portafoglio finanziario). Profili di attenzione emergono sulle motivazioni che hanno condotto le Casse ad effettuare tale significativa

movimentazione, sui costi e sulle principali caratteristiche e differenze degli strumenti finanziari acquistati e di quelli alienati.

Passando all'analisi degli indicatori di rischio, occorre evidenziare che, nel rispondere al questionario, 4 Casse hanno comunicato di non utilizzare gli indicatori di rischio secondo i parametri richiesti dalla Commissione. In particolare, due Casse hanno comunicato di non essere in grado di calcolare la deviazione standard[74] e il Valore a Rischio *ex post*[75] (VaR *ex post*) su un periodo di 5 anni (hanno fornito dati con profondità storica inferiore) e due Casse hanno, invece, comunicato di rilevare i rendimenti complessivi al *fair value* esclusivamente su base annua (con una frequenza di calcolo inferiore al mese).

Le analisi di seguito riportate si basano, pertanto, sulle risposte fornite da 16 Casse (18 gestioni).

Dall'analisi è emerso che la deviazione standard ha assunto un valore medio pari al 3,49, superiore[76] al VaR su base 5 anni con livello di confidenza 95 per cento (pari al 3,03 per cento) e inferiore al VaR su base 5 anni con livello di confidenza 99 per cento (pari al 5,15 per cento). Si riporta di seguito una tabella di sintesi.

Deviazione Standard 5 anni (00,00%) (*)	**Valore a Rischio ex post (**) (VaR base 5 anni, livello di confidenza 95%) (00,00%)**	**Valore a Rischio ex post (**) (VaR base 5 anni, livello di confidenza 99%) (00,00%)**
3,49%	3,03%	5,15%

La Tabella seguente riporta l'analisi per quartile[77] della deviazione standard, del VaR su base 5 anni con livello di confidenza 95 per cento e del VaR su base 5 anni con livello di confidenza 99 per cento. Dall'analisi dell'ultimo quartile (valore massimo) 2 Casse hanno

[74] In particolare, nel questionario è stata richiesta la deviazione standard 5 anni, da calcolarsi utilizzando i rendimenti complessivi al *fair value* su base mensile realizzati nel periodo gennaio 2019 – dicembre 2023 (*performance* storica con 60 rilevazioni mensili).

[75] In particolare, nel questionario è stata richiesto il Valore a Rischio ex post, da calcolarsi su base storica, utilizzando i rendimenti complessivi al *fair value* su base mensile realizzati nel periodo gennaio 2019 – dicembre 2023 (*performance* storica con 60 rilevazioni mensili).

[76] Una possibile spiegazione circa il fatto che la deviazione standard (costituita da un insieme di rilevazioni) sia superiore al VaR base 5 anni, livello di confidenza 95% (unico punto/rilevazione) potrebbe dipendere dal ribilanciamento del portafoglio, avvenuto nel periodo 2022-2023, verso strumenti obbligazionari (in particolare titoli di Stato) che hanno conseguentemente ridotto il rischio complessivo del portafoglio.

[77] Valore minimo; primo quartile (25° percentile); valore mediano (50° percentile); terzo quartile (75° percentile); valore massimo.

registrato i valori massimi (una 2 e l'altra 1) assumendosi, pertanto, i maggiori rischi di portafoglio.

	Deviazione Standard 5 anni (00,00%) (*)	**Valore a Rischio ex post (**) (VaR base 5 anni, livello di confidenza 95%) (00,00%)**	**Valore a Rischio ex post (**) (VaR base 5 anni, livello di confidenza 99%) (00,00%)**
Valore minimo	1,00%	1,31%	1,88%
Primo quartile (25° percentile)	1,95%	1,71%	3,04%
Valore mediano (50° percentile)	3,56%	2,28%	3,79%
Terzo quartile (75° percentile)	4,60%	4,02%	6,34%
Valore massimo	6,42%	9,37%	14,29%

L'indagine ha anche evidenziato che nel caso di investimenti alternativi - tali OICR prevedono generalmente il calcolo del valore delle quote e/o azioni con periodicità semestrale ovvero annuale – i *risk manager/advisor* utilizzano indici *proxy*[78] per il calcolo periodico (ad esempio su base settimanale omensile) del rendimento e del rischio di portafoglio delle Casse. L'utilizzo di un *benchmark*, nella valutazione dei risultati ottenuti dalla gestione, quale *proxy* di un titolo opaniere di titoli molto ristretto/concentrato solleva profili di attenzione circa l'effettiva capacità dell'indice di rappresentare adeguatamente/essere coerente con l'*asset class* oggetto di investimento.

Analizzando il portafoglio finanziario delle Casse in termini di rischio-rendimento emerge che non sussiste una relazione lineare tra i rendimenti medi realizzati al *fair value* nel periodo 2019-2023 e la deviazione standard calcolata nel medesimo periodo (R^2 assume valori prossimi allo zero). In termini generali all'aumentare del profilo di rischio dovrebbe aumentare anche il rendimento.

Dall'analisi svolte emerge che alcune Casse hanno ottenuto una migliore combinazione del binomio rischio-rendimento ottenendo i rendimenti migliori e minimizzando il rischio. Altre Casse, invece, pur assumendosi un livello di rischio di

[78] Si evidenzia che l'obiettivo del *benchmark* è quello di offrire uno strumento utile (un indice "oggettivo" di riferimento) per valutare l'andamento/rendimento tipico di un mercato.

portafoglio molto elevato (crescente al crescere della deviazione standard) hanno ottenuto rendimenti non adeguati rispetto al rischio assunto.

Si riporta di seguito un grafico sul posizionamento in termini di binomio rischio-rendimento del portafoglio delle 18 gestioni considerate.

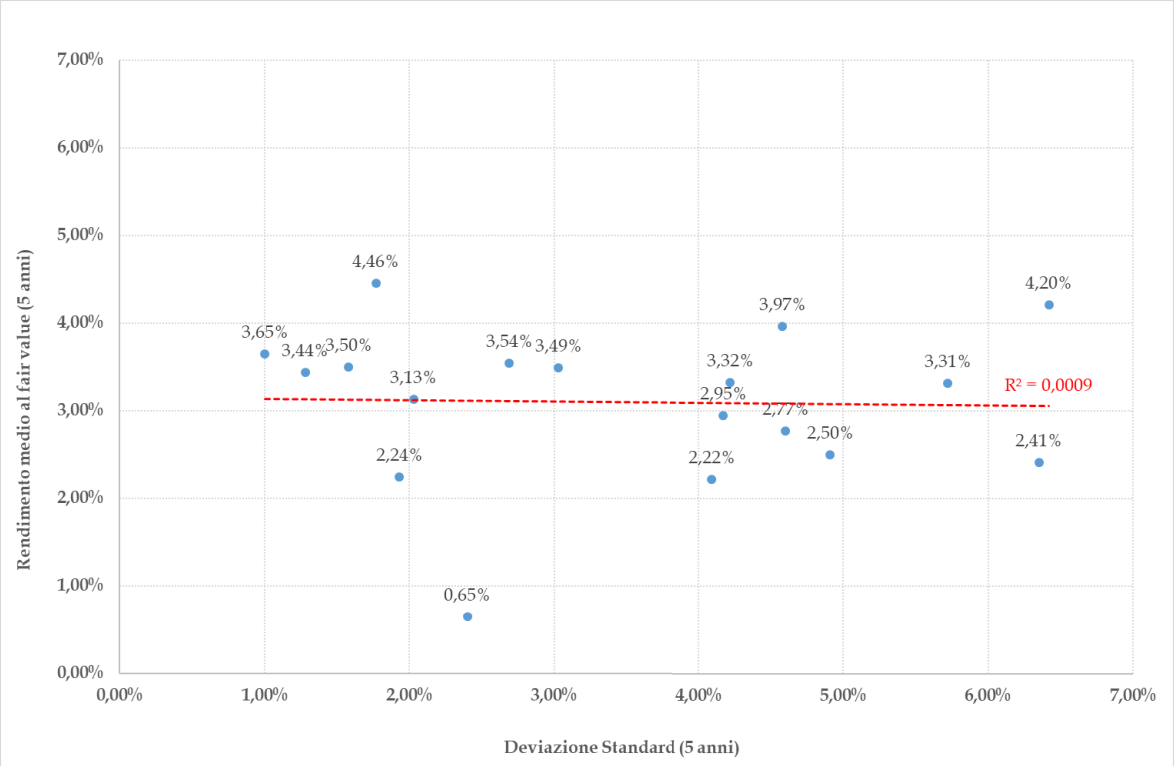

Il grafico seguente riporta, invece, il posizionamento in termini del binomio VaR su base 5 anni con livello di confidenza 99 per cento-rendimento del portafoglio delle 18 gestioni considerate.

Anche tale analisi conferma che alcune Casse, pur assumendosi un livello di rischio di portafoglio molto elevato (crescente al crescere del VaR) hanno ottenuto rendimenti non adeguati rispetto al rischio assunto (anche in questo caso R^2 assume valori prossimi allo zero).

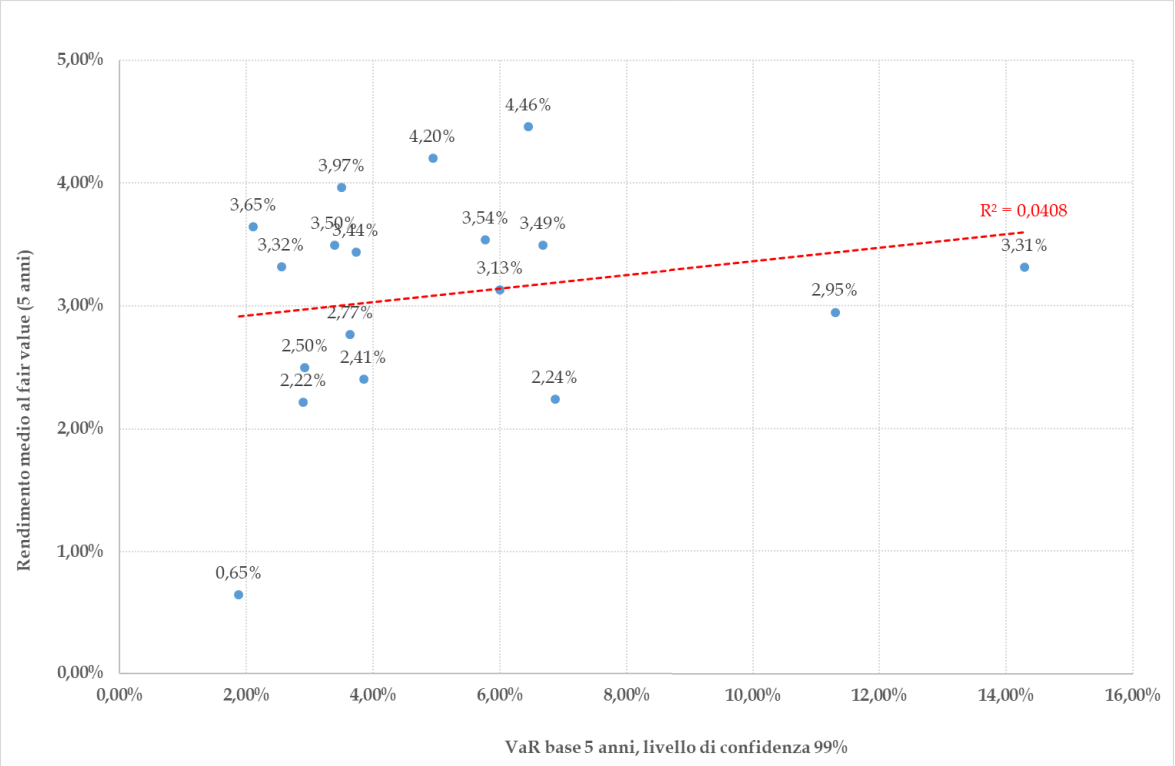

In tema di monitoraggio delle *performance* potrebbe essere utile anche il confronto tra il rendimento realizzato dalle Casse (rendimento contabile lordo e rendimento al *fair value*), il rendimento dei BTP (a 10 anni e a 30 anni), il PIL Italia e l'Indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) in Italia.

La durata del BTP a 30 anni è coerente con l'orizzonte di lungo periodo di un neo-iscritto a forme di previdenza obbligatoria.

Dall'analisi della tabella seguente emerge che i rendimenti cumulati dei BTP (30 anni, rendimenti lordi a scadenza) pari al 14,82 per cento sono superiori ai rendimenti cumulati medi contabili lordi realizzati dalle Casse (pari al 13,32 per cento) e inferiori ai rendimenti cumulati medi al *fair value* (pari al 15,43 per cento).

In termini reali, i rendimenti cumulati medi contabili lordi (13,32 per cento) e i rendimenti cumulati medi al *fair value* (15,42 per cento) sono inferiori alla cumulata dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) in Italia (parametro quest'ultimo utile ad analizzare il rendimento reale della ricchezza accumulata nel tempo) pari al 17 per cento. Si riporta di seguito una tabella di sintesi.

	2019	2020	2021	2022	2023	Variazione media	Variazione cumulata
Rendimento Medio Contabile Lordo	3,48%	2,45%	3,16%	1,17%	3,06%	**2,66%**	**13,32%**
Rendimento Medio al Fair Value	6,58%	3,09%	5,43%	-5,39%	5,72%	**3,09%**	**15,43%**
BTP (10 anni, rendimenti lordi a scadenza)*	1,95%	1,17%	0,81%	3,17%	4,29%	**2,28%**	**11,39%**
BTP (30 anni, rendimenti lordi a scadenza)*	2,94%	2,06%	1,73%	3,43%	4,66%	**2,96%**	**14,82%**
PIL Italia*	0,50%	-8,90%	8,90%	4,80%	0,70%	**1,20%**	**6,00%**
Indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) Italia*	0,60%	-0,10%	1,90%	8,70%	5,90%	**3,40%**	**17,00%**

** Fonte: Banca d'Italia - L'Economia italiana in breve (pubblicazioni 04/2025, 12/2024, 12/2023, 12/2022, 12/2021)*

Il grafico seguente riporta, invece, il *trend* nel periodo 2019-2023 del rendimento realizzato dalle Casse (rendimento contabile lordo e rendimento al *fair value*) e del rendimento dei BTP (a 10 anni e a 30 anni).

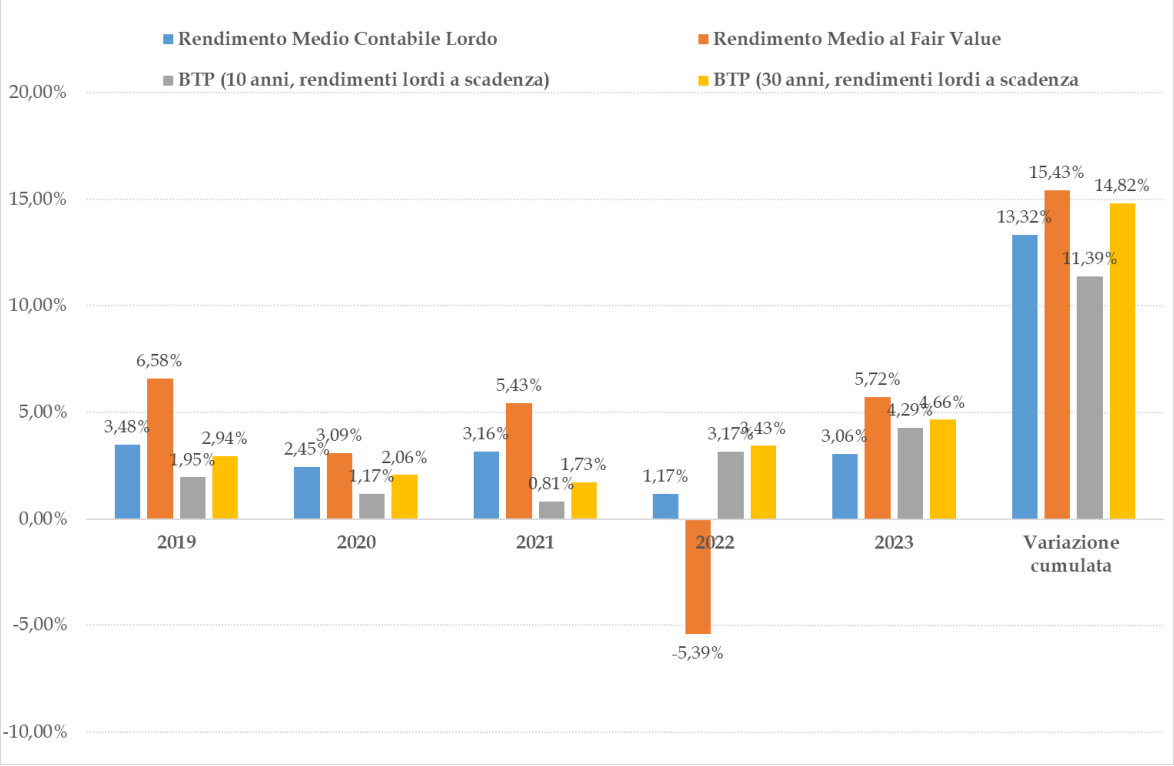

In materia, occorre evidenziare che le varie componenti di costo di un OICR concorrono a determinare il rendimento di tale prodotto e, in ragione di ciò, risultano fondamentali tanto per la scelta del comparto, quanto per quella delle relative classi di quote o azioni.

Un risultato negativo dell'investimento o, più semplicemente, distante dalle aspettative dell'investitore, se non è conseguenza dei rischi presi in considerazione all'atto della sottoscrizione, potrebbe dipendere da un'errata valutazione delle componenti di costo dell'OICR.

Particolare rilievo assumono pertanto le classi di quote o azioni di OICR ossia le articolazioni dei prodotti della gestione collettiva del risparmio attraverso le quali si determinano differenti modalità di partecipazione degli investitori al medesimo fondo/Sicav (ad esempio, le modalità di pagamento delle commissioni, l'ammontare minimo di investimento richiesto, le differenti categorie di investitori, *institutional* o *retail*, ecc.).

È evidente che le classi, caratterizzate da strutture commissionali più onerose, riducono la redditività per le Casse e, pertanto, non risultano "indifferenti" per la platea degli iscritti.

Dal 27 marzo 2024 sono entrate poi in vigore le novità apportate dalla legge 5 marzo 2024, n. 21 (cd. "legge capitali"), che, tra l'altro, ha modificato l'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera d), numero 1), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), al fine di includere nella definizione di "controparti qualificate" anche gli enti previdenziali privati e privatizzati ai fini della prestazione dei servizi di investimento.

Si tratta di una modifica rilevante in quanto a partire da tale data i suddetti soggetti, tra cui rientrano, per esempio, le Casse di previdenza, non sono più classificabili ai fini MiFID come "clienti al dettaglio" - da sottoporre eventualmente alla procedura/verifica dei requisiti per il passaggio allo *status* di "clienti professionali su richiesta" -, bensì sono direttamente classificabili come "clienti professionali di diritto", riconoscendone le conoscenze ed esperienze di mercato per poter valutare in maniera adeguata i propri investimenti.

Ciò comporta che le Casse hanno la possibilità, o meglio il dovere, di sottoscrivere le classi caratterizzate da strutture commissionali meno onerose (tra cui, ad esempio, le classi istituzionali).

2.5 CONCLUSIONI SULLE CASSE DI PREVIDENZA

Le evidenze emerse nel corso dell'indagine supportano l'ipotesi che esistano margini di miglioramento delle soluzioni organizzativo-procedurali adottate dalle Casse nonché

delle loro attività di investimento, anche al fine di perseguire il miglior interesse degli iscritti.

In alcuni casi potrebbero essere adottate procedure più adeguate, anche a legislazione vigente; in altri casi, invece, potrebbe risultare necessario un intervento normativo. Qui di seguito – senza la pretesa di prefigurare una lista completa di soluzioni definitive – si indicano le principali aree di possibile intervento.

- Mancano, ad oggi, previsioni normative in tema di requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza nonché in materia di meccanismi elettorali, di numero e di durata dei mandati. In particolare, l'appartenenza degli organi di vertice delle Casse alle specifiche professioni cui sono legati i singoli enti può comportare in determinati casi l'assenza di una formazione professionale specifica nelle materie economiche, statistiche e giuridiche, presupposto necessario per l'efficace espletamento dell'incarico secondo professionalità, competenza e correttezza. Sembrerebbe, pertanto, opportuno introdurre regole più chiare e stringenti, prevedendo un necessario "bilanciamento" tra vincoli alle politiche di investimento delle Casse (si è in attesa dal 2012 del decreto MEF sugli investimenti) e l'adeguatezza della *corporate governance* degli Enti. La frammentazione esistente fra le diverse strutture di governo societario e gli eterogenei regimi contributivi andrebbe ridotta, e per rendere più omogeneo il primo pilastro fornito dalle Casse professionali e anche per favorire possibili forme di aggregazione.
- Dall'analisi delle strutture organizzative, ed in particolar modo degli uffici/strutture che si occupano delle attività di gestione e di controllo degli investimenti, emerge che, a livello aggregato, le Casse impiegano mediamente 11 risorse umane nell'Area Patrimonio (pari al 10 per cento della dotazione complessiva di personale). In termini di *Asset Under Management* (AUM), dalle analisi svolte – sempre a livello aggregato - emerge che le 11 risorse umane gestiscono/monitorano, a livello di singola risorsa umana, investimenti pari in media a circa 0,54 miliardi di euro. Tale aspetto pone profili di attenzione circa l'effettiva capacità dell'Ente di monitorare in maniera efficace ed efficiente il portafoglio investimenti riuscendo, pertanto, ad ottimizzare il binomio rischio-rendimenti.
- Nell'attività di investimento delle Casse si registra un forte coinvolgimento degli *advisor*. Tale coinvolgimento, dovrebbe peraltro supportare le Casse nella definizione di politiche di investimento che tengano conto delle differenti specificità delle platee di riferimento, che pure esistono, essendo correlate a diverse categorie di professionisti. Tuttavia dall'indagine è emersa una certa omogeneità delle politiche di investimento, che sembra quindi non essere in linea con tale premessa. Inoltre, nella comparazione delle politiche di investimento delle diverse Casse, si è riscontrata l'assenza (cfr. grafici a pag. 60 e 61) di una diretta relazione tra rischi e rendimenti. Inoltre, nel periodo considerato risulta che la sommatoria dei saldi

previdenziali e assistenziali (pari a 21,89 miliardi di euro) è prossima alla sommatoria dei risultati di esercizio (pari a 21,92 miliardi di euro). In conclusione, sembrerebbe opportuno rafforzare quantitativamente e qualitativamente le strutture interne delle Casse nonché la "robustezza" delle procedure secondo le quali le Casse interagiscono con gli *advisor*, al fine di gestire il rischio di eccessivo "affidamento".

- Dall'analisi dell'informativa contabile delle Casse emergono significativi profili di attenzione sulle seguenti aree: i) gestione del portafoglio immobiliare (bassa redditività) e crediti verso inquilini (morosità); ii) crediti contributivi nei confronti degli iscritti (*stock* significativo), meccanismi di recupero e mancata iscrizione di adeguati fondi di svalutazione crediti; iii) spese sostenute per il contenzioso (rischio di antieconomicità del giudizio promosso); iv) componenti di costo degli strumenti finanziari acquistati. In materia, si dovrebbe semplificare e razionalizzare il sistema dei controlli attualmente in essere al fine di armonizzare la vigilanza ed evitare duplicazioni di attività, dispersione di dati e sovrapposizione di scadenze.
- Dall'indagine è emersa la presenza di OICR dedicati alla singola Cassa (sottoscrittore al 100 per cento) nonché la presenza di un *asset manager* (controllato al 100 per cento) all'interno di una Cassa. Ciò solleva profili di attenzione sulla complessiva operatività di tali intermediari/strumenti, soprattutto con riferimento ai costi, agli aspetti remunerativi del *management* e alla gestione di possibili conflitti di interesse. Riflessioni ulteriori e in termini più generali, meriterebbero poi i "compensi" (gettoni di presenza) percepiti dai soggetti (frequentemente i componenti del Consiglio dei delegati/C.d.A.) indicati dagli Enti per la partecipazione negli *Advisory board*/comitati consultivi degli OICR Alternativi.
- Con specifico riferimento ai Bilanci tecnici, si registrano "ritardi" di circa un anno tra la loro redazione/approvazione e il relativo periodo di riferimento. Ciò determina che le elaborazioni effettuate e le proiezioni contenute nei Bilanci tecnici, e disponibili, tempo per tempo, hanno un *gap* temporale di circa quattro anni rispetto all'effettivo andamento/situazione degli iscritti/pensionati (per ogni categoria di riferimento). Sarebbe necessario ridurre tale *gap* temporale e incentivare la predisposizione di Bilanci tecnici specifici (oltre che *standard*). Documenti, quest'ultimi, fondamentali per definire l'ALM, da cui poi discendono l'AAS e l'AAT.
- Gli investimenti in OICVM nonché in OICR Alternativi sono realizzati in maniera molto significativa attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari di diritto estero. Occorre riflettere sia sulle "effettive" differenze in termini di rapporto rischio/rendimento tra gli strumenti nazionali e non nazionali sia sulla "capacità" dell'industria dell'*asset management* nazionale di far fronte e assistere le esigenze di investimento di investitori istituzionali come le Casse previdenziali.
- Sugli aspetti contabili, un controllo esterno al quale sono sottoposti gli Enti previdenziali privati è quello svolto dalle società di revisione che certificano la corretta redazione delle scritture contabili di rendicontazione (art. 2, comma 3, del

d.lgs. n. 509/1994). In materia, sarebbe opportuno estendere agli enti di previdenza l'applicazione delle più stringenti disposizioni previste dal d.lgs. n. 39/2010 in materia di "revisione legale" in linea con quanto già previsto per le associazioni e le fondazioni del Terzo settore.

In conclusione, la sostenibilità di lungo termine delle Casse previdenziali dipende da una pluralità di fattori, riconducibili essenzialmente all'andamento del saldo della gestione (somma dei saldi di previdenza e di assistenza) e al rendimento del patrimonio accumulato.

Sull'andamento della gestione previdenziale, espresso dal saldo per contributi e prestazioni, incidono i regimi contributivi e prestazionali, oltre che le caratteristiche reddituali e socio-demografiche dei diversi bacini di riferimento delle Casse di previdenza. Per quanto riguarda, invece, la redditività degli investimenti, particolare importanza rivestono le efficaci e consapevoli scelte di investimento nonché gli adeguati sistemi di *corporate governance*. In materia, occorrerebbe quindi rafforzare le forme di controllo e sulle modifiche degli statuti e dei regolamenti e sul profilo rischio-rendimento degli investimenti effettuati.

Concludendo, l'auspicio è che la presente Relazione risulti utile a stimolare il dibattito del Governo, del Parlamento e delle Istituzioni, anche per promuovere le opportune o necessarie iniziative di carattere normativo.

3. LE FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

3.1 PREMESSA

A differenza dei regimi previdenziali gestiti dalle Casse di previdenza, che hanno carattere obbligatorio e, nella maggior parte dei casi, sostitutivo della Assicurazione Generale Obbligatoria, la previdenza complementare ha carattere volontario ed è volta a garantire ai lavoratori una pensione integrativa rispetto a quella di base.

Essa si articola in un sistema di forme pensionistiche di natura privata ed è finanziata con un sistema a capitalizzazione: il gettito contributivo viene investito nel mercato dei capitali e la pensione integrativa è costituita dalla rendita ottenuta al termine della vita lavorativa[79].

Quanto alle modalità di accesso, la previdenza complementare può essere collettiva (2° pilastro) ovvero individuale (3° pilastro). La previdenza complementare collettiva si realizza in particolare mediante l'adesione a fondi pensione negoziali o a fondi pensione aperti, mentre la previdenza complementare individuale si realizza mediante l'adesione a fondi pensione aperti[80] o a piani individuali pensionistici (PIP), istituiti da imprese di assicurazione.

Tali forme di previdenza, la cui disciplina è contenuta nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e s.m.i., sono sottoposte alla vigilanza della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)[81], autorità a sua volta vigilata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il quale esercita l'attività di "alta vigilanza» sul settore e determina, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, le linee di indirizzo in materia, mediante direttive rivolte alla COVIP medesima. Esse sono inoltre soggette al "controllo parlamentare» della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, il cui ambito di competenza ricomprende il "sistema previdenziale allargato»[82].

---

[79] Si ricorda che durante il periodo di contribuzione alla previdenza complementare, nelle specifiche situazioni previste dalla legge, l'iscritto può prelevare dalla posizione individuale parte del risparmio previdenziale (a titolo di riscatto o di anticipazione).

[80] Si fa presente che un fondo aperto può prevedere, contemporaneamente, le due modalità di adesione, in forma collettiva (in qualità di appartenente a una determinata categoria di lavoratore dipendente) e individuale (in qualità di privato, indipendentemente dalla condizione lavorativa).

[81] La vigilanza della COVIP viene svolta anche sui PIP, ferme restando le competenze dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per i profili relativi alla stabilità delle imprese di assicurazione.

[82] Art. 1, comma 189, lettera b), della legge n. 147/2013 (legge di bilancio 2014). Si rinvia all'Appendice 1 per una descrizione sintetica del sistema di vigilanza pubblico sulle Casse di previdenza.

Sulla base dei dati della Relazione per l'anno 2023 della COVIP, alla fine di tale anno sono in essere 302 forme pensionistiche complementari, di cui: 33 fondi negoziali, 40 fondi aperti, 68 PIP ccdd. "nuovi"[83] e 161 fondi preesistenti[84] (più che dimezzati rispetto al 1999 e il cui numero è in riduzione anche nel 2024), per un totale di 9,6 milioni di iscritti (e 10,7 milioni di posizioni[85]), di cui 3,9 in fondi negoziali, 1,9 in fondi aperti, 3,9 ai PIP, oltre a 656 mila in fondi preesistenti.

Il risparmio previdenziale accumulato presso le forme pensionistiche complementari ammonta complessivamente a 224,4 miliardi di euro nel 2023, pari al 10,8 per cento del PIL. Si riscontra peraltro una tendenza di crescita degli iscritti e, conseguentemente, della raccolta presso tali forme previdenziali; una tendenza che trascende gli andamenti del ciclo economico e che risulta confermata anche dai dati del 2024[86], che vedono oltre 447 mila posizioni e 18 miliardi di euro di raccolta in più rispetto all'anno precedente.

3.2 COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO

3.2.1 FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE: *ASSET ALLOCATION*

L'analisi della composizione degli investimenti delle forme di previdenza complementare è condotta sul totale delle risorse destinate alle prestazioni, al netto delle riserve matematiche presso le imprese di assicurazione che non possono essere considerate disponibili per l'investimento. Tali riserve nel 2023 erano pari a 35,6 miliardi di euro; si considera, dunque, un attivo netto pari a circa 189 miliardi di euro nel 2023. È peraltro opportuno considerare che le riserve tecniche costituiscono in ogni caso patrimonio destinato ai fini previdenziali da parte delle imprese di assicurazione.

Anche per le forme di previdenza complementare, l'analisi della composizione del patrimonio è stata effettuata avendo come riferimento le classi di attività individuate dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Si considerano, pertanto, le seguenti *asset class*: liquidità, titoli di Stato, altri titoli di debito, titoli di capitale, quote di Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM), quote in altri Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), investimenti immobiliari diretti,

[83] Ovvero conformi al decreto legislativo n. 252/2005. Poiché non risultano più PIP non conformi a tale disciplina, si ometterà di specificare la dicitura «nuovi».

[84] Sono forme pensionistiche complementari così chiamate perché già istituite prima del decreto legislativo n. 124/1993 che ha introdotto per la prima volta una disciplina organica del settore.

[85] Si fa presente, infatti, che a un medesimo iscritto possono essere riferite più di una posizione previdenziale.

[86] I dati relativi all'anno 2024 sono tratti dalla memoria presentata dalla COVIP alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale in occasione dell'audizione del 10 aprile 2025.

partecipazioni in società immobiliari, polizze assicurative, nonché una categoria residuale di altre attività[87].

I dati a livello di sistema mostrano come oltre metà dell'attivo netto (il 56 per cento) è investito in obbligazioni, dunque in titoli di Stato e altri titoli di debito; seguono i titoli di capitale, in cui è investito il 21,4 per cento dell'attivo, le quote di OICR per il 15,8 per cento dell'attivo (prevalentemente OICVM, per il 12,4 per cento e altri OICR per il restante 3,4 per cento) e le altre attività. La liquidità ammonta al 5 per cento. L'esposizione azionaria complessiva, che tiene conto anche delle azioni detenute mediante OICR e strumenti derivati, è pari al 28,8 per cento. Con riferimento sia ai titoli di debito che a quelli di capitale, risultano nettamente prevalenti i titoli scambiati sui mercati regolamentati.

Con riferimento agli investimenti in OICVM e altri OICR - in linea con quanto già evidenziato nella sezione relativa alle Casse di previdenza - emerge che gli stessi siano realizzati, nella maggior parte dei casi, attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari di diritto estero.

In materia, profili di attenzione emergono, da un lato, con riferimento alle "effettive" differenze in termini di rapporto rischio/rendimento tra gli strumenti nazionali e non nazionali e, dall'altro, quanto alla "capacità" dell'industria dell'*asset management* nazionale[88] di far fronte/assistere alle esigenze di investimento delle diverse forme di previdenza complementare.

Disaggregando gli investimenti sul piano delle categorie di investitori, oltre alla tripartizione dei fondi pensione in negoziali, aperti e preesistenti, si considera una bipartizione dei PIP, i quali sono distinti in contratti di assicurazione[89] sulla vita di ramo I (ccdd. "polizze tradizionali", in cui la rivalutazione della posizione individuale è collegata a una o più gestioni separate) e contratti di assicurazione sulla vita di ramo III (ccdd. "polizze *unit-linked*", in cui la rivalutazione della posizione individuale è collegata al valore di uno o più fondi detenuti dall'impresa di assicurazione ovvero a quello di quote di OICR);

---

[87] Tale categoria include anche gli strumenti derivati; per questo motivo, essa può assumere un valore negativo.

[88] Si ricorda che secondo l'ultimo rapporto *World's Top Asset Management Firms 2023* di ADV Ratings, i primi dieci gestori di fondi al mondo gestiscono un patrimonio di 44.000 miliardi di dollari**,** 8 dei primi 10 sono di origine statunitense**.** Nella citata classifica, i gestori italiani figurano al 47' posto (Generali Group) e al 62' (Intesa San Paolo). Gli *asset manager* di fatto sono i soggetti che definiscono e individuano le *asset class* su cui investire il patrimonio gestito.

[89] Per "ramo assicurativo" si intende la gestione della forma assicurativa corrispondente a un determinato rischio o a un gruppo di rischi tra loro simili, distinguendo il Ramo Vita e il Ramo Danni. All'interno del Ramo Vita vi sono in particolare le seguenti tipologie contrattuali: Ramo I – assicurazioni sulla durata della vita umana; Ramo II – assicurazioni di nuzialità e natalità; Ramo III – assicurazioni sulla vita connesse con fondi di investimento o indici; Ramo IV – assicurazioni malattia a lungo termine; Ramo V – operazioni di capitalizzazione; Ramo VI – gestione di fondi pensione.

la differente finalità assicurativa di tali strumenti incide infatti sulle modalità di investimento delle risorse per loro tramite raccolte.

L'attivo netto è dunque così ripartito: 67,9 miliardi investiti da fondi negoziali (il 35,9 per cento), 32,6 miliardi investiti da fondi aperti (il 17,3 per cento), 37,5 miliardi investiti da fondi preesistenti (il 19,8 per cento), 36,9 miliardi investiti da PIP di ramo I (il 19,5 per cento) e 14,1 miliardi investiti da PIP di ramo III (il 7,4 per cento).

Si riporta di seguito una tabella di sintesi sulla composizione degli strumenti di investimento per tipologia di forma previdenziale.

Forme pensionistiche complementari. Composizione degli investimenti
(dati di fine 2023; importi in milioni di euro)

	Fondi negoziali		Fondi aperti		Fondi preesistenti		PIP 'nuovi' Ramo I		PIP 'nuovi' Ramo III		Totale	
	Import	%	Importi	%	Importi	%	Importi	%	Importi	%	Importi	%
Depositi	5.219	7,7	1.435	4,4	1.816	4,8	616	1,7	369	2,6	9.455	5,0
Titoli di Stato	27.896	41,1	11.625	35,6	9.813	26,2	21.152	57,3	2.548	18,1	73.035	38,7
Altri titoli di debito	13.327	19,6	3.218	9,9	5.425	14,5	10.160	27,5	653	4,6	32.783	17,3
Titoli di	16.147	23,8	9.573	29,3	8.610	23,0	752	2,0	5.423	38,5	40.505	21,4
OICVM	5.417	8,0	5.969	18,3	5.064	13,5	1.980	5,4	4.965	35,3	23.395	12,4
Altri OICR	1.454	2,1	288	0,9	3.024	8,1	1.644	4,5	-	-	6.410	3,4
Immobili	-	-	-	-	825	2,2	-	-	-	-	825	0,4
Part. in società immob.	-	-	-	-	212	0,6	-	-	-	-	212	0,1
Polizze	-	-	-	-	2.638	7,0	-	-	-	-	2.638	1,4
Altre att. e	-1.586	-2,3	510	1,6	69	0,2	586	1,6	119	0,8	-302	-0,2
Totale	**67.875**	**100,0**	**32.619**	**100,0**	**37.496**	**100,0**	**36.889**	**100,0**	**14.077**	**100,0**	**188.955**	**100,0**
Per memoria:												
Esposizione		28,7		41,0		31,6		2,9		60,3		28,8

Il totale degli investimenti corrisponde all'attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) per fondi negoziali, fondi aperti e fondi preesistenti, alle attività nette delle gestioni separate per i PIP di tipo tradizionale e al valore delle quote in essere per i PIP di tipo *unit linked*. Per i fondi pensione preesistenti, i dati si riferiscono ai fondi autonomi, ossia dotati di soggettività giuridica. Sono escluse le riserve matematiche presso imprese di assicurazione. L'esposizione azionaria comprende l'esposizione in titoli di capitale assunta per il tramite di OICR e strumenti derivati.

Fonte: *Relazione depositata dalla COVIP in occasione dell'audizione del 10 aprile 2025 presso la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale*

Dall'analisi congiunta della disaggregazione per classi di investimento e per categorie di investitori, si osserva che l'esposizione obbligazionaria (titoli di Stato e altri titoli di debito) è massima per i PIP di ramo I, in cui i titoli di debito direttamente detenuti superano l'80 per cento su una media pari a poco più del 50 per cento, seguiti da quelli

detenuti dai fondi negoziali (pari a circa il 60 per cento), mentre l'esposizione azionaria[90] è massima (e pari al 60,3 per cento su una media del 28,8 per cento) per i PIP di ramo III, seguita da quella dei fondi aperti (pari al 41 per cento). L'esposizione azionaria è peraltro maggiore per i fondi preesistenti rispetto ai fondi negoziali (esse sono pari, rispettivamente, al 31,6 e al 28,7 per cento, valori comunque prossimi alla media del 28,8 per cento).

Si osserva dunque che i fondi negoziali adottano un approccio tendenzialmente più prudente rispetto a quello dei fondi aperti nonché dei fondi preesistenti. Per quanto riguarda i PIP, si osserva, invece, una maggiore polarizzazione tra ramo I e ramo III nella distribuzione dell'attivo tra esposizione azionaria e quella obbligazionaria, che si spiega con la differente finalità assicurativa cui essi rispondono.

Quanto alle voci di investimento meno consistenti, si nota una maggiore quota di risorse detenute sotto forma di liquidità da parte dei fondi negoziali (7,7 per cento su una media del 5). Vi sono, inoltre, alcune specificità per i fondi preesistenti, essendo le sole forme di previdenza complementare che detengono in portafoglio investimenti immobiliari in forma sia diretta che indiretta (pari rispettivamente al 2,2 e allo 0,6 per cento) nonché polizze assicurative (pari al 7 per cento).

3.2.2 LINEE DI INVESTIMENTO: *ASSET ALLOCATION*

La composizione degli investimenti delle forme di previdenza complementare riflette le scelte degli iscritti in termini di esposizione al rischio. Infatti, agli iscritti vengono generalmente offerte diverse linee di investimento, ciascuna caratterizzata da una diversa combinazione di rischio e rendimento atteso. Si usa pertanto distinguere tra forme previdenziali garantite, obbligazionarie, bilanciate e azionarie, in base al diverso peso dell'esposizione obbligazionaria e azionaria sul portafoglio complessivo.

Non tutti gli enti previdenziali offrono prodotti su tutte e quattro le linee di investimento: ad esempio, circa un terzo dei fondi negoziali non offre prodotti sui comparti azionari, mentre per quanto riguarda i fondi preesistenti, in genere non è nemmeno prevista un'offerta diversificata.

Si riporta di seguito una tabella di sintesi sulla composizione degli investimenti per tipologia di linea di investimento (garantite, obbligazionarie, bilanciate e azionarie).

[90] Si ricorda che l'esposizione azionaria comprende l'esposizione in titoli di capitale assunta per il tramite di OICR e strumenti derivati.

Forme pensionistiche complementari. Composizione degli investimenti per tipologia di comparto
(dati di fine 2023; importi in milioni di euro; valori percentuali)

	GAR		OBB		BIL		AZN		Totale	
	Importi	%	Importi	%	Importi	%	Importi	%	Importi	%
Depositi	2.333	*4,5*	1.409	*5,3*	2.989	*5,7*	908	*4,5*	7.640	*5,1*
Titoli di Stato	29.996	*58,3*	13.364	*49,8*	17.436	*33,0*	2.426	*12,1*	63.222	*41,8*
Altri titoli di debito	12.982	*25,2*	5.530	*20,6*	8.180	*15,5*	666	*3,3*	27.358	*18,1*
Titoli di capitale	1.126	*2,2*	5.292	*19,7*	13.711	*26,0*	11.765	*58,5*	31.895	*21,1*
OICVM	3.143	*6,1*	1.275	*4,7*	9.818	*18,6*	4.096	*20,4*	18.332	*12,1*
Altri OICR	1.848	*3,6*	262	*1,0*	1.111	*2,1*	163	*0,8*	3.385	*2,2*
Altre att. e pass.	7	...	-289	*-1,1*	-423	*-0,8*	91	*0,5*	-614	*-0,4*
Totale investimenti	**51.435**	*100*	**26.842**	*100*	**52.824**	*100*	**20.117**	*100*	**151.218**	*100*
Per memoria:										
Esposizione azionaria	1.836	*3,6*	6.032	*22,5*	18.631	*35,3*	15.735	*78,2*	42.234	*27,9*

Legenda: GAR=comparti garantiti; OBB= comparti obbligazionari; BIL=comparti bilanciati; AZN=comparti azionari.
Sono inclusi nella tavola i comparti di: fondi negoziali, fondi aperti e PIP; sono esclusi i fondi preesistenti. L'esposizione azionaria comprende l'esposizione in titoli di capitale assunta per il tramite di OICR e strumenti derivati.

Fonte: *Relazione depositata dalla COVIP in occasione dell'audizione del 10 aprile 2025 presso la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale*

Sulla base dei dati del 2023, si osserva che l'esposizione azionaria (pari in media al 27,9 per cento per tutte le forme di previdenza complementare considerate[91]) passa dal 78,2 per cento delle linee azionarie al 35,3 per cento delle linee bilanciate, al 22,5 per cento delle linee obbligazionarie e, infine, al 3,6 per cento delle linee garantite.

La possibilità per gli iscritti di calibrare il rapporto rischio-rendimento della propria forma previdenziale è coerente con il fatto che il rischio finanziario, in un sistema a capitalizzazione, è posto interamente a loro carico.

Tuttavia, occorre osservare i fondi pensione che intendono accogliere il TFR devono per legge istituire delle linee garantite, nelle quali, in virtù di un meccanismo di silenzio-assenso, sono collocati gli iscritti che non operino una scelta esplicita verso altre linee di investimento. Ciò comporta un'esposizione azionaria piuttosto contenuta da parte dei fondi pensione, con conseguenti riflessi sui rendimenti prodotti da tali investimenti di cui si tratterà nel paragrafo apposito.

Infatti, un incremento nell'esposizione azionaria dei portafogli delle forme previdenziali complementari appare in linea di principio coerente con l'orizzonte di medio-lungo periodo proprio degli investitori previdenziali; esso rappresenterebbe altresì un

[91] Si escludono i fondi preesistenti per i motivi appena descritti.

potenziale fattore di supporto dello sviluppo dell'economia reale nazionale. Ulteriori considerazioni al riguardo verranno rese nella sezione dedicata agli investimenti ccdd. "alternativi".

Si segnalano, infine, due ulteriori tendenze di fondo relative alle politiche di investimento delle forme di previdenza complementare, peraltro in parte condivise da quelle degli enti di previdenza obbligatoria. La prima è una tendenziale stabilità nella composizione dei portafogli nel corso degli ultimi anni, salva una riduzione dell'esposizione in titoli di Stato italiani a favore dei titoli esteri. La seconda riguarda, invece, il consolidamento della gestione indiretta come modalità di investimento preferita rispetto a quella dell'investimento diretto.

3.2.3 LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DEGLI INVESTIMENTI

Dall'analisi della composizione degli investimenti si evince una forte diversificazione geografica da parte delle forme di previdenza complementare.

Gli investimenti cosiddetti domestici – ovvero in titoli (di debito e di capitale) di emittenti italiani, ivi inclusi quelli detenuti tramite quote di fondi di investimento, nonché in immobili (detenuti direttamente o indirettamente) siti nel territorio nazionale – sono pari a 36,6 miliardi di euro a fine 2023, il 19,4 per cento dell'attivo netto di 189 miliardi sopra considerato. Di questi, il 72,9 per cento è investito in titoli di Stato (per un ammontare di 26,7 miliardi di euro); invece, gli investimenti in titoli di debito e di capitale emessi da imprese italiane sono pari, rispettivamente, al 7,8 per cento (2,8 miliardi di euro) e al 4,7 per cento (1,7 miliardi di euro). Come già osservato, si registra una tendenziale diminuzione degli investimenti in titoli di Stato nazionali, in favore di titoli di Stato esteri; poiché l'esposizione in titoli di Stato costituisce la quota più rilevante degli investimenti domestici, ne consegue una diminuzione generalizzata degli investimenti in attività nazionali a favore di quelle estere.

Disaggregando l'analisi per le diverse forme di previdenza complementare, si nota che l'esposizione in Italia è massima per i PIP di ramo I (pari al 39,3 per cento del portafoglio, per la quasi totalità titoli di debito), mentre è su valori prossimi alla media nel caso dei fondi aperti (21,5 per cento del portafoglio, in prevalenza titoli di debito) ed è minore per i fondi negoziali e per i PIP di ramo III (pari, rispettivamente, all'11,1 e all'11,5 per cento del portafoglio, per la quasi totalità titoli di debito in entrambi i casi). L'esposizione massima in titoli di capitale italiani si ha nel caso dei fondi aperti, seppure su valori piuttosto contenuti (il 2,6 per cento del portafoglio).

Si riporta di seguito una tabella di sintesi sugli investimenti domestici delle forme di previdenza complementare.

Tav. 1.36

Forme pensionistiche complementari – Investimenti domestici
(dati di fine anno; importi in milioni di euro; valori percentuali)

	2022				2023			
	Investimenti domestici		*Per memoria:* **Totale**		**Investimenti domestici**		*Per memoria:* **Totale**	
	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%
Attività								
Titoli di Stato	26.125	15,4	63.107	37,1	26.683	14,1	73.035	38,7
Altri titoli di debito	2.587	1,5	29.683	17,5	2.838	1,5	32.783	17,3
Titoli di capitale	1.494	0,9	33.979	20,0	1.746	0,9	40.505	21,4
OICVM	1.749	1,0	20.378	12,0	1.708	0,9	23.395	12,4
Altri OICR	2.398	1,4	5.738	3,4	2.582	1,4	6.410	3,4
- di cui: fondi immobiliari	*1.739*	*1,0*	*2.087*	*1,2*	*1.708*	*0,9*	*2.284*	*1,2*
Immobili	896	0,5	896	0,5	825	0,4	825	0,4
Partecipazioni in soc. immob.	199	0,1	199	0,1	212	0,1	212	0,1
Totale	**35.448**	**20,8**	**153.981**	**90,6**	**36.594**	**19,4**	**177.165**	**93,8**
Liquidità			10.972	6,5			9.455	5,0
Polizze assicurative			2.599	1,5			2.638	1,4
Altre attività e passività			2.495	1,5			-302	-0,2
Totale attività			**170.048**	**100,0**			**188.955**	**100,0**
Per memoria:								
Investimenti immobiliari	**2.834**	**1,7**	**3.182**	**1,9**	**2.745**	**1,5**	**3.321**	**1,8**
- immobili	896	0,5	896	0,5	825	0,4	825	0,4
- fondi immobiliari	1.739	1,0	2.087	1,2	1.708	0,9	2.284	1,2
- partecipazioni in soc. immob.	199	0,1	199	0,1	212	0,1	212	0,1

Per gli OICVM, l'individuazione della componente domestica è basata sui titoli a essi sottostanti ("Principio del *look-through*", *cfr. Glossario*). Per quanto riguarda i fondi immobiliari e gli altri OICR, tale individuazione è basata sulla domiciliazione in Italia dei fondi stessi.

Fonte: *COVIP - Relazione per l'anno 2023*

Per quanto riguarda le altre aree geografiche, con riferimento ai titoli di debito, è preponderante l'esposizione verso governi e imprese di Paesi dell'area euro, seguiti da quelli degli Stati Uniti; quanto ai titoli di capitale, invece, risulta prevalente l'esposizione verso i titoli di imprese statunitensi e secondaria quella verso i Paesi dell'area euro. Risultano quindi minoritarie le quote investite negli altri Paesi dell'area OCSE nonché del tutto residuali gli investimenti nei Paesi extra-OCSE.

Si può ritenere che una delle ragioni per cui l'esposizione di fondi pensione e PIP in titoli di capitale domestici è particolarmente contenuta risiede nel basso peso che l'Italia ha nei *benchmark* di portafoglio relativi ai titoli di capitale, data l'esiguità del numero di imprese quotate nel nostro Paese. Di conseguenza, laddove viene adottato il mandato di gestione come modalità di investimento, poiché le società di gestione del risparmio (SGR) tendono a

fare riferimento a *benchmark* particolarmente diversificati, risulta una quota di investimenti in titoli di imprese nazionali relativamente più bassa rispetto a quanto avviene in altri Paesi. Questo fenomeno appare, invece, più contenuto per quanto riguarda i titoli di debito, essendo il peso dell'Italia – principalmente per quanto attiene ai titoli di Stato – più rilevante nei *benchmark* di riferimento.

3.2.4 INVESTIMENTI ALTERNATIVI E ESG

Nel corso degli ultimi anni le forme di previdenza complementare e, in particolare, i fondi negoziali hanno incrementato la quota di investimenti in titoli di debito e di capitale non quotati (rispettivamente, i cosiddetti investimenti in *private debt* e in *private equity*) nonché, più in generale, in strumenti illiquidi (ccdd. "investimenti alternativi", ovvero quelli con caratteristiche diverse rispetto agli investimenti tradizionali come azioni, obbligazioni e liquidità) in un'ottica di diversificazione del portafoglio, di incremento del rendimento atteso – pur in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, anche al fine di contenere i rischi di illiquidità intrinseci in tali strumenti – e di sostegno all'economia reale nazionale.

In particolare, le forme di previdenza complementare stanno aumentando l'esposizione nei cosiddetti fondi di investimento alternativi (FIA), principalmente di tipo mobiliare, sia mediante gestione diretta che indiretta. Sulla base dei dati del 2024, sono 24 su 33 i fondi pensione negoziali che hanno investimenti in FIA nei loro portafogli, per un peso complessivo di tali strumenti del 2,4 per cento; tale peso sale al 4,2 per cento se si considerano anche le risorse impegnate ma non ancora richiamate (per un totale di 3,16 miliardi di euro).

Nell'ambito degli investimenti alternativi, l'esposizione in Italia è pari al 27 per cento del totale. Tale dato risulta sensibilmente maggiore rispetto a quello medio complessivo (pari a circa il 19 per cento); peraltro, considerato il peso contenuto dei FIA nei portafogli dei fondi, il totale delle risorse gestite riferite a emittenti italiani è pari a circa mezzo miliardo di euro. Attualmente le principali iniziative (anche di natura consortile) a sostegno di investimenti alternativi sono concentrate in poche forme pensionistiche complementari.

Quanto invece agli aspetti legati alla sostenibilità, i dati forniti dalla COVIP mostrano che nel 2023 circa un quarto del campione esaminato dichiara di adottare politiche di investimento che promuovono i fattori di sostenibilità ESG (*Environment*, *Social*, *Governance*), mentre nessun operatore previdenziale intervistato ha dichiarato di perseguire specifici obiettivi di sostenibilità.

3.2.5 I RENDIMENTI

L'analisi dei rendimenti delle forme pensionistiche complementari è svolta sui dati COVIP di fine 2023[92,93], che considerano l'intervallo 2013-2023. L'adozione di una prospettiva decennale è coerente con l'orizzonte temporale di medio-lungo periodo che tendenzialmente caratterizza gli investitori previdenziali e consente altresì di valutare in modo più compiuto la loro capacità di generare valore, indipendentemente dagli andamenti del ciclo economico, che impattano più sensibilmente sui rendimenti di breve periodo.

La redditività degli investimenti è strettamente correlata alla composizione degli stessi, motivo per cui essa va esaminata non soltanto a livello di categorie di investitori ma anche di singoli comparti, tenuto conto altresì che il rendimento è una sola delle componenti del binomio rischio-rendimento. Tuttavia, diversamente dalla sezione relativa alle Casse di previdenza, in questo capitolo verrà svolta un'analisi limitata ai rendimenti e non anche ai rischi. Ciò in quanto l'ampio numero delle forme di previdenza complementare, nonché la loro eterogeneità, non ha reso possibile alla Commissione l'acquisizione degli specifici dati necessari. L'indagine ha anche posto in evidenza che la pubblicazione annuale della COVIP *"Casse di previdenza - Gli investimenti: dimensioni e composizione"* non riporta analisi/indicatori di rischio di portafoglio delle diverse forme di previdenza complementare.

Occorre inoltre premettere che, diversamente dalla contribuzione di primo pilastro, la cui rivalutazione avviene tipicamente sulla base della media quinquennale del tasso di crescita del PIL, per quella di secondo e terzo pilastro, che si inserisce in un sistema a capitalizzazione, la rivalutazione avviene sulla base dei rendimenti realizzati in funzione degli andamenti dei mercati e della tipologia degli strumenti finanziari acquistati.

In questo caso, il *benchmark* che viene generalmente adottato per valutare la redditività delle forme pensionistiche complementari è il tasso di rivalutazione del TFR; infatti, ai lavoratori dipendenti del settore privato è data la possibilità di scegliere se destinare il loro TFR maturando in azienda[94], e vederlo rivalutato al tasso legale[95], oppure di versarlo nella previdenza complementare. Ulteriori valutazioni in merito alla redditività riguardano il differente regime fiscale applicato, tendenzialmente più favorevole nel caso

---

[92] Cfr. *La previdenza complementare. Principali dati statistici.* COVIP, dicembre 2023.

[93] Le integrazioni relative al 2024 si basano sulla memoria presentata dalla COVIP alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale in occasione dell'audizione del 10 aprile 2025.

[94] Ovvero presso il Fondo di Tesoreria dell'INPS nel caso di aziende con oltre 50 dipendenti.

[95] Pari all'1,5 per cento, più il 75 per cento dell'inflazione annua.

della previdenza complementare[96], nonché i costi[97] sostenuti per le gestioni di mercato; tali costi sono posti a carico dell'ente previdenziale nel primo pilastro, trattandosi di un sistema a ripartizione, mentre gravano sull'iscritto nelle forme complementari di secondo e terzo pilastro, dove peraltro risultano differenziati tra loro, sulla base alle caratteristiche della forma scelta. Per questo motivo, i dati forniti dalla COVIP considerano i rendimenti al netto di tali costi, nonché dell'imposizione sostitutiva. Si evidenzia altresì che i rendimenti di seguito riportati sono rendimenti al *fair value*[98] (il rendimento realizzato/effettivo per il partecipante alle diverse forme di previdenza complementare si avrà solamente al momento del pensionamento). Nell'indagine vengono, pertanto, confrontati rendimenti "impliciti" (al *fair value*) – come pubblicati dalla stessa COVIP - *versus* rendimenti "effettivi" del TFR.

La principale evidenza che emerge dall'analisi dei rendimenti decennali è che il *benchmark* del tasso di rivalutazione del TFR viene superato (di circa due punti percentuali) soltanto dai comparti azionari delle forme pensionistiche complementari; esso viene pressoché eguagliato nel caso dei comparti bilanciati e obbligazionari ccdd. "misti"[99] dei fondi pensione (non anche da quelli dei PIP), mentre non viene raggiunto dai comparti garantiti e da quelli obbligazionari ccdd. "puri".

Si osserva, peraltro, che, grazie a una fase congiunturale favorevole sui mercati finanziari, sia nel 2023 che nel 2024 i rendimenti annuali sono risultati superiori al *benchmark* in tutti i comparti, consentendo quindi di compensare la fase negativa successiva al periodo pandemico (al riguardo, si segnala che, considerando i rendimenti del precedente triennio 2020-2023, solo i comparti azionari dei PIP di ramo III hanno superato il tasso di rivalutazione del TFR, comunque influenzato dall'elevata inflazione).

Si riporta di seguito una tabella di sintesi sui rendimenti netti medi realizzati dalle forme pensionistiche complementari in diversi orizzonti temporali (un anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni, 20 anni).

---

[96] Infatti, nella fase di contribuzione è prevista la deducibilità dal reddito imponibile fino all'importo massimo annuale di € 5.164,57; nella fase di erogazione delle prestazioni è inoltre prevista un'aliquota agevolata che varia dal 15 al 9 per cento in base alla durata della permanenza in tali forme.

[97] In particolare, su un periodo di partecipazione di 35 anni, un minor costo annuo dell'1 per cento si traduce in una prestazione finale più alta del 18-20 per cento.

[98] L'analisi del rendimento al *fair value* tiene conto della valutazione complessiva del patrimonio effettuata sulla base dei valori di quotazione e dei NAV comunicati tempo per tempo dalle diverse controparti (generalmente gli *asset manager*).

[99] Ovvero per i quali è consentita un'esposizione azionaria fino al 30 per cento del portafoglio, laddove per quelli ccdd. «puri» è esclusa la presenza di azioni; nei comparti azionari l'esposizione azionaria deve essere invece superiore al 50 per cento, mentre tutte le altre fattispecie sono considerate «bilanciate».

Tav. 1.54

Forme pensionistiche complementari – Rendimenti netti medi annui
(valori percentuali)

	31.12.2022-31.12.2023	31.12.2020-31.12. 2023	31.12.2018-31.12. 2023	31.12.2013-31.12. 2023	31.12.2003-31.12. 2023
	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	20 anni
Fondi negoziali					
Garantiti	4,2	-0,6	0,2	0,8	-
Obbligazionari puri	3,0	-0,3	0,1	0,2	1,1
Obbligazionari misti	7,2	0,4	2,4	2,6	3,2
Bilanciati	6,9	0,2	2,5	2,7	3,3
Azionari	10,2	2,5	5,0	4,4	4,3
Rendimento generale	*6,7*	*0,3*	*2,2*	*2,4*	*3,0*
Fondi aperti					
Garantiti	4,6	-1,0	0,2	0,5	1,5
Obbligazionari puri	4,4	-2,9	-0,6	0,5	1,6
Obbligazionari misti	4,4	-0,9	0,5	1,2	2,1
Bilanciati	8,3	0,8	3,0	2,9	3,1
Azionari	11,3	3,8	5,9	4,5	3,9
Rendimento generale	*7,9*	*0,8*	*2,7*	*2,5*	*2,8*
PIP "nuovi"					
Gestioni separate	1,3	1,2	1,3	1,8	-
Unit linked					
Obbligazionari	2,9	-1,1	-0,1	0,2	-
Bilanciati	7,1	0,3	2,2	1,9	-
Azionari	11,5	4,8	6,2	4,2	-
Rendimento generale	*8,4*	*2,1*	*3,6*	*2,7*	-
Per memoria:					
Rivalutazione del TFR	1,6	4,5	3,2	2,4	2,5
Tasso di inflazione	0,6	5,1	3,1	1,7	1,8

I rendimenti sono al netto dei costi di gestione e dell'imposta sostitutiva per tutte le forme pensionistiche incluse nella tavola; anche per il TFR la rivalutazione è al netto dell'imposta sostitutiva. I rendimenti dei PIP sono stati nettizzati sulla base dell'aliquota fiscale tempo per tempo vigente, secondo la metodologia di calcolo standardizzata definita dalla COVIP (*cfr. Glossario*, voce "Rendimenti netti dei PIP").
I rendimenti dei comparti garantiti non incorporano il meccanismo della garanzia.
Il tasso di inflazione corrisponde alla variazione annua dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) calcolata rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Per periodi pluriennali sono riportate le medie annue composte.

Fonte: *COVIP - Relazione per l'anno 2023*

Più nel dettaglio, a fronte di un tasso medio di rivalutazione del TFR per il periodo 2013-2023 del 2,4 per cento (con un'inflazione media dell'1,7 per cento), i comparti azionari hanno reso (in termini netti) il 4,4 per cento nel caso dei fondi pensione negoziali, il 4,5 per cento nel caso dei fondi pensione aperti e il 4,2 per cento nel caso dei PIP di III ramo; i comparti bilanciati e quelli obbligazionari misti hanno reso, rispettivamente, il 2,7 e il 2,6 per cento nel caso dei fondi negoziali, l'1,2 e il 2,9 nel caso dei fondi aperti, mentre per i PIP

di III ramo, per cui si considera solo il comparto bilanciato, il rendimento è stato dell'1,9 per cento; i comparti garantiti e obbligazionari puri hanno avuto rendimenti netti inferiori all'1 per cento per tutte le categorie di soggetti; infine, quanto ai PIP di ramo I, il rendimento medio decennale è stato dell'1,8 per cento.

Passando all'esame della componente di costo, si segnala che l'Indicatore Sintetico dei Costi (ISC) elaborato dalla COVIP risulta pari, nel periodo 2013-2023, allo 0,50 per cento nel caso dei fondi negoziali, all'1,35 per cento nel caso dei fondi aperti e al 2,17 per cento nel caso dei PIP. All'entità dei costi contribuiscono diversi fattori, quali la dimensione dei soggetti investitori, che consente la creazione di economie di scala sui costi amministrativi, la remunerazione delle eventuali reti di collocamento e, nel caso dei PIP, la necessità di garantire una copertura ai rischi assicurativi.

L'indagine ha altresì evidenziato che l'indicatore sintetico dei costi (ISC) è calcolato secondo una metodologia definita dalla COVIP e che utilizza un tasso di rendimento annuo pari al 4 per cento; tasso quest'ultimo molto distante dai rendimenti pubblicati dalla stessa COVIP, ad esempio nell'ultimo decennio, con riferimento alle diverse forme di previdenza complementare.

Estendendo, infine, l'analisi ai costi applicati dalle altre forme di gestione del risparmio privato (ad esempio gli OICVM[100]) emerge che i costi dei fondi pensione aperti e dei PIP siano caratterizzati - pur avendo modelli gestionali analoghi (azionari, bilanciati, flessibili, ecc.) - da regimi commissionali più elevati.

3.3 CONCLUSIONI SULLE FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Alla fine del 2024 quasi il 37 per cento della forza lavoro risulta iscritta a forme di previdenza complementare. Si tratta di un dato rilevante, avuto riguardo all'importanza che riveste in Italia il pilastro della previdenza obbligatoria, con particolare riferimento alle aliquote di contribuzione.

Tuttavia, il completamento del passaggio al metodo di calcolo contributivo della pensione di primo pilastro, che pone un noto tema di adeguatezza delle prestazioni, suggerisce l'opportunità di un'ulteriore estensione degli altri pilastri, anche alla luce del fatto che i dati COVIP evidenziano rilevanti asimmetrie quanto alla distribuzione della "copertura" previdenziale delle varie categorie di lavoratori. Al riguardo, tali dati indicano che risultano inferiori i tassi di partecipazione delle donne, dei giovani e dei residenti nelle regioni centro-meridionali.

[100] I fondi UCITS, acronimo di "*Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities*" (in italiano OICVM, ossia Organismi d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari), sono fondi d'investimento e Sicav disciplinati a livello dell'Unione europea dalla Direttiva 2014/91/UE.

Nell'ottica di favorire un ulteriore incremento della partecipazione a forme di previdenza complementare, si segnalano due aspetti, evidenziati anche dalla COVIP.

Il primo riguarda la possibilità di prevedere un meccanismo di recupero della differenza positiva tra la soglia di deducibilità della contribuzione a tali forme pensionistiche e l'importo effettivamente portato in deduzione; ciò sarebbe un incentivo per coloro che, al momento dell'iscrizione, non dispongono di un reddito sufficiente per allocare oltre la soglia prevista (€ 5.164,57) a titolo di risparmio previdenziale, con la prospettiva di recuperare tali somme in momenti successivi della carriera lavorativa. Peraltro nel caso di soggetti fiscalmente a carico (in particolare i figli), tale limite di deduzione dovrebbe aumentare per tener conto del numero dei soggetti iscritti alla previdenza complementare in modo da incentivare la creazione di una prestazione pensionistica complementare adeguata. Infatti, in prospettiva, il tasso di sostituzione della previdenza obbligatoria – ossia il rapporto tra la prima rata annua di pensione e l'ultima retribuzione annua percepita – potrà raggiungere valori inferiori al 60 per cento, specie nel caso di carriere più discontinue.

In proposito, si segnala che la "riforma Dini" fissava nel 61,4% al lordo e nel 68% al netto dei contributi rispetto all'ultima retribuzione un tasso di sostituzione definito come "socialmente irrinunciabile"[101].

Il secondo riguarda la fase di erogazione della rendita (al momento del pensionamento), per la quale l'ordinamento prevede il ruolo esclusivo delle assicurazioni e l'obbligo per il beneficiario di effettuare una scelta "secca" tra l'opzione della rendita vitalizia, con conseguente applicazione di opportune tabelle di conversione in rendita del montante accumulato, e quella del ritiro del capitale che, a seconda delle condizioni, può essere parziale o totale. L'indagine ha anche evidenziato che la durata delle convenzioni di assicurazione è generalmente di 3/5 anni e quindi inferiore alla durata del periodo di contribuzione (in media 25/30 anni). Tale *gap* temporale rende possibile, in danno dell'iscritto, il peggioramento delle condizioni economiche successivamente all'atto di adesione al fondo.

Si segnala che sono emerse altresì situazioni in cui le assicurazioni applicano coefficienti di trasformazione del capitale accumulato in rendita più "penalizzanti" rispetto a quelli utilizzati dall'INPS, nonché profili di attenzione in merito alla trasparenza e completezza degli applicativi *on-line,* predisposti dalle diverse forme di previdenza complementare, per la simulazione della prestazione pensionistica degli iscritti.

---

[101] Ciò sulla base di una "figura tipo" di lavoratore (62 anni di età, 37 anni di contribuzione, 2 per cento annuo di crescita della retribuzione) cui dovesse essere garantito un "grado di copertura" pari a quello assicurato dopo 20 anni di vigenza della "riforma Amato" a regime (ovvero ipotizzando un'aliquota contributiva del 33 per cento e un tasso di crescita del PIL dell'1,5 per cento annuo). Cfr. Relazione al ddl "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", presentato il 17 maggio 1995, in AC, XII Legislatura, n. 2549, pag. 6.

Per superare tali ingiustificate "rigidità" e costi per gli iscritti, risulterebbe opportuno introdurre la possibilità di programmare dei prelievi parziali di capitale in un orizzonte temporale definito (anche in 5/7 anni); ciò comporterebbe da un lato la permanenza di parte del capitale accumulato negli impieghi in cui è investito, e quindi la sua maggiore redditività, dall'altro potrebbe fungere da incentivo all'iscrizione annullando i significativi costi di caricamento applicati dalle assicurazioni al momento del pensionamento/erogazione della rendita.

In materia, si ravvisa l'opportunità di consentire direttamente al fondo pensione di erogare la prestazione pensionistica sotto forma di prelievi programmati (senza il coinvolgimento delle assicurazioni) in analogia con quanto avviene per la RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata), misura introdotta nel 2017. In particolare, la RITA consente - al ricorrere di determinati requisiti - di richiedere alla propria forma di previdenza complementare (ad esempio un Fondo Pensione o PIP) di ricevere in anticipo il capitale maturato, che viene rimborsato in rate a partire dall'accettazione della richiesta e fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia.

Passando all'analisi della redditività, si è visto che essa non risulta adeguata, in termini di superamento del *benchmark* della rivalutazione del TFR, per tutti i comparti delle forme di previdenza complementare. Pertanto, al fine di ottenere migliori risultati, potrebbe risultare opportuno superare il vigente meccanismo di silenzio-assenso in favore delle linee garantite, adottando un possibile approccio qualitativo al binomio rischio-rendimento, basato sui cosiddetti modelli di "*life-cycle*". In particolare, in caso assenza di una scelta esplicita da parte dell'aderente, esso sarebbe collocato nei diversi comparti in maniera dinamica, esponendolo a maggiori rischi, in favore di maggiori rendimenti attesi, nelle fasi più lontane dall'età del pensionamento, in cui è possibile adottare un orizzonte di investimento di medio-lungo periodo, per poi passare a linee più prudenti all'approssimarsi della fase di erogazione delle prestazioni, in modo da mitigare altresì il rischio che la stessa erogazione risenta eccessivamente di fasi negative sui mercati finanziari. L'indagine ha altresì evidenziato che il meccanismo del "*life-cycle*"[102] nel definire l'esposizione alle diverse *asset class* non considera/cerca di prevedere la presenza o meno di bolle speculative sul mercato (strategie di *market timing*).

Si riporta di seguito una tabella di sintesi sulla distribuzione degli iscritti per profilo di investimento ed età. Dall'analisi della stessa emerge, a livello di sistema, una propensione maggiore per i profili azionari e bilanciati nelle classi di età molto giovani (fino a 29 anni); nelle fasce centrali (30-54 anni), dove si colloca la maggioranza degli iscritti, i profili a rischio più basso si mantengono su livelli tra il 45 e il 50 per cento, di cui i tre quarti costituiti da

[102] In particolare, tale modalità d'investimento rappresenta una sorta di "pilota automatico" che gradua progressivamente l'esposizione al rischio finanziario dell'investimento in rapporto all'aumentare dell'età del lavoratore.

garantiti. Sempre i comparti garantiti assumono via via un peso predominante a partire dai 55 anni.

Tav. 1.45

Forme pensionistiche complementari – Iscritti per profilo di investimento e classi di età
(dati di fine 2023; valori percentuali)

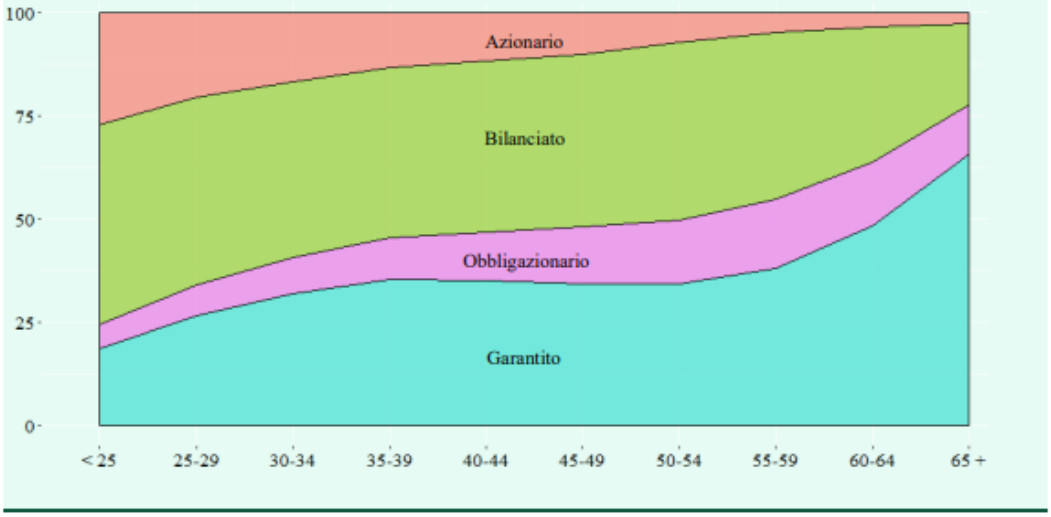

Fonte: *COVIP - Relazione per l'anno 2023.*

Tornando al tema dell'adeguatezza delle prestazioni, e quindi al necessario rafforzamento del ruolo della previdenza complementare, l'indagine ha altresì evidenziato, da un lato, l'importanza dell'educazione finanziaria/previdenziale e, dall'altro, la necessità di ridurre il contenzioso/liti tra le forme pensionistiche complementari e i singoli iscritti, pensionati e beneficiari.

Quanto al primo aspetto, la necessità di rafforzare l'educazione finanziaria ha assunto un certo rilievo nel dibattito istituzionale, nella consapevolezza che dalla stessa discende la qualità delle scelte economico-finanziarie dei cittadini. Infatti, in un sistema a capitalizzazione finanziaria il "*quantum*" pensionistico che si percepirà dipenderà dalla bontà delle decisioni che verranno assunte nel "durante", dal "quando" si aderisce, dall'entità dei contributi versati, dalla linea di investimento scelta. Aspetti, quest'ultimi, che richiedono scelte consapevoli per scegliere in modo informato il piano previdenziale più adatto.

La digitalizzazione e l'abbondanza di informazioni sugli investimenti disponibili *on-line* possono infatti sopraffare i lavoratori/investitori che non siano in grado di analizzarle e filtrarle, così come la facilità di accesso a una gamma di prodotti sempre più ampia può portare a scelte non adeguate. A ciò si aggiunga che, in un simile contesto, l'informazione finanziaria viene veicolata sempre più spesso dai cd. "*finfluencer*", ossia quegli *influencer* che,

attraverso i *social media*, sono in grado di incidere, più o meno profondamente, sulle decisioni di investimento dei propri *follower*.

In questo quadro è senz'altro fondamentale per i cittadini comprendere il funzionamento del sistema previdenziale obbligatorio (sistema a riparto, con regime contributivo), i metodi di calcolo delle prestazioni previdenziali, la disciplina fiscale, le opportunità e rischi delle diverse forme di previdenza complementare, ed altro, per assicurarsi, per il futuro, un livello adeguato di tutela pensionistica.

Allo stesso tempo, tuttavia, il *deficit* di cultura previdenziale non può essere la giustificazione per possibili condotte irregolari dei soggetti che curano l'adesione collettiva e/o individuale dei lavoratori (fase distributiva). Gli intermediari devono infatti sempre operare nell'interesse degli iscritti.

Si osserva, al riguardo, che dalla Relazione COVIP al 2023[103] emerge che i reclami pervenuti ai fondi sono stati 3.890 (in aumento di circa 300 unità rispetto al 2022). Sempre nel 2023, la COVIP ha ricevuto 452 esposti e ha gestito circa 2.100 contatti con il pubblico. Le segnalazioni riguardano in misura rilevante ipotesi di possibili violazioni di norme legislative, regolamentari e di autoregolamentazione.

Tuttavia, a legislazione vigente, la COVIP non ha il potere di dirimere eventuali liti tra le forme pensionistiche complementari e i singoli iscritti, pensionati e beneficiari. Essa può esaminare le situazioni portate alla sua attenzione, dalle quali possono emergere comportamenti irregolari o anomali, e valutare le iniziative di vigilanza da adottare per la tutela dell'interesse generale degli iscritti (non quindi dell'interesse particolare del singolo partecipante).

In tale quadro, sarebbe opportuno valutare la possibilità di rafforzare la tutela del risparmio previdenziale, istituendo presso la COVIP[104] un Organismo di risoluzione

---

[103] Cfr., in particolare, pagina 91 e seguenti.

[104] Si segnala che con esclusivo riferimento al Prodotto Pensionistico Individuale Paneuropeo (PEPP) il d.lgs. del 3 agosto 2022, n. 114, di attuazione del Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 già consente alla COVIP di istituire un arbitro (tale delega non è stata esercitata). In particolare, l'art 17 prevede che *"1. Fermo restando, con riferimento alla distribuzione di PEPP, quanto previsto dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 187.1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i fornitori di PEPP aventi sede legale in Italia aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie per la risoluzione delle controversie con la clientela aventi a oggetto diritti ed obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2019/1238, nonché dal presente decreto e dal contratto, per i soggetti ivi considerati. 2. Ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui al comma 1 possono aderire anche i soggetti nei cui confronti la COVIP esercita la propria attività di vigilanza ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per le controversie insorte con aderenti e beneficiari in merito all'applicazione della normativa in materia di previdenza complementare e ai relativi contratti. 3. La COVIP determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo II-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui a commi*

stragiudiziale delle controversie, come in Banca d'Italia, in CONSOB e in IVASS, dove sono rispettivamente in essere l'ABF (Arbitro Bancario e Finanziario), l'ACF (Arbitro sulle Controversie Finanziarie) nonché l'istituendo Arbitro assicurativo.

L'Arbitro consentirebbe agli iscritti, pensionati e beneficiari, di ottenere una decisione sulla controversia in tempi rapidi, senza costi e senza obbligo di assistenza legale.

In conclusione, l'auspicio è che, anche con riferimento alle forme di previdenza complementare, la presente Relazione risulti utile a stimolare il dibattito del Governo, del Parlamento e delle Istituzioni, al fine di promuovere le opportune o necessarie iniziative, anche di carattere normativo.

1 e 2, nonché i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità e indipendenza dello stesso. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità e l'effettività della tutela. Il Regolamento di cui al presente comma definisce anche gli importi posti a carico dei ricorrenti alle procedure medesime. 4. Per le controversie disciplinate dal regolamento di cui al comma 3, il ricorso al sistema di risoluzione delle controversie di cui ai commi 1 e 2 è alternativo all'esperimento della procedura prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento."

APPENDICE 1 - DESCRIZIONE SINTETICA DEL SISTEMA DI VIGILANZA PUBBLICO SULLE CASSE DI PREVIDENZA

La Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, istituita dall'art. 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88[105], esercita il controllo "parlamentare" sulla complessiva operatività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, tra i quali rientrano, in primo luogo, gli enti privati di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e quelli di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Casse di previdenza).

In particolare, la Commissione esplica la propria attività di controllo principalmente attraverso l'esame dell'informativa contabile degli enti, procede all'audizione di rappresentanti degli stessi enti, nonché degli altri organi di vigilanza e di esperti del settore; può promuovere lo svolgimento di indagini conoscitive su specifici argomenti ovvero procedere all'acquisizione di dati e documenti. Come esito dell'attività, la Commissione approva relazioni, che, una volta trasmesse alle Presidenze delle Camere, vengono pubblicate, e può farsi promotrice delle iniziative parlamentari che ritenga opportune, anzitutto quelle di carattere legislativo.

La vigilanza governativa sulle Casse di previdenza, come delineata dai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, è esercitata prevalentemente dai Ministeri vigilanti:

---

[105] L'art. 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, s.m.i, prevede che:

"1. Il controllo parlamentare sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale è esercitato da una Commissione parlamentare, composta da nove senatori e nove deputati nominati in rappresentanza e proporzionalmente ai vari gruppi parlamentari dai Presidenti delle due Camere.

2. La Commissione vigila:

a. *sull'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili, anche con finalità di finanziamento e sostegno del settore pubblico e con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale;*

b. sulla programmazione dell'attività degli enti e sui risultati di gestione in relazione alle esigenze dell'utenza;

c. sull'operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema previdenziale allargato con le linee di sviluppo dell'economia nazionale.

3. Con relazione annuale, i presidenti degli enti di cui al comma 1 espongono la situazione dei rispettivi enti anche al fine di correlare l'attività gestionale degli enti medesimi con le linee di tendenza degli interventi legislativi.

4. La Commissione assume le funzioni svolte dalla Commissione parlamentare nominata ai sensi della legge 6 giugno 1973, n. 327, relativa alla vigilanza sugli istituti di previdenza.

5. La Commissione è costituita entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.".

L'art. 1, comma 253, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha attribuito alla Commissione *"(…) le funzioni di vigilanza sulla gestione separata di cui al comma 8 del presente articolo relativamente ai profili di operazioni di finanziamento e sostegno del settore pubblico realizzate con riferimento all'intero settore previdenziale e assistenziale*".

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché, per alcuni Enti, Ministero della Giustizia.

Essa si configura, principalmente, come un'attività di tipo documentale, che si esplica attraverso:

- l'approvazione degli statuti e dei regolamenti (ad eccezione di quelli rientranti nella sfera di autonomia gestionale, organizzativa e contabile degli enti privati) e delle relative integrazioni e modificazioni, nonché delle delibere in materia di contributi e prestazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 509/1994;
- la formulazione di motivati rilievi su: i bilanci preventivi e i conti consuntivi, le note di variazione al bilancio di previsione, i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti e le delibere contenenti criteri direttivi generali, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 509/1994.

In caso di disavanzo economico-finanziario dell'Ente ovvero di gravi violazioni di legge, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha il potere di nominare un commissario straordinario per il ripristino dell'riequilibrio della gestione. In tale ambito, si inserisce anche il potere della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale di segnalare ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo economico-finanziario di cui è venuta a conoscenza[106].

Ulteriore controllo sull'attività degli enti privati di previdenza obbligatoria è quello cd. "di referto" esercitato dalla Corte dei Conti, la quale, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 509/1994, "*esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per assicurare la legalità e l'efficacia, e riferisce annualmente al Parlamento*". Si tratta quindi di un controllo a carattere generale inteso a garantire la legalità, l'economicità e l'efficacia delle gestioni delle assicurazioni previdenziali obbligatorie, che trova il suo fondamento proprio con riferimento alla privatizzazione gestionale di una finalità pubblica.

[106] In particolare, l'art. 2, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 prevede che: "*In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle fondazioni. Ai fini dei provvedimenti di cui ai periodi precedenti la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale segnala ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo economico-finanziario di cui è venuta a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dei bilanci di tali enti ai sensi dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88*".

Diversa e ulteriore è la funzione di controllo esercitata dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). L'art. 14 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98[107] ha, infatti, ampliato le competenze inizialmente attribuite alla Commissione – riferite alla vigilanza sul risparmio previdenziale di natura complementare – attribuendole anche il controllo sugli agli investimenti delle risorse finanziarie e alla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato ex d.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996. Il Legislatore ha quindi inteso impegnare le competenze tecniche specialistiche proprie di un'Autorità già tenuta a esercitare la vigilanza sul risparmio previdenziale di natura complementare, anche al fine di esercitare un controllo sul risparmio previdenziale di base e di natura obbligatoria. L'attività di controllo, che riguarda anche la verifica della complessiva coerenza delle scelte operate dagli enti, con riguardo alla definizione della regolamentazione interna in materia di investimenti, può estrinsecarsi anche tramite ispezioni nonché la richiesta di produzione di atti e documenti ritenuti necessari.

Differente dalla vigilanza statale è la funzione di controllo interno, attribuita al Collegio dei sindaci, che svolge il cd. "controllo concomitante" durante le sedute degli organi dell'ente ed è abilitato ad acquisire e verificare qualsiasi atto o documento attinente alla gestione dell'ente stesso. Nello specifico, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 123/2011, il Collegio dei sindaci è deputato a vigilare "*sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie*", nonché "*sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e il rispetto dei principi di corretta amministrazione*".

Va, infine, rilevato che un controllo esterno, di carattere privato, ma obbligatorio, è quello svolto dalle società di revisione, le quali certificano la corretta redazione delle scritture contabili di rendicontazione (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 509/1994).

[107] Il comma 1 dell'art. 14 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, prevede: "*A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) è attribuito il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti e documenti che ritenga necessari*".

APPENDICE 2 – CASSE DI PREVIDENZA: PRINCIPALI INFORMAZIONI CONTABILI

Totale attivo (00,00€)				
Cassa di previdenza	**31.12.2019**	**31.12.2023**	**Variazione assoluta**	**Variazione %**
ENPAM	23.011.125.787	26.116.592.912	3.105.467.125	13,50%
CF	13.331.857.379	18.272.890.895	4.941.033.516	37,06%
INARCASSA	11.537.599.893	14.360.687.649	2.823.087.756	24,47%
CNPADC	9.311.002.976	12.348.555.240	3.037.552.264	32,62%
ENASARCO	7.840.276.191	8.766.607.759	926.331.568	11,82%
ENPAF	2.695.607.058	3.330.470.685	634.863.627	23,55%
CIPAG	2.524.994.427	2.840.441.369	315.446.942	12,49%
CNPR	2.536.443.755	2.803.530.695	267.086.940	10,53%
ENPAP	1.714.710.120	2.676.400.464	961.690.344	56,08%
ENPAIA - Gestione ordinaria e speciale	2.002.222.420	2.216.349.508	214.127.088	10,69%
EPPI	1.541.746.712	2.037.883.735	496.137.023	32,18%
CNN	1.603.713.662	1.863.715.406	260.001.744	16,21%
ENPACL	1.530.492.058	1.711.893.744	181.401.686	11,85%
ENPAPI	1.039.748.237	1.438.940.531	399.192.294	38,39%
EPAP	1.074.404.522	1.410.935.786	336.531.264	31,32%
ENPAV	869.788.308	1.240.595.252	370.806.944	42,63%
ENPAB	733.762.462	1.030.377.213	296.614.751	40,42%
FASC	938.491.566	996.361.697	57.870.131	6,17%
INPGI	721.019.680	884.244.160	163.224.481	22,64%
ONAOSI	378.022.153	388.938.957	10.916.804	2,89%
ENPAIA - Gestione separata periti agrari	183.615.739	231.655.841	48.040.102	26,16%
ENPAIA - Gestione separata agrotecnici	41.445.718	68.814.134	27.368.416	66,03%
Totale complessivo	**87.162.090.823**	**107.036.883.633**	**19.874.792.809**	**22,80%**

Patrimonio netto (00,00€)				
Cassa di previdenza	**31.12.2019**	**31.12.2023**	**Variazione assoluta**	**Variazione %**
ENPAM	22.757.778.132	25.848.560.551	3.090.782.419	14%
CF	12.831.994.998	17.629.361.909	4.797.366.911	37%
INARCASSA	11.440.138.940	14.201.012.820	2.760.873.880	24%
CNPADC	8.838.573.650	11.424.433.098	2.585.859.448	29%
ENASARCO	5.196.443.896	5.872.963.959	676.520.063	13%
ENPAF	2.673.506.336	3.276.397.919	602.891.583	23%
CIPAG	2.406.580.829	2.761.442.483	354.861.653	15%
CNPR	2.378.021.296	2.683.488.088	305.466.792	13%
CNN	1.514.164.063	1.793.161.737	278.997.674	18%
EPPI	1.267.013.023	1.635.889.087	368.876.064	29%
ENPACL	1.292.649.765	1.632.787.563	340.137.798	26%
ENPAV	713.915.871	985.573.873	271.658.002	38%
FASC	887.618.163	971.236.998	83.618.835	9%
INPGI	709.791.335	870.529.520	160.738.184	23%
ONAOSI	357.770.897	365.651.825	7.880.928	2%
ENPAP	142.976.184	254.415.898	111.439.714	78%
ENPAIA - Gestione ordinaria e speciale	137.036.186	219.721.114	82.684.928	60%
ENPAB	109.768.733	143.102.634	33.333.901	30%
EPAP	111.817.385	125.113.826	13.296.441	12%
ENPAIA - Gestione separata periti agrari	21.150.693	26.250.124	5.099.431	24%
ENPAIA - Gestione separata agrotecnici	4.148.573	5.896.177	1.747.604	42%
ENPAPI	27.324.884	-16.016.246	-43.341.129	-159%
Totale complessivo	**75.820.183.833**	**92.710.974.956**	**16.890.791.124**	**22%**

Risultato economico di esercizio (00,00€)				
Cassa di previdenza	**31.12.2019**	**31.12.2023**	**Variazione assoluta**	**Variazione %**
CF	937.782.743	1.406.688.476	468.905.733	50%
INARCASSA	805.940.316	1.154.519.041	348.578.725	43%
CNPADC	859.822.910	894.264.195	34.441.285	4%
ENPAM	1.739.029.024	538.345.554	-1.200.683.470	-69%
ENASARCO	233.190.171	237.466.030	4.275.859	2%
ENPAF	192.114.012	216.884.218	24.770.206	13%
CIPAG	44.633.715	182.927.560	138.293.845	310%
ENPACL	80.608.274	99.622.572	19.014.298	24%
ENPAV	60.613.853	90.795.035	30.181.182	50%
CNPR	64.088.325	83.889.489	19.801.164	31%
EPPI	38.994.936	80.086.507	41.091.571	105%
CNN	60.462.001	62.754.474	2.292.473	4%
INPGI	76.880.039	46.382.233	-30.497.806	-40%
ENPAP	37.657.286	39.716.393	2.059.107	5%
ENPAB	13.280.108	23.681.643	10.401.535	78%
FASC	15.859.310	21.511.166	5.651.856	36%
ENPAPI	-7.316.016	18.417.940	25.733.957	352%
ENPAIA - Gestione ordinaria e speciale	14.909.356	16.177.966	1.268.610	9%
EPAP	33.193.022	5.360.456	-27.832.566	-84%
ONAOSI	93.680	3.452.744	3.359.064	3586%
ENPAIA - Gestione separata periti agrari	1.009.405	1.249.940	240.535	24%
ENPAIA - Gestione separata agrotecnici	370.858	435.044	64.186	17%
Totale complessivo	**5.303.217.327**	**5.224.628.677**	**-78.588.651**	**-1%**

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 163

Audizione, in videoconferenza, di Gigliola Bono, madre di Monia Del Pero, vittima di femminicidio *(Svolgimento e conclusione)* 163

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 164

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 12 giugno 2025. — Presidenza del presidente Martina SEMENZATO.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, di Gigliola Bono, madre di Monia Del Pero, vittima di femminicidio.

(Svolgimento e conclusione).

Martina SEMENZATO, *presidente,* ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda, inoltre che, ove si ritenesse, a richiesta dell'audita o dei commissari, di procedere in seduta segreta, poiché tale modalità non è compatibile con la videoconferenza, l'audizione dovrà essere rinviata ad altra seduta. Introduce quindi l'audizione.

Gigliola BONO, *madre di Monia Del Pero, vittima di femminicidio,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Martina SEMENZATO, *presidente,* la deputata Cristina ALMICI (FDI) e il senatore Filippo SENSI (PD-IDP).

Gigliola BONO, *madre di Monia Del Pero, vittima di femminicidio,* risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 12 giugno 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.15 alle 9.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 165

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

Audizione, in videoconferenza, di Claudio Eminente, Responsabile Direzione centrale programmazione economica e sviluppo infrastrutture dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) *(Svolgimento e conclusione)* 165

AVVERTENZA 166

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 12 giugno 2025. — Presidenza del vicepresidente Silvio LAI.

La seduta comincia alle 8.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Silvio LAI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

Audizione, in videoconferenza, di Claudio Eminente, Responsabile Direzione centrale programmazione economica e sviluppo infrastrutture dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC).

(Svolgimento e conclusione).

Silvio LAI, *presidente,* introduce i temi all'ordine del giorno.

Claudio EMINENTE, *Responsabile Direzione centrale programmazione economica e sviluppo infrastrutture dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)* collegato in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Antonio NICITA (PD-IDP), il deputato Dario GIAGONI (LEGA), collegati in videoconferenza, nonché Silvio LAI, *presidente*.

Claudio EMINENTE, *Responsabile Direzione centrale programmazione economica e sviluppo infrastrutture dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC),* risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Silvio LAI, *presidente,* nel ringraziare l'audito per la sua partecipazione all'odierna seduta, dispone che l'eventuale documentazione presentata sia allegata al re-

soconto stenografico e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente 167
Sulla pubblicità dei lavori 167
PROCEDURE INFORMATIVE:
Audizione della signora Daniela Gentile, allieva della scuola di musica « Tommaso Ludovico da Victoria », frequentata da Emanuela Orlandi 168
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:
Comunicazioni del Presidente e programmazione dei lavori 168

Giovedì 12 giugno 2025. – Presidenza del presidente DE PRIAMO. – Interviene la signora Daniela Gentile, allieva della scuola di musica « Tommaso Ludovico da Victoria », frequentata da Emanuela Orlandi. Sono presenti inoltre, quali collaboratori della Commissione, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, l'avvocato Alessandro Cardia, la dottoressa Laura Capraro, il dottor Giuseppe De Martino, il giornalista Valter Delle Donne, il dottor Franco Ionta, il professor Alberto Melloni, l'avvocato Carmen Manfredda, il dottor Tommaso Nelli, l'avvocato Simone Pacifici, l'avvocato Vittorio Palamenghi, il dottor Igor Patruno, l'avvocato Claudio Santini e il dottor Vincenzo Vecchio, nonché il Maresciallo Maggiore dell'Arma dei carabinieri Roberto Tomassi e il Maresciallo Capo dell'Arma dei carabinieri Giuseppe Andrisano.

La seduta comincia alle 14.15.

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE, nell'ambito della collaborazione della Commissione con il personale del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (RACIS) e allo scopo di effettuare gli accertamenti tecnici richiesti, propone di nominare il Tenente Colonnello Anna Bonifazi, il Capitano Federico Zomparelli e il Capitano Livia Lombardi Ufficiali di collegamento della Commissione.

La Commissione conviene.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà inoltre assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso per la parte relativa alle audizioni. Si riserva, ai sensi del comma 6 del già citato articolo 12, apprezzate le circostanze, di disporre l'interruzione anche solo temporaneamente di tale forma di pubblicità. Ricorda inoltre che gli auditi rispondono delle opinioni

espresse e delle dichiarazioni rese e che possono richiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, ove ritengano di riferire fatti o circostanze che non debbano essere divulgati. Precisa infine che ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la Commissione, su richiesta del Presidente o di due componenti, può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno. Ricorda, altresì, che, ai sensi dell'articolo 19, comma 8, del Regolamento interno, i Commissari e tutti coloro che, a vario titolo, collaborano con la Commissione sono obbligati all'osservanza del segreto e a non divulgare informazioni e documenti di cui siano venuti a conoscenza nel corso dell'attività d'inchiesta.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione della signora Daniela Gentile, allieva della scuola di musica « Tommaso Ludovico da Victoria », frequentata da Emanuela Orlandi.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione della signora Daniela Gentile, che svolge un breve intervento iniziale.

Pongono quesiti il PRESIDENTE e le senatrici PIROVANO (LSP-PSd'Az) e MALPEZZI (PD-IDP), ai quali la signora GENTILE fornisce elementi di risposta.

Il PRESIDENTE, su richiesta dell'onorevole IAIA (FDI), apprezzate le circostanze, dispone la chiusura della trasmissione audio-video, avvertendo che i lavori proseguiranno in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle 15.15 alle 15.16).

Pongono ulteriori quesiti i deputati IAIA (FDI), MORASSUT (PD-IDP) e ASCARI (M5S) e, nuovamente, la senatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az) e il presidente DE PRIAMO (FdI). La signora GENTILE risponde ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audita e dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle 16.21.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Giovedì 12 giugno 2025. — Presidenza del presidente DE PRIAMO.

Comunicazioni del Presidente e programmazione dei lavori.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 16.27 alle 16.37.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori 169

Audizione del dottor Claudio D'Amario, già direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, nonché componente della *task-force* Coronavirus e del Comitato Tecnico Scientifico 169

Giovedì 12 giugno 2025. — Presidenza del presidente LISEI indi del vice presidente GIRELLI indi del presidente LISEI. — Interviene il dottor Claudio D'Amario, già direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, nonché componente della task-force *Coronavirus e del Comitato Tecnico Scientifico, assistito dall'avvocato Tommaso Marchese. È inoltre presente, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento interno, il dottor Claudio Calzoni.*

La seduta comincia alle 11.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che, secondo quanto stabilito a maggioranza dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'audizione all'ordine del giorno, relativa al ciclo istruttorio sulle misure adottate nella prima fase dell'emergenza epidemiologica per prevenire, contrastare e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2, con particolare riguardo all'aggiornamento e all'attivazione del piano pandemico, sarà svolta in seduta segreta. Il resoconto stenografico sarà redatto e conservato in regime di segretezza fino a cessazione delle esigenze di tutela dell'istruttoria.

Audizione del dottor Claudio D'Amario, già direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, nonché componente della *task-force* Coronavirus e del Comitato Tecnico Scientifico.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle 11.13 alle 13.43).

La seduta termina alle 13.43.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 170

Audizione del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, on. Gilberto Pichetto Fratin *(Svolgimento e conclusione)* 170

Sulla pubblicità dei lavori 171

Comunicazioni del Presidente 171

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 171

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 12 giugno 2025. — Presidenza del presidente Pino BICCHIELLI.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori dell'audizione odierna, se non vi sono obiezioni, sia assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, on. Gilberto Pichetto Fratin.

(Svolgimento e conclusione).

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, on. Gilberto Pichetto Fratin. Invita, quindi, il Ministro a svolgere la propria relazione.

Gilberto PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Erica MAZZETTI (FI-PPE), Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), Francesco Emilio BORRELLI (AVS), in videoconferenza, Elisabetta GARDINI (FDI), Alice BUONGUERRIERI (FDI), Antonino IARIA (M5S), Rosaria TASSINARI (FI-PPE), Eleonora EVI (PD-IDP), Beatriz COLOMBO (FDI), Simona BORDONALI (LEGA), in videoconferenza, ai quali risponde Gilberto PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica*.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ringrazia il Ministro per la partecipazione alla seduta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 10, riprende alle 10.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, comunica che nella riunione del 22 maggio scorso dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato deliberato l'affidamento – fatta salva l'acquisizione delle prescritte autorizzazioni – dell'incarico di consulenza a tempo parziale e non retribuito a Domenico Vinti e Nicola Zarrillo Maietta.

Comunica altresì che nella riunione odierna dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato infine deliberato l'affidamento – fatta sempre salva l'acquisizione delle prescritte autorizzazioni – dell'incarico di consulenza a tempo parziale e non retribuito a Giuseppe Maria Grimaldi e Andrea Petrella.

La seduta termina alle 10.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 12 giugno 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 10 alle 10.25.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025. C. 2448 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VI) *(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni)* 3

GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 5

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO 5

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. C. 2316 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 6

ALLEGATO 1 (Proposte di riformulazione dei relatori) 22

ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate) 23

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 55/2025: Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025. C. 2448 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 24

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 35

Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale. C. 2384 Governo (Parere alla VI Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 25

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 36

SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi. C. 308 Francesco Silvestri, C. 983 De Monte, C. 1700 Zanella, C. 1894 Gruppioni e C. 2336 Nazario Pagano *(Esame e rinvio)* 26

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge costituzionale C. 278 cost. Morassut, C. 514 cost. Barelli, C. 1241 cost. Morassut e C. 2001 cost. Giachetti, recanti « Modifiche agli articoli 114, 131 e 132 della Costituzione, concernenti l'istituzione della regione di Roma capitale della Repubblica » 34

II Giustizia

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 37

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. C. 2316 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IX e X) *(Esame e rinvio)* 37

III Affari esteri e comunitari

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 42

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. C. 2316 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IX e X) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 43

ALLEGATO (Parere approvato) 46

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 45

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

DL 55/2025: Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025. C. 2448 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e conclusione)* 48

ERRATA CORRIGE 48

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l'11 ottobre 2012. C. 2345 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 49

ALLEGATO (Parere approvato) 52

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale. C. 2384 Governo (Parere alla VI Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 53

ALLEGATO (Parere approvato) 55

XII Affari sociali

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Federterme, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2365 Governo, approvato dal Senato, recante « Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria » 56

Audizione informale di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL (in videoconferenza), CISL, UIL (in videoconferenza) e UGL (in videoconferenza), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2365 Governo, approvato dal Senato, recante

« Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria » 56

Audizione informale di rappresentanti della Confederazione ASSO-Associazionismo sindacale solidale organizzato, del Sindacato unico medicina ambulatoriale italiana e professionalità dell'area sanitaria (in videoconferenza) e dell'Associazione italiana di chirurgia plastica estetica (in videoconferenza), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2365 Governo, approvato dal Senato, recante « Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria » 56

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 57

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.

Audizione della Sottosegretaria di Stato per l'interno, Wanda Ferro *(Svolgimento e conclusione)* 58

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla trasmissione alla Commissione della relazione sui risultati raggiunti nell'attuazione dei progetti Normattiva e *x-leges* e sulle loro prospettive di sviluppo, ai sensi dell'articolo 1, comma 313 della legge n. 147 del 2013 59

ALLEGATO (Relazione sui risultati raggiunti nell'attuazione dei progetti Normattiva e x-leges *e sulle loro prospettive di sviluppo, ai sensi dell'articolo 1, comma 313, della legge n. 147 del 2013)* 60

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 59

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

X COMITATO – MAFIE E NUOVE TECNOLOGIE: UTILIZZO DA PARTE DELLA MAFIA DI PIATTAFORME DI COMUNICAZIONE CRIPTATA E VALUTE VIRTUALI:

Audizione di Bruno Frattasi, direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale 70

II COMITATO – GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI, MISURE NON ABLATORIE ED EFFETTI DELLE INFORMAZIONI ANTIMAFIA INTERDITTIVE:

Audizione di Francesco Burrelli, presidente dell'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, e di Giorgio Cambruzzi, rappresentante dell'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari di Padova 70

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 71

Indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale *(Esame del documento conclusivo e approvazione)* 71

ALLEGATO (Documento conclusivo approvato dalla Commissione) 73

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 163

Audizione, in videoconferenza, di Gigliola Bono, madre di Monia Del Pero, vittima di femminicidio *(Svolgimento e conclusione)* 163

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 164

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 165

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

Audizione, in videoconferenza, di Claudio Eminente, Responsabile Direzione centrale programmazione economica e sviluppo infrastrutture dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) *(Svolgimento e conclusione)* 165

AVVERTENZA 166

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI

Comunicazioni del Presidente 167

Sulla pubblicità dei lavori 167

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione della signora Daniela Gentile, allieva della scuola di musica « Tommaso Ludovico da Victoria », frequentata da Emanuela Orlandi 168

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Comunicazioni del Presidente e programmazione dei lavori 168

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2

Sulla pubblicità dei lavori 169

Audizione del dottor Claudio D'Amario, già direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, nonché componente della *task-force* Coronavirus e del Comitato Tecnico Scientifico 169

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 170

Audizione del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, on. Gilberto Pichetto Fratin *(Svolgimento e conclusione)* 170

Sulla pubblicità dei lavori 171

Comunicazioni del Presidente 171

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 171

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA

19SMC0147600